RACCOLTA

DEGLI

ATTI DEI GOVERNI

DI MILANO E DI VENEZIA

E DELLE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARI

DIVISA IN DUE PARTI.

VOLUME PRIMO.

MILANO
DALL' IMPERIALE REGIA STAMPERIA
1841.

PARTE PRIMA.

PATENTI
E
NOTIFICAZIONI

PUBBLICATE

dal 1.° gennajo al 30 giugno 1841.

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI
CONTENUTI NELLA PRESENTE PRIMA PARTE

dal 1.° gennajo al 30 giugno 1841.

SPIEGAZIONE DELLE ABBREVIATURE.

G. L. Governo Lombardo.
G. V. Governo Veneto.
M. C. L. Magistrato Camerale Lombardo.
M. C. V. Magistrato Camerale Veneto.
A. L. Tribunale d' Appello Lombardo.
A. V. Tribunale d' Appello Veneto.

AVVERTENZE.

Le Notificazioni che non portano una diversa speciale intestazione devono intendersi pubblicate da amendue i Governi di Milano e di Venezia.

Nelle Circolari diramate in amendue i territorj governativi, il testo riportato nella presente Raccolta appartiene a quella Magistratura lombarda o veneta il cui numero di protocollo e la data saranno stampati in fronte alle medesime a sinistra del lettore.

PARTE PRIMA.

(N.° 1.) *La convenzione stipulata tra S. M. I. R. Ap. e S. M. il re di Sardegna per la guarentigia dei diritti di proprietà delle opere letterarie ed artistiche è estesa anche ai governi pontificio, modenese e lucchese.*

15 gennajo 1841.

NOTIFICAZIONE.

Avendo i governi pontificio, modenese e lucchese col mezzo dei rispettivi ministeri manifestata la loro adesione alla convenzione stipulata tra S. M. I. R. Ap. e S. M. il re di Sardegna in data 22 maggio dell' anno prossimo passato e ratificata il 10 giugno seguente, risguardante la guarentigia dei diritti di proprietà delle opere letterarie ed artistiche pubblicate nei rispettivi stati, ne consegue che in forza dell' articolo 27 della succitata convenzione vengono quei governi considerati dall' imperiale regio governo austriaco come parti contraenti per la durata della medesima, cioè

fino al 10 giugno 1844 esclusivamente, ed inoltre pel tempo ulteriore di sei mesi fissato all'uopo dell'eventuale denuncia.

Tanto si porta a notizia del pubblico per comune intelligenza e norma in appendice alla notificazione del giorno 25 agosto prossimo passato ed in adempimento agli ordini recati dall'ossequiato aulico dispaccio 26 novembre prossimo passato.

(N.° 2.) *Nuova tariffa delle tasse di licenza pei generi di privativa dello stato.*

20 gennajo 1841.

NOTIFICAZIONE.

L'imperiale regia camera aulica generale con ossequiato decreto 6 ottobre 1840, n.° 33859-1724 ha trovato di porre in consonanza la tariffa delle tasse di licenza (imposta di consumo) pei generi di privativa dello stato compresa nell' appendice della tariffa daziaria dell' anno 1838 colle disposizioni che in base al decreto aulico 5 marzo 1836, n.° $\frac{1414}{F.P.}$ furono portate a pubblica cognizione mediante la notificazione 30 marzo 1836, n.° 8882-1143.

***TARIFFA** delle tasse di licenza per gli oggetti di privativa dello stato.*

		Misura o dato regolatore.	Importo.	
			Lir.	C.
1.	Sal gemma, sale marino e sale raffinato senza distinzione	*per libb.*	—	50
2.	Tabacchi, cioè:			
	a) Le foglie gregge dell'Ungheria, della Transilvania o di altri stati della monarchia che s'introducono legalmente nel territorio dello stato ove sussiste la privativa del tabacco . . .	*detta*	6	—
	b) Le foglie gregge dell'Ungheria, della Transilvania o di altri stati della monarchia, intorno alle quali non si verifica la condizione espressa sotto la lettera *a*), come pure i tabacchi da naso e da fumare fabbricati nell'Ungheria, nella Transilvania od in altri stati della monarchia che s'introducono nel suddetto territorio sotto l'osservanza delle vigenti prescrizioni .	*detta*	12	—
	c) Le foglie forestiere gregge state illegalmente introdotte, non che i fabbricati esteri di tabacco da naso e da fumare	*detta*	15	—
3.	Polvere ardente senza distinzione	*detta*	1	60
4.	Salnitro senza distinzione	*detta*	—	40

(N.° 3.) *Variazione ai dazj d'entrata e d'uscita di alcune merci.*

30 gennajo 1841.

NOTIFICAZIONE.

Essendosi degnata S. M. di prendere alcune determinazioni relativamente ai dazj d'entrata e d'uscita di alcune merci tanto in particolare per taluni articoli nel commercio che se ne fa dall'Ungheria e dalla Transilvania colle altre provincie della monarchia soggette al comune sistema doganale, e viceversa, quanto per altri articoli nel commercio coll'estero in generale, tali veneratissime sovrane determinazioni vengono portate a pubblica cognizione coll'unito prospetto, in relazione al decreto dell'imperiale regia camera aulica generale 28 ottobre 1840, n.° 42233-1412, coll'avvertenza che esse cominceranno ad aver effetto col giorno 1.° marzo dell'andante anno.

Numero progressivo.	Rubrica della tariffa italiana.	Rubrica della tariffa tedesca.	DENOMINAZIONE DEI
I	5	56	ACQUAVITE, cioè *a*) Acquavite c Acquavite di feccia, ossia Fecci *b*) Acquavite di Francia (*Fran* vite di ciriege non dolcificata (l' Ungheria . . . . *Avvertenza.* I suddetti liquidi mento di questo dazio d'e che all' imposta di consumo tariffa generale dei dazj d'en
II	11	3	AGATA, Calcedonio e Diaspro con — dall' Ungheria. . . . .
III	15	7	ALABASTRO con pulitura. . . . . . . — dall' Ungheria. . . . .
IV	41	545	ARGENTO in filo, Lamette, Lust Galloni, Cordoni, Fiocchi, Tri — dall' Ungheria. . . . .
V	131	155	COLORI, cioè Cinabro senza disti
VI	161	78	CONFETTURA, cioè *a*) fina ed or anche Frutti, loro Scorze, Sem zucchero; *b*) Conserve di frutta *c*) Pane dolce biscotto (Biscotti giallo e bianco dall' Ungheria. .
VII	194	353	CRISTALLO di rocca con pulitura — dall' Ungheria . . . .
VIII	292	36	IMMAGINI sulla carta, cioè ordinar di dottrina cristiana o di santu siano stampe d' incisioni in ram tografia, come anche quelle orn glioni di metallo, e così pure An — dall' Ungheria . . . .

[F F A.

ENTRATA.				USCITA.			
Misura o dato regolatore del dazio.	Dazio.		Uffici autorizzati al daziato.	Misura o dato regolatore del dazio.	Dazio.		Uffici autorizzati al daziato.
	Lire.	*Cent.*			*Lire.*	*Cent.*	
quintale sporco	11	15	*Dog. prov.*	....	...	..	......
libbra netta	2	14	*Dogana*	*libbra sporca*	—	02	*Ric. suss.*
detta	1	07	......	*detta*	—	02	......
quintale netto	17	85	*detta*	*quintale sporco*	2	25	*detta*
detto	8	95	......	*detto*	2	25	......
libbra netta	107	14	*Dog. prov.*	*libbra sporca*	—	02	*detta*
detta	17	86	......	*detta*	—	02	*detta*
quintale sporco	35	70	......	....	...	..	......
libbra sporca	—	27	......	....	...	..	......
libbra netta	—	54	*Dogana*	*detta*	—	02	*detta*
detta	—	27	......	*detta*	—	02	*detta*
detta	6	43	*Dog. prov.*	*quintale sporco*	1	10	*detta*
detta	1	07	......	*detto*	1	10	......

Numero progressivo.	Rubrica della tariffa italiana.	Rubrica della tariffa tedesca.	DENOMINAZIONE DELLE MERCI.
IX	332	234	LEGUMI, cioè qualunque Erbaggio (Ortaglia in generale), quando non siano già compresi sotto gli articoli Grani e Frutta, o non nominati a parte, freschi o non preparati, come Carciofi, Cavoli, Pomi di terra, Citriuoli, Rape, Sparagi, Pomi d'oro, Lupini, ecc..........
			— dall' Ungheria ....
X	333	235	— preparati con aceto, sale o cose simili, in concia, essiccati o compressi, come Citriuoli in concia, Cavoli salati (*Sauerkraut*), Rape salate, Barbabietole essiccate, ecc.
			— dall' Ungheria ....
			Avvertenza. Le Barbabietole macinate sono da trattarsi come surrogato al Caffè.
XI	408	262	ORO in filo, Lamette, Lustrini e Paglioni, Filati, Galloni, Cordoni, Fiocchi, Trine, ecc. d'oro fino ....
			— dall' Ungheria ....
XII	416	404	OTTONE in manifatture battute, come Lamine, Lastrine, Paglioni filati in opere, Galloni, Cordoni, Fiocchi, Trine e simili di Lione, ossia d'oro o d'argento falso, come pure Velo d'oro o d'argento falso detto anche di Lione
			— dall' Ungheria ....
XIII	423	560	PAGLIA in manifatture, cioè tutte quelle Merci comuni di paglia, di giunco e di scorza di albero che non sono applicabili all'abbigliamento, ma soltanto ad altri usi famigliari, come Piatti di paglia, Canestri e simili, eccettuate le Stuoje ed i Lavori da cordajuoli di scorza d'albero, che hanno dazio particolare ....
			— dall' Ungheria ....
XIV	435	170	PELLI di criceto (topo grosso di campagna), di puzzola senza distinzione e loro code, di coniglio color argentino o grigio, di lupo cerviere o lince, di gatto cerviere, di talpa; Pelli fine di agnello della Crimea (dette anche Baranchi), d'Astracan senza distinzione di colore, di pecora e capra asiatiche d'Angora, e finalmente le Pelli delle zibole (piccole bestie che hanno la pancia bianca e bruna come quella della talpa), tutte crude dall' Ungheria ....

ENTRATA.				USCITA.			
Misura o dato regolatore del dazio.	Dazio.		Uffici autorizzati al daziato.	Misura o dato regolatore del dazio.	Dazio.		Uffici autorizzati al daziato.
	Lire.	*Cent.*			*Lire.*	*Cent.*	
ntale sporco	—	25	*Ric. suss.*	*quintale sporco*	—	02	*Ric. suss.*
detto	—	15	. . . . . .	*detto*	—	02	. . . . . .
detto	2	25	*detta*	*detto*	—	09	*detta*
detto	1	19	. . . . . .	*detto*	—	09	. . . . . .
bra netta	160	71	*Dog. prov.*	*libbra sporca*	—	02	*detta*
detta	26	79	. . . . . .	*detta*	—	02	*detta*
detta	12	86	*detta*	*detta*	—	02	*detta*
detta	2	14	. . . . . .	*detta*	—	02	*detta*
intale netto	8	95	*Ric. suss.*	*quintale sporco*	—	55	*detta*
detto	4	45	. . . . . .	*detto*	—	55	*detta*
detto	44	65	. . . . . .	. . . .	. . .	. .	. . . .

Numero progressivo.	Rubrica della tariffa italiana.	Rubrica della tariffa tedesca.	DENOMINAZIONE DELLE MERCI.
XV	113	212	PETTINI d'avorio e di tartaruga ....
			— dall' Ungheria ....
XVI	522	485	SALI, Acidi e Spiriti, cioè Sale di Saturno, Acido cico, Cloruro di calce, Acetato di calce, Acido tico, Acqua forte ed Acido zolforico bianco e detto anche Olio od Acido di vitriolo dall' Ungh

AVVERTENZE GENERALI.

I. Le misure di dazio indicate ai numeri 1, 5, 6, 1 del presente prospetto valgono per le merci ivi spe all'atto della loro importazione dall' Ungheria Transilvania negli altri stati ereditarj. Riguardo trata ed uscita delle dette merci da e per l' estero in vigore i dazj d' entrata e d' uscita della tariffa g del 1838.

II. Le altre misure di dazio del presente prospetto s dono tanto al commercio all' estero, quanto a qu traverso alla linea daziaria intermedia; in questo caso però soltanto

a) all' esportazione dall' Ungheria e dalla Transilvan altre provincie soggette al comune sistema dog viceversa;

b) al trattamento dei prodotti ungheresi e transilva loro importazione nelle altre provincie soggette mune sistema doganale.

Per tutti i suddetti articoli questo trattamento si secondo i principj vigenti circa il relativo comme maggiore chiarezza i relativi dazj furono contrapp rispettive rubriche.

Se questi articoli quali prodotti delle altre pr soggette al comune sistema doganale vengono sped l' Ungheria e nella Transilvania, si esigerà all' a loro ingresso in questi stati il dazio d' entrata del simo ungherese, giusta la tariffa del trigesimo che in attività col 1.° marzo 1841.

ENTRATA.				USCITA.			
isura dato latore dazio.	Dazio.		Uffici autorizzati al daziato.	Misura o dato regolatore del dazio.	Dazio.		Uffici autorizzati al daziato.
	Lire.	*Cent.*			*Lire.*	*Cent.*	
s netta	12	86	*Dog. prov.*	*libbra sporca*	—	02	*Ric. suss.*
etta	2	14	. . . . . .	*detta*	—	02	*detta*
'e sporco	8	95	. . . . . .	. . . .	. . .	. .	. . . . . .

(N.° 4.)

31 gennajo 1841.

NOTIFICAZIONE

sul pagamento delle obbligazioni del banco di Vienna al 5 *per* 100 *estratte il* 2 *gennajo* 1841 *nella serie* 70.

In seguito al decreto dell' imperiale regia camera aulica generale del 2 corrente ed in relazione alla governativa notificazione del 29 ottobre 1829 si deduce a pubblica notizia:

§ 1.° Le obbligazioni di banco al 5 per 100 estratte a sorte il 2 gennajo 1841, e che sono suddivise nella serie 70 dal n.° 62149 sino inclusivamente al n.° 63461, saranno rimborsate ai creditori al valore nominale del capitale in contanti in moneta di convenzione.

§ 2.° Il pagamento del capitale incomincerà col 1.° febbrajo 1841 e verrà eseguito dall' imperiale regia cassa universale di debito dello stato e del banco in Vienna, alla quale sono da presentarsi le obbligazioni estratte a sorte.

§ 3.° Colla restituzione del capitale verranno nello stesso tempo pagati gl' interessi al medesimo inerenti, cioè sino all' ultimo dicembre 1840 al 2 $\frac{1}{2}$ per 100 in valuta di Vienna, e pel mese di gennajo 1841 all' incontro gl' interessi originarj al 5 per 100 in moneta di convenzione.

§ 4.° Per le obbligazioni colpite da sequestro, divieto o da qualche altra prenotazione si dovrà riportarne lo svincolo prima del pagamento da quell' autorità che ha ordinato il sequestro, divieto o la prenotazione.

§ 5.° Nel pagamento del capitale di obbligazioni che sono intestate a fondi, chiese, conventi, fondazioni, istituti pubblici o ad altri corpi morali troveranno applicazione quelle disposizioni che devono essere osservate nella voltura di simili obbligazioni.

§ 6.° Ai possessori di quelle obbligazioni, per le quali il pagamento degl' interessi è devoluto ad una cassa filiale di credito, è libero di ottenere il pagamento del capitale presso l' imperiale regia cassa universale di debito dello stato e del banco, oppure presso quella cassa di credito dalla quale hanno finora riscossi gl' interessi.

In quest' ultimo caso saranno da presentarsi le obbligazioni estratte a sorte presso la medesima cassa filiale di credito.

(N.° 5.) *La legna da fuoco debb' essere daziata senza distinzione della provegnenza per acqua o per terra.*

11 febbrajo 1841.

NOTIFICAZIONE.

« A rettificazione dell' ultima parte della
» nota n.° 2 sottoposta alla rubrica n.° 322
» della vigente tariffa daziaria, in esecuzione
» degli ordini abbassati con rispettato decreto
» di S. A. I. R. il serenissimo arciduca vicerè
» 7 gennajo prossimo passato, n.° 140 si de-
» duce a pubblica notizia che riguardo al com-
» mercio in Lombardia della legna da fuoco
» il valore ivi fissato per ogni metro cubico
» in lire 4. 22 della *legna forte* ed in lire 3. 17
» della *legna dolce* deve servire di base co-
» stante pei daziati senza distinzione della pro-
» vegnenza per acqua o per terra. »

(N.° 6.) *Adesione dei governi della Toscana e di Parma alla convenzione stipulata tra S. M. I. R. A. e S. M. il re di Sardegna per la guarentigia dei diritti di proprietà delle opere letterarie ed artistiche.*

20 febbrajo 1841.

NOTIFICAZIONE.

Adempiendo agli ordini recati dall' ossequiato aulico dispaccio in data 30 dicembre p.° p.°, n.° 162–15 ed in appendice alle notificazioni governative 3 agosto e 22 dicembre 1840, si porta a notizia del pubblico come i governi della Toscana e di Parma, il primo mediante formale trattato del 31 ottobre p.° p.°, le cui ratificazioni furono concambiate a Firenze il 12 dicembre ultimo scorso, ed il secondo con la dichiarazione ministeriale in data di Parma 25 novembre p.° p.°, abbiano acceduto alla convenzione stipulata tra S. M. I. R. A. e S. M. il re di Sardegna il 22 maggio e ratificata il 10 giugno 1840, concernente la guarentigia dei diritti di proprietà delle opere letterarie ed artistiche pubblicate negli stati rispettivi.

(N.° 7.) *Leva militare* di terra *per l'anno* 1841.

22 febbrajo 1841.

NOTIFICAZIONE.

La leva militare *di terra* da eseguirsi nel regno lombardo-veneto pel corrente anno 1841 è stata determinata dagli aulici dicasteri in uomini 11528, dei quali spettano alle provincie lombarde . . . . n.° 6252
ed alle venete . . . . » 5276.

Mediante le occorrenti coadequazioni saranno bonificati ai singoli comuni gl'individui loro rispettivamente appartenenti che fossero già entrati al servizio militare, a termini delle disposizioni contenute nelle sezioni XXII e XXIX della sovrana patente 17 settembre 1820.

Le operazioni prescritte dalla sezione XII e successive della patente medesima avranno principio col giorno 1.° marzo p.° v.°, e la consegna al militare dei coscritti requisiti comincerà col giorno 21 del successivo mese di aprile.

Le imperiali regie delegazioni provinciali sono incaricate, per tutto ciò che le riguarda, dell'esecuzione di tali disposizioni.

(N.° 8.) *Disposizioni per la definitiva sistemazione del nuovo censimento nelle provincie di Venezia, Padova, Polesine e Treviso.*

10 marzo 1841.

N.° 24912.

IMP. REGIA GIUNTA DEL CENSIMENTO
NEL REGNO LOMBARDO-VENETO.

NOTIFICAZIONE.

All'oggetto di affrettare la sistemazione ed attivazione del nuovo censimento l'imperiale regia giunta (a ciò autorizzata da S. A. I. R. il serenissimo arciduca vicerè) farà eseguire entro la prossima ventura campagna censuaria nella provincia di Venezia (esclusa la parte della città in cui non si è fatta la pubblicazione dei catasti) e nelle provincie di Padova, Polesine e Treviso le visite locali occorrenti per definire i reclami che a senso del regolamento 7 maggio 1839 furono presentati dai possessori sulle stime dei fabbricati e sui dati catastali attribuiti ai singoli appezzamenti dei terreni, salvo l'applicare a questi ultimi i risultamenti delle relative tariffe allorquando saranno esse pure definite mediante l'evasione dei reclami delle pubbliche rappresentanze.

In pari tempo la giunta farà rilevare le variazioni sostanziali avvenute per forza maggiore o per fatto di pubblica autorità nello stato dei fondi posteriormente alle operazioni censuarie.

Importando che i suddetti rilievi riescano possibilmente compiuti, e che i singoli possessori aventi interesse intervengano alle visite per fornire gli opportuni schiarimenti, si dispone quanto segue:

1.° Tutti i possessori entro il prossimo venturo mese di maggio dovranno denunziare alla rispettiva autorità comunale le proprietà perente e distrutte per forza maggiore od occupate con opere pubbliche, e quelle che per gli stessi titoli si trovano quasi perente od affatto improduttive, o che sono deteriorate per modo da non potersi ridonare allo stato anteriore senza spese ed opere sommamente gravi ed esorbitanti.

Tali denunzie abbracceranno tutte le variazioni dell' indicata natura avvenute posteriormente alle operazioni censuarie ed anche posteriormente alla pubblicazione dei catasti, ommesse quelle già indicate dai possessori nei rispettivi estratti catastali all' atto della suddetta pubblicazione.

2.° Viceversa le deputazioni e le altre autorità comunali raccoglieranno entro lo stesso

termine col sussidio delle delegazioni censuarie le opportune notizie sulle proprietà accresciute, divenute censibili o notabilmente migliorate dopo le operazioni censuarie indipendentemente dall' opera del possessore, come sono i terreni accresciuti per alluvione, le strade divenute censibili per essere state abbandonate ed i terreni notabilmente migliorati in causa di nuove inalveazioni d' acque pubbliche e simili.

3.° Tanto nelle suddette denunzie, quanto nelle notizie raccolte d' ufficio dovrà indicarsi nel miglior modo possibile la situazione delle proprietà cui si riferiscono.

Le dette denunzie e notizie da stendersi in carta senza bollo verranno dall' autorità comunale raccolte e consegnate al perito che sarà incaricato dalla giunta di eseguire le succennate visite.

4.° I possessori che non dimorano abitualmente nel comune ove sono situati i loro beni, quand' anche non abbiano presentato reclami, nè denunzie, dovranno eleggere nel comune medesimo un domicilio e notificarlo all' autorità comunale entro il suddetto mese di maggio e tenersi pronti ad intervenire a suo tempo alle visite locali o personalmente o col mezzo di procuratori o rappresentanti, ed a fornire tutte le notizie e schiarimenti che potessero

occorrere tanto sulle domande da essi fatte, quanto sugli aumenti d'estimo, che occorresse di applicare alle loro proprietà, sia per fondi accresciuti o migliorati come sopra, sia per reclami di confronto.

5.° Affinchè i possessori siano più agevolmente istrutti dell'epoca in cui si faranno le visite locali nei rispettivi comuni verrà affissa al principio d'ogni mese nell'ufficio dell'imperiale regio commissario distrettuale a cura del perito censuario una nota indicante l'ordine progressivo dei comuni nei quali approssimativamente si eseguiranno le visite nel mese successivo.

Tre giorni poi innanzi di cominciare le visite in ciascun comune si pubblicherà dall'autorità comunale analogo avviso nello stesso comune, ed una copia di esso verrà affissa nell' ufficio dell'imperiale regio commissario distrettuale.

6.° Non intervenendo i possessori o direttamente o col mezzo di rappresentanti alle dette visite, si riterranno per vere le circostanze di fatto rilevate dagli operatori della giunta in concorso delle delegazioni censuarie e serviranno di base per la definitiva sistemazione del catasto.

7.° Quei possessori che per acquisto o per altro titolo legale fossero successi nel possesso

dei beni ad altri inscritti negli estratti catastali all'atto della pubblicazione, subentreranno negli obblighi e diritti dei loro datori per tutto quanto è superiormente disposto. Essi però dovranno indicare il titolo del loro possesso e l'antecedente possessore cui sono subingressi per l'opportuno riferimento agli estratti catastali verificati all' atto della pubblicazione.

(N.° 9.) *Dichiarazione sulla procedura da osservarsi nelle contestazioni nascenti sul riparto delle attività disponibili in favore dei creditori di un concorso.*

20 marzo 1841.

NOTIFICAZIONE.

Dovendo per veneratissima sovrana risoluzione 24 ottobre 1840 essere pubblicato nel regno lombardo-veneto l'aulico decreto 24 ottobre 1807 relativo alla procedura da osservarsi nelle contestazioni nascenti sul riparto delle attività che sono disponibili in favore dei creditori di un concorso, si dichiara quanto segue:

« Nel § 150 del regolamento giudiziario » non è prescritto che le eccezioni contro il

» riparto della massa del concorso debbano
» prodursi con formale libello, discutersi in
» processo ordinario e giudicarsene con sen-
» tenza, ma soltanto che debbano prodursi
» in giudizio entro il perentorio termine di
» quattordici giorni, e che debba essere giu-
» dicato dopo essersi sentiti i creditori che
» vi hanno interesse. Le eccezioni prodotte
» senza la forma di un regolare libello non
» possono dunque essere respinte; ma appunto
» perchè non è espressamente prescritto il
» processo ordinario, tanto meno necessario
» in quanto i diritti delle parti devono essere
» stabiliti da decisioni in via civile pria che
» sia fatto il riparto della massa, e le eccezioni
» contro di quello non possono che essere
» appoggiate a tali decisioni, ne consegue che
» le accennate eccezioni devono essere pro-
» dotte con semplice istanza al giudice, il
» quale, sentite le parti che vi hanno inte-
» resse, deciderà con decreto contro il quale
» è aperta la via del ricorso. »

Lo che si reca a pubblica notizia in esecuzione d'ossequiato dispaccio 10 febbrajo prossimo passato, n.° 4752-351 dell'imperiale regia cancelleria aulica unita.

(N.° 10.) *Il bollo delle gazzette resta fissato in dieci centesimi per le estere, e in centesimi cinque per quelle che si stampano negli stati austriaci.*

20 marzo 1841.

NOTIFICAZIONE.

S. M. con sovrana risoluzione 7 gennajo anno corrente si è degnata graziosamente di approvare che in avvenire per tutte le gazzette che la legge del 27 gennajo anno decorso dichiara soggette al bollo venga stabilito il bollo di dieci centesimi per le estere, e di cinque centesimi per quelle che si stampano negli stati austriaci, senza distinzione del formato o dell'estensione delle medesime e delle contenutevi notizie propriamente politiche.

Il governo, inerentemente ad ossequiato dispaccio 15 febbrajo p.° p.°, n.° 6439-729 dell'eccelsa imperiale regia camera aulica generale, porta a pubblica notizia questa sovrana risoluzione, coll'avvertenza espressamente contemplata dal ricordato aulico dispaccio che « l'esazione della competenza di bollo per le » gazzette a tenore di questa sovrana risolu- » zione comincerà col 1.° aprile di quest'anno. »

(N.° 11.) *Pubblicazione dei catasti e delle mappe del nuovo censimento risguardante la provincia di Bergamo, escluso il distretto di Treviglio e porzione di quello di Romano, i due distretti di Crema, il distretto di Asola e parte di quello di Volta, la provincia di Belluno e la città di Venezia, esclusa la Giudecca.*

22 marzo 1841.

N.° 24982.

IMP. REGIA GIUNTA DEL CENSIMENTO
NEL REGNO LOMBARDO-VENETO.

NOTIFICAZIONE.

Nel giorno 11 di giugno del corrente anno si aprirà a comodo di tutti i possessori ed aventi interesse la pubblicazione dei catasti e delle mappe del nuovo censimento stabile che riguardano le seguenti provincie, distretti e città:

Nelle provincie lombarde

La provincia di Bergamo, esclusa la parte già stabilmente censita, cioè il distretto di Treviglio e porzione di quello di Romano.

I due distretti di Crema nella provincia di Lodi e Crema.

Il distretto di Asola e la parte non ancora stabilmente censita di quello di Volta nella provincia di Mantova.

Nelle provincie venete

La provincia di Belluno

E la città di Venezia, eccettuata la Giudecca, nella quale il catasto fu già pubblicato nell'anno 1839.

La pubblicazione sarà fatta presso le rispettive congregazioni municipali e deputazioni amministrative nel solito luogo delle adunanze comunali od in quello che verrà indicato dalle stesse autorità, ed ivi saranno ostensibili i catasti e le mappe dei comuni censuarj compresi nel comune amministrativo dal suddetto giorno 11 del prossimo giugno sino a tutto il giorno 11 del successivo mese d'agosto.

Si avvisano pertanto i possessori o proprietarj, i comproprietarj, gli usufruttuarj, i livellarj od enfiteuti, i direttarj, ed in generale tutti quelli che hanno interesse nelle proprietà stabili, e parimente gli amministratori, i tutori o curatori, i beneficiati e simili di recarsi o personalmente o per mezzo di procuratore presso le autorità sunnominate per riconoscere ed appurare l'intestazione della rispettiva ditta e delle proprietà ad essa appartenenti, e per esaminare i dati censuarj costituenti la rendita

delle proprietà stesse, onde valersi della facoltà che loro è data di presentare entro il detto termine, ove si trovino gravati, i reclami nei modi stabiliti dal regolamento 7 maggio 1839, che sarà pure ostensibile insieme coll' istruzione della data medesima per le intestazioni censuarie: e si dichiara che passato il prescritto termine di rigore non sarà più ammesso alcun reclamo.

(N.° 12.) *Dazio d'entrata dei denti artificiali di porcellana, smalto o minerali.*

23 marzo 1841.

NOTIFICAZIONE.

L' imperiale regia camera aulica generale di concerto coll' imperiale regia cancelleria aulica riunita con ossequiata determinazione 30 dicembre prossimo passato, n.° 50839 ha stabilito per norma generale che i denti artificiali di porcellana, smalto o minerali, siano o no muniti di filo di platino, debbano essere considerati come una merce, la cui importazione dall' estero è generalmente permessa, e che il dazio d' entrata si esigerà con dieci

centesimi per ogni lira di valore, in parità di quello prescritto per gli stromenti chirurgici.

Si deduce a pubblica notizia questa superiore determinazione, con avvertenza che incomincerà ad aver vigore dal giorno in cui sarà pubblicata la presente notificazione.

(N.° 13.) *I diritti riservati dagli articoli 72 e 73 della sovrana patente 18 aprile 1816 al debitore escusso ed ai creditori ipotecarj verso gli acquirenti dei fondi subastati per debito d' imposte sono estesi ai casi delle vendite contemplati dall' articolo 74 della patente medesima.*

25 marzo 1841.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. e R. con sovrana risoluzione del 19 gennajo anno corrente si è degnata di permettere che i diritti riservati dagli articoli 72 e 73 della sovrana patente del 18 aprile 1816 al debitore escusso ed ai creditori ipotecarj verso gli acquirenti dei fondi subastati per debito d' imposte siano estesi pure ai casi delle vendite che per l'articolo 74 della patente medesima potessero essere ordinate dalla

congregazione provinciale dopo l'inutilità degli esperimenti d'asta esattoriale.

Tanto si porta a pubblica cognizione in obbedienza all'ossequiato dispaccio 3 febbrajo prossimo passato, n.° 2915-390 dell'eccelsa imperiale regia aulica cancelleria riunita.

(N.° 14.) *La procedura sulle cose ritrovate spetta alle superiorità di polizia.*

26 marzo 1841.

NOTIFICAZIONE.

Inerentemente ad ossequiato dispaccio 17 agosto prossimo passato, n.° 18968-1646 dell'imperiale regia cancelleria aulica riunita si deduce a pubblica notizia quanto segue:

1.° La procedura sulle cose ritrovate per quanto riguarda le città di Milano e di Venezia è devoluta alle rispettive direzioni generali di polizia, e nei capiluoghi delle altre provincie spetta una tale procedura alle delegazioni provinciali.

2.° Per le cose perdute che saranno ritrovate fuori del circondario comunale dei capiluoghi delle provincie sarà libero al ritrovatore di consegnare la cosa a qualunque

autorità locale, e questa sarà obbligata a riceverla ed a farne immediatamente partecipazione alla superiorità di polizia della sua provincia per la prescritta pubblicazione.

3.° Le altre mansioni e decisioni concernenti alla destinazione futura della cosa ritrovata incumbono alle autorità dalle leggi a ciò chiamate.

4.° Colle premesse disposizioni cessa di aver effetto la governativa circolare 19 febbrajo 1822, n.° 1703-444.

(N.° 15.)

5 aprile 1841.

NOTIFICAZIONE

sul trattamento delle obbligazioni della camera aulica al 5 *e* 3 $\frac{1}{2}$ *per* 100 *estratte a sorte il* 1.° *marzo* 1841 *nella serie* 170.

In seguito al dispaccio 1.° marzo a. c. dell' imperiale regia camera aulica generale ed inerentemente alla governativa notificazione 29 ottobre 1829 si deduce a pubblica notizia quanto segue:

§ 1.° Delle obbligazioni dell' imperiale regia camera aulica suddivise nella serie 170 estratta a sorte il 1.° marzo 1841, cioè il n.° 15602 colla metà della somma capitale, il n.° 15603

pure colla metà della somma capitale, poi dal n.° 15606 sino inclusivamente al 16550 coll' intera somma capitale, saranno rimborsati i capitali al 5 per 100 ai creditori al valore nominale del capitale in contanti in moneta di convenzione.

Le obbligazioni dell' imp. regia camera aulica al 3 $\frac{1}{2}$ per 100 comprese in questa serie verranno concambiate secondo le determinazioni della sovrana patente 21 marzo 1818 con nuove obbligazioni dello stato fruttanti il 3 $\frac{1}{2}$ per 100 in moneta di convenzione.

§ 2.° Il pagamento dei capitali al 5 per 100 estratti a sorte incomincia col 1.° aprile 1841 e verrà effettuato dall' imp. regia cassa universale dei debiti dello stato e del banco, alla quale sono da presentarsi le obbligazioni estratte a sorte.

§ 3.° Colla restituzione del capitale verranno nello stesso tempo pagati gl' interessi al medesimo inerenti, cioè sino al 1.° marzo 1841 al 2 $\frac{1}{2}$ per 100 in valuta di Vienna; pel mese di marzo a. c. all' incontro gl' interessi originarj al 5 per 100 in moneta di convenzione.

§ 4.° Per le obbligazioni nelle quali avvi un sequestro, un divieto o qualsiasi altra prenotazione dovrà riportarsene lo svincolo da quell' autorità che ha ordinato il sequestro, divieto o la prenotazione.

§ 5.° Nel pagamento del capitale di obbligazioni che sono intestate a fondi, chiese, conventi, fondazioni, istituti pubblici o ad altre corporazioni troveranno applicazione quelle disposizioni che devono essere osservate nella voltura di simili obbligazioni.

§ 6.° Il concambio delle obbligazioni dell'imperiale regia camera aulica al 3 $\frac{1}{2}$ per 100 estratte a sorte con nuove obbligazioni dello stato avrà luogo parimente presso l'imp. regia cassa universale dei debiti dello stato e del banco.

§ 7.° Gl' interessi delle nuove obbligazioni in moneta di convenzione decorrono dal 1.° marzo 1841, e gl' interessi arretrati sino a quell'epoca in valuta di Vienna delle antiche obbligazioni saranno pagati all' atto del concambio delle stesse obbligazioni.

§ 8.° I possessori di quelle obbligazioni, per le quali il pagamento degl' interessi è devoluto ad una cassa filiale di credito, hanno in facoltà di ottenere il pagamento del capitale e rispettivamente il concambio delle obbligazioni presso l' imp. regia cassa universale dei debiti dello stato e del banco, o presso quella cassa di credito dalla quale ottennero finora gl' interessi.

In quest' ultimo caso avranno da presentare le obbligazioni estratte a sorte presso quella cassa dalla quale hanno finora ottenuti gl' interessi.

(N.° 16.)

7 aprile 1841.

NOTIFICAZIONE

intorno al termine dell' ammortizzazione stabilito pei talons (*carte di scontro*) *delle obbligazioni di stato enunciate pel rimborso.*

A tenore dell' aulico dispaccio pubblicato colla notificazione 21 gennajo 1824, n.° $\frac{792}{186}$ C., il termine dell' ammortizzazione delle carte di scontro od assegno (*talons oder anweisungen*) aderenti ad obbligazioni di stato munite di nuove bollette (*coupons*) per l'esazione degl' interessi scorre sempre dalla data dell' ultima bolletta ossia *coupon* emesso contemporaneamente alla carta di scontro (*talon*).

Però l' imperiale regia camera aulica generale è convenuta coll' imperiale regio supremo tribunale di giustizia, che rispetto alle obbligazioni smarrite enunciate pel rimborso e munite di carte di scontro (*talons*) il termine dell' ammortizzazione della carta di scontro (*talon*) senza riguardo all' ultima bolletta ossia *coupon* emesso contemporaneamente, come pure dell'obbligazione resti stabilito ad un anno, sei settimane e tre giorni a datare dal giorno della scadenza del capitale, ovvero se questo giorno fosse già trascorso, dalla data dell'editto,

per modo che la dichiarazione dell'ammortizzazione della carta di scontro (*talon*) smarrita può seguire simultaneamente a quella dell'obbligazione, ed il pagamento dopo questa dichiarazione, avuto riflesso alle bollette o *coupons* che per avventura mancassero, derogando così al disposto dalla sopraccennata notificazione nella parte che concerne l'ammortizzazione delle carte di scontro (*talons*) aderenti ad obbligazioni enunciate.

(N.° 17.) *Risultamenti dell' amministrazione del fondo d' ammortizzazione esercitata nell' anno* 1840.

10 aprile 1841.

N.° 5200-837.

I. R. MAGISTRATO CAMERALE
DELLA LOMBARDIA.

NOTIFICAZIONE.

La commissione istituita col § 33 della sovrana patente 24 maggio 1822 per esaminare l'amministrazione del fondo d'ammortizzazione esercitata dall' imp. regia prefettura del monte lombardo-veneto ha presentato i risultamenti dell' amministrazione medesima stati da essa verificati sul rendiconto dell' anno 1840, e quindi vengono tali risultamenti portati a pubblica notizia nel quì sottoposto estratto del rendiconto suddetto.

ESTRATTO del rendiconto dei prodotti assegnati al fondo d'ammortizzazione nell' anno camerale 1840 *a termini dei* §§ 28, 29 *e* 30 *della sovrana patente* 24 *maggio* 1822, *stato presentato dall' imperiale regia prefettura del monte lombardo-veneto e verificato dalla commissione istituita col* § 33 *della stessa sovrana patente.*

RENDITA.				
Rimasti da convertirsi alla fine dell' anno camerale 1839 .... fior.			720,819	20 4/5
Prodotti dei beni della corona e della cassa d'ammortizzazione realizzati nell'anno camerale 1840 fior.	967,202	45 –		
Rendite di cartelle dell' imperiale regio monte lombardo-veneto e di obbligazioni di stato acquistate.... »	533,146	— –		
fior.	1,500,348	45 –	1,500,348	45 –
Totalità... fior.			2,221,168	05 4/5
CONVERSIONE.				
Impiegati nell'acquisto di obbligazioni al 3 per 100 pel valore capitale di fiorini 2,174,200..... fior.	1,781,192	53 –		
Simile di una cartella dell' imp. regio monte dell'annua rendita di fior. 22 »	445	41 –		
Mediazioni di contratti d'acquisto.. »	367	05 –		
Totalità... fior.	1,782,005	39 –	1,782,005	39 –
Rimasti da convertirsi alla fine dell'anno camerale 1840 f.			439,162	26 4/5

(N.° 18.)

15 aprile 1841.

NOTIFICAZIONE

sull' importazione ed esportazione delle tavole di feltro da impiegarsi nella fabbricazione dei pianoforti, del feltro incatramato destinato a servire di fodera alle ruotaje delle strade ferrate, e delle pentole così dette papiniane di getto.

In esecuzione delle veneratissime sovrane risoluzioni dei 12 gennajo e 9 febbrajo prossimi passati abbassate con decreto dell' imperiale regia camera aulica universale del 6 marzo pross.° pass.°, n.° 7146-244 si porta a pubblica notizia quanto segue:

1.° L' importazione dall' estero delle tavole di feltro che s' impiegano all' interno dei pianoforti è generalmente permessa, ed il dazio d' entrata relativo viene fissato a lire 3. 57 austriache per libbra metrica peso netto.

Il dazio d' uscita per simili tavole di feltro importa due centesimi austriaci per libbra metrica peso sporco.

2.° Il feltro incatramato che s' introduce dall' estero per servire di fodera alle ruotaje delle strade ferrate è sottoposto al dazio d'entrata vigente pei feltri per pulire, cioè di austriache lire 4. 45 per quintale metrico peso netto,

ed al dazio d'uscita di lire 2. 25 per quintale metrico peso sporco.

3.° Le pentole (*Digesters*) di getto così dette papiniane si potranno generalmente introdurre dall'estero verso il pagamento del dazio d'entrata di lire 35. 70 per quintale metrico peso netto.

All'uscita tali pentole sono daziate con centesimi 20 per quintale metrico peso sporco.

Il daziato d'entrata degli oggetti suenunciati è circoscritto alle dogane principali ed alle dogane; il daziato d'uscita dei medesimi potrà aver luogo presso qualunque ufficio daziario.

Nel commercio dei suddetti articoli d'origine interna attraverso la linea daziaria intermedia verso l'Ungheria e la Transilvania si tratteranno le tavole di feltro e le pentole di getto secondo le misure di dazio stabilite sotto quelle rubriche della tariffa generale dei dazj e delle trigesime in cui i mentovati articoli sono compresi; il feltro incatramato però che serve di fodera alle ruotaje delle strade ferrate secondo la misura daziaria e trigesimale stabilita pel feltro per pulire.

Queste norme andranno in attività col giorno della presente pubblicazione.

(N.° 19.) *Per la prescrizione delle mancanze politiche e di polizia non si richiede la concorrenza dei requisiti enumerati nel § 274 della seconda parte del codice penale.*

1.° maggio 1841.

NOTIFICAZIONE.

In consonanza alla sovrana risoluzione 30 gennajo passato ed in seguito all'ossequiato dispaccio dell'eccelsa aulica cancelleria 17 febbrajo decorso, n.° 4104-271 si dichiara che per le mancanze politiche e di polizia, per le quali l'anteriore sovrana risoluzione 16 marzo 1833 pubblicata colla notificazione 1.° maggio susseguente, n.° 9221-1080 stabilisce la *prescrizione di tre mesi*, non si esige la concorrenza dei requisiti enumerati nel § 274 della seconda parte del codice penale.

(N.° 20.) *Spetta al giudizio criminale superiore il decidere se sia da aprirsi un' inquisizione criminale per un fatto per cui fosse già stata proferita sentenza in via politica.*

20 maggio 1841.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. si è degnata approvare con sovrana risoluzione 30 gennajo decorso che sia pubblicata anche nel regno lombardo-veneto la seguente disposizione già attivata nelle antiche provincie per decreto aulico 20 gennajo 1823.

« Un giudizio criminale inferiore non è autorizzato di aprire senz' altro l' inquisizione criminale e proferire sentenza criminale contro un delinquente per un fatto per cui fosse già stata proferita sentenza in via politica, ma in tale caso deve riferire al giudizio criminale superiore cui senza dirigersi all' autorità politica pel lievo della sentenza politica spetta di decidere e comunicare al giudice inferiore, se o meno sia ancora da aprirsi un' inquisizione criminale, ed in caso affermativo quale conto nella prolazione della sentenza criminale si abbia da fare di quella politica che per avventura fosse già stata eseguita. »

Tanto si porta a pubblica conoscenza in esecuzione all'ossequiato dispaccio dell'eccelsa cancelleria aulica 3 corrente, n.° 10649-965.

(N.° 21.) *Dichiarazione intorno alla prova del giuramento decisorio nelle cause vertenti contro le masse concorsuali.*

20 maggio 1841.

NOTIFICAZIONE.

Per togliere i dubbj occorsi relativamente alla prova del giuramento decisorio nelle cause vertenti contro le masse concorsuali, viene in conseguenza di veneratissima sovrana risoluzione del 6 marzo anno corrente dichiarato quanto segue:

Il diritto competente ad ogni parte litigante di deferire al suo avversario il giuramento decisorio, in quanto giusta il regolamento giudiziario sia ammissibile, non può essere negato al creditore di un debitore caduto in concorso.

Se all'oberato fu deferito il giuramento decisorio, il curatore della massa d'intelligenza colla delegazione dei creditori e giusta la determinazione della medesima dovrà dichiarare se il giuramento venga accettato ovvero riferito.

Se il giuramento dal curatore della massa accettato non viene prestato dall' oberato, avranno luogo le conseguenze legali che secondo il prescritto dal regolamento giudiziario vanno congiunte col difetto di prestazione del giuramento decisorio.

La qual dichiarazione si porta a comune intelligenza e notizia in adempimento degli ordini ricevuti coll' ossequiato aulico dispaccio 27 marzo suddetto, n.° 9606-1334.

(N.° 22.) *Schiarimento del § 434 della legge penale di finanza per le contravvenzioni ai regolamenti di posta.*

20 maggio 1841.

NOTIFICAZIONE.

In adempimento a venerato dispaccio 7 prossimo passato aprile, n.° 13347-515 dell' eccelsa imperiale regia camera aulica generale si reca a pubblica notizia quanto segue:

Non viene commessa una contravvenzione ai regolamenti di posta e non è quindi applicabile il § 434 della legge penale di finanza se chi viaggia in posta cessa di servirsi della posta medesima e continua il viaggio con un

altro mezzo di trasporto prima di essersi fermato 48 ore nel sito ove segue il cambio, o viceversa se chi viaggia con altro mezzo di trasporto si serve della posta avanti che spiri il termine preaccennato.

Fatta astrazione dal caso contemplato dal presente schiarimento di legge, può aver luogo una procedura penale di finanza allora soltanto che per l'ulteriore proseguimento del viaggio si facesse uso di un cambiamento di cavalli che è per sè vietato a termini del § 17 della legge postale 5 novembre 1837.

(N.° 23.) *La querela di turbato possesso può usarsi anche contro gli atti coi quali si turba o s' impedisce l' esercizio del diritto di decima.*

22 maggio 1841.

NOTIFICAZIONE.

Sul quesito, se per reprimere gl' impedimenti frapposti al continuato esercizio del diritto di decima possa usarsi della querela per turbato possesso disciplinata dalla notificazione 13 ottobre 1825, S. M. I. R. A., premessi i concerti fra i senati dell' imperiale regio supremo tribunale di giustizia e dell' imperiale regia

commissione aulica di legislazione, con sovrana veneratissima risoluzione 13 febbrajo 1841 si è degnata di approvare la seguente declaratoria:

Il diritto di decima esercitato sul fondo gravato è compreso fra i diritti contemplati dal § 2 della notificazione 13 ottobre 1825.

Gli atti coi quali si turba o s' impedisce l'esercizio di tale diritto danno luogo alla querela di turbato possesso disciplinata dalla notificazione suddetta.

In esecuzione degli ordini portati dall'ossequiato dispaccio dell' imperiale regia cancelleria aulica riunita 12 scaduto, n.° 10871 si reca a pubblica conoscenza la premessa veneratissima sovrana dichiarazione a comune intelligenza e direzione.

(N.° 24.) *Inscrizione dei contratti di locazione nei registri ordinarj delle ipoteche, ed applicazione della patente 17 giugno 1837 anche alle disdette di finita locazione di decime e di mulini ed altri opificj natanti.*

29 maggio 1841.

NOTIFICAZIONE.

Per togliere nel regno lombardo-veneto i dubbj insorti relativamente all' inscrizione dei

contratti di locazione ne' libri pubblici ed al-l'applicazione della patente 17 giugno 1837 sulla disdetta dei medesimi, S. M. I. e R. si è degnata di dichiarare mediante sovrana risoluzione 23 marzo anno corrente quanto segue:

1.° L'inscrizione del contratto di locazione e del pagamento anticipato della mercede ne' libri pubblici contemplata dai §§ 1095 e 1102 del codice civile può nel regno lombardo-veneto farsi ne' registri ordinarj delle ipoteche cogli effetti stabiliti nei §§ 1095, 1102, 1120 e 1121 del codice medesimo.

2.° Le prescrizioni della patente del 17 giugno 1837 debbono osservarsi anche riguardo alle disdette di finita locazione di decime e di mulini ed altri opificj natanti.

La premessa sovrana risoluzione viene portata a pubblica notizia in adempimento di ossequiato dispaccio dell' imp. regia cancelleria aulica riunita 18 scaduto, n.° 12265-1149.

(N.° 25.)

10 giugno 1840.

N.° 18540-756.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI VENEZIA.

NOTIFICAZIONE

sul trattamento dell' olio d' oliva prodotto nella Dalmazia, nell' Istria e nel Quarnero riguardo all' introduzione a traverso della linea doganale delle provincie venete ed al deposito in Venezia.

Per la continuazione del trattamento daziario dell'olio d'oliva della Dalmazia, dell'Istria e delle isole del Quarnero, nell'introduzione del quale entro il territorio doganale la tariffa dei dazj di entrata e di uscita promulgatasi il 20 agosto 1839 accorda un dazio più favorevole di quello stabilito per l'olio d'oliva proveniente dall'estero, l'eccelsa imp. regia aulica camera generale ha disposto con ossequiato decreto 30 settembre 1840, n.° 36215-2485 che abbiano ad essere pubblicate le seguenti determinazioni:

§ 1. L'olio dalmato od istriano, non meno che quello delle isole del Quarnero per godere il beneficio del dazio speciale può essere

introdotto unicamente pei porti di Venezia, di Chioggia o di Falconera, e dichiararsi agli uffizj doganali dei porti stessi, i soli abilitati alla concessione del trattamento di favore.

§ 2. In Venezia tale facoltà viene demandata alla dogana principale nell'isola di S. Giorgio, ed è pur sotto la dipendenza della dogana stessa e sotto l'osservanza di apposite cautele conceduto nel porto franco di Venezia il deposito di detti olj in magazzini privati, nei quali preservano l'originale loro nazionalità per essere successivamente ammessi al trattamento di favore all'atto della loro introduzione nel territorio doganale.

§ 3. Restano ferme le determinazioni della notificazione 31 maggio 1830 e 30 marzo 1832 di questo governo, e così pure quelle in corrispondenza pubblicate dagl'imperiali regj governi della Dalmazia e del Litorale, che stabiliscono le condizioni che devono concorrere perchè si possa accordare il trattamento di favore agli olj dell'Istria, delle isole del Quarnero e della Dalmazia. Oltre di che si aggiungono le seguenti norme in particolare per il porto franco di Venezia.

§ 4. Ogni capitano o padrone di barca, il quale voglia scaricare nel territorio del porto franco olio dell'origine suindicata per indi introdurlo in tutto od in parte nel territorio

doganale verso pagamento del dazio speciale stabilito per tale prodotto, dovrà, terminate che sieno le pratiche dell'uffizio del porto, presentare il carico all'imperiale regia dogana di S. Giorgio e consegnare a questa, oltre i certificati d'origine e la bolletta d'uscita dell'ufficio doganale della Dalmazia e del Quarnero, una speciale *notificazione in iscritto* in doppio conforme esemplare sopra l'olio per cui egli desidera l'applicazione del dazio di favore sia nello stesso, sia in un altro porto. Non è d'uopo di produrre tale notifica, qualora viene presentata la regolare dichiarazione della merce pel daziato d'entrata.

§ 5. La notificazione (§ 4) dovrà essere fatta a norma delle disposizioni vigenti per i manifesti di carico (§ 35 del regolamento sulle dogane e privative di stato, e § 9 delle norme 31 gennajo 1836).

Nella medesima sarà particolarmente indicato,

1.° Se l'olio da sbarcarsi sia destinato ad essere immediatamente spedito altrove nei recipienti ordinarj od in nuovi; ovvero se ed in quali recipienti abbia ad essere depositato nei magazzini doganali od in magazzini privati;

2.° Il nome della persona o persone cui l'olio è diretto;

3.° Il numero dei recipienti destinati ad ogni singolo direttario, ed il loro peso o la loro capacità;

4.° Qualora l'olio vuolsi depositare in magazzini privati, il numero della casa ed il nome della strada;

5.° Un elenco dei certificati d'origine e delle bollette su cui si appoggia l'applicazione del dazio di favore.

§ 6. Ove il capitano o padrone di barca sappia bensì che l'olio caricato sia destinato per l'introduzione nel territorio doganale verso dazio di favore, ma non possa all'atto della prima notifica dell'approdo indicare i direttarj e l'ulteriore destinazione del genere colla perfezione ed esattezza richiesta per la compilazione della notificazione (§ 5), in tal caso egli potrà riservarsi di completare successivamente la notificazione negli anzidetti rapporti, e riguardo al termine da concedersi per tale completazione si applicherà il § 10 delle norme per l'esecuzione del regolamento sulle dogane e privative dello stato.

§ 7. La dogana esaminerà i ricapiti presentati, e qualora li trovi in regola disporrà lo sbarco e la visita dell'olio per mezzo degli impiegati. Ove per altro si scoprissero delle essenziali difficoltà che si opponessero all'applicazione del dazio di favore, la dogana indicherà tali difficoltà alla parte coll'aggiunta che non si può far luogo al favore, e con richiamo della prescrizione che lo esclude. In

conformità al § 121 del regolamento sulle dogane e privative dello stato resta libero alla parte di ricorrere all'imp. regia intendenza di finanza per l'applicazione del dazio di favore e d'instare che fino alla decisione l'olio sia depositato in un magazzino privato sotto chiave d'uffizio, oppure nel magazzino d'uffizio.

§ 8. Gl'impiegati destinati alla visita del carico si recano a bordo del bastimento ed eseguiscono colà prima dello sbarco ed in presenza del capitano o padrone la visita *esterna* a norma del § 84, lett. *a, b* del regolamento sulle dogane e privative dello stato; finita questa pratica d'uffizio, deve aver luogo lo sbarco dell'olio in presenza di detti impiegati.

§ 9. Sbarcato l'olio, gl'impiegati destinati lo assoggettano alla visita *interna* a norma dei §§ 86, 87, 88 e 89 del regolamento sulle dogane e privative dello stato.

§ 10. Se dall'eseguita pratica d'uffizio emersero indizj d'una contravvenzione di finanza, sarà proceduto a norma della legge penale per tali contravvenzioni con riguardo alla notificazione del governo della Dalmazia 29 marzo 1837, n.° 5057-1616 e di quelle del Litorale 8 aprile 1837, n.° 1659, 1.° luglio 1837, n.° 12853, e saranno applicate le punizioni stabilite colla suddetta legge penale.

§ 11. Se l'olio non è destinato al deposito in magazzini privati, si procederà secondo le norme generali, sia per l'introduzione nel territorio doganale, sia per il deposito nei magazzini d'uffizio, e l'olio potrà essere travasato in altri recipienti colle cautele di metodo.

§ 12. Il deposito in un magazzino privato può aver luogo soltanto nel caso che il magazzino è ben custodito ed in tale condizione che mediante la doppia chiave d'uffizio si ottenga la sicurezza che non succeda un qualche cambio dell'olio da depositarsi, oppure che le tine nelle quali vuolsi travasare l'olio permettano l'apposizione del suggello d'uffizio in modo che dia sicurezza.

Concorrendo tutti questi requisiti, e verificata che sia la visita interna (§ 9), l'olio sarà trasportato nel magazzino privato sotto scorta della guardia di finanza non meno che d'un ricapito di legittimazione (licenza di scarico), ed ivi o resterà nei recipienti originarj sino a che sarà spedito altrove, o potrà essere in presenza di un impiegato della dogana travasato in altre botti, oppure nei tini; in tutti e tre i casi sarà posto sotto suggello o sotto doppia chiave d'uffizio, qualora la dogana non trovi di prescindere da tale cautela secondo le istruzioni ad essa date e nei casi in quelle preveduti. Non si esige alcuna competenza per il suggello d'uffizio.

§ 13. All' uopo della spedizione entro il territorio doganale dell' olio depositato nel magazzino privato, o di una parte del medesimo dev' essere rassegnata alla dogana principale di S. Giorgio una dichiarazione con tutti gli estremi voluti dal § 60 del regolamento sulle dogane e privative dello stato, nella quale sarà da aggiungersi che l' olio deriva dal magazzino privato . . . . (che si dovrà indicare specialmente), per ottenere l' ingresso nel quale fu riconosciuto a norma di legge d' origine dell' Istria o Dalmazia, e nella quale sarà inoltre da specificarsi se l' olio

a) va ad essere spedito negli stessi recipienti in cui viene custodito nel magazzino, ovvero

b) travasato in altri recipienti.

Se nel primo di questi casi *a*) i recipienti si trovano sotto suggello d' uffizio, ed il magazzino non è posto sotto chiave d' uffizio, allora il dichiarante deve insieme alla dichiarazione far trasportare l' olio alla dogana di S. Giorgio.

In tutti gli altri casi viene spedito un impiegato della dogana per l' aprimento del magazzino posto sotto chiave d' uffizio e pel lievo del suggello d' uffizio, e per la sorveglianza sul travasamento nei recipienti destinati al trasporto. Quest' impiegato coll' assistenza

di un individuo della guardia di finanza eseguisce le pratiche affidategli e dispone che l'olio sotto scorta della guardia di finanza sia trasportato alla dogana nei recipienti destinati alla spedizione.

§ 14. Quando l'olio deposto in un magazzino privato oppure una parte del medesimo

1.° vuolsi estrarre dal magazzino per il consumo nel porto franco o per la spedizione all'estero, ovvero

2.° vuolsi trasportare in un altro magazzino privato colla riserva del trattamento con dazio di favore, allora pure dev'essere rassegnata la dichiarazione alla dogana di S. Giorgio sia a voce, sia in iscritto, e tanto riguardo al concepimento della medesima, quanto riguardo all'ulteriore procedimento dev'essere osservato il disposto dal § 13, colla modificazione per altro che l'olio da estrarsi dal magazzino dovrà essere trasportato alla dogana soltanto nel caso che la dogana lo esiga espressamente.

Se l'olio è destinato per il consumo nel porto franco o per l'estero, e sui recipienti si trovano dei suggelli, questi sono da levarsi presso la dogana venendo a questa trasportato l'olio, od altrimenti dall'impiegato destinato alle pratiche d'uffizio.

Se all' incoutro l' olio si trasporta in un altro magazzino privato colla riserva del trattamento di favore, è da applicarsi pienamente il § 12.

§ 15. Se chi tiene un magazzino in cui è depositato dell' olio desidera di fare un travasamento nel magazzino stesso fuori del tempo del deposito o dell' estrazione, egli è obbligato a farne la dichiarazione a norma del § 14. L' olio travasato che resta sotto chiave o suggello d' uffizio non occorre che sia trasportato alla dogana.

§ 16. Il peso netto dell' olio sarà rilevato soltanto quando l' olio

1.° viene custodito in tine, o quando

2.° nei magazzini privati viene travasato da un recipiente in uno o più altri.

La verificazione del peso netto può farsi

a) col pesare i recipienti vuoti e sottrarre il loro peso dal peso sporco;

b) col misurare la capacità dei recipienti occupativi dall'olio destinato ad essere estratto, qualora i recipienti siano però tali da ammettere un' esatta bacchettazione;

c) mediante misurazione dell'olio con una sagoma (misura di capacità) d'uffizio nell'atto di travasarlo.

Applicandosi le due ultime maniere di rilevamento, si calcola il peso netto secondo

il peso che dietro l'esperienza corrisponde alla rilevata quantità dell' olio.

§ 17. I magazzini, nei quali si depositano olj della Dalmazia e dell' Istria colla riserva di partecipare del favore daziario, vengono posti sotto la sorveglianza (controlleria) d'uffizio, e sono ai medesimi applicabili le prescrizioni dei regolamenti e norme doganali in vigore per gli esercizj soggetti a controlleria.

(N.° 26.)

15 giugno 1841.

NOTIFICAZIONE

sul trattamento delle obbligazioni erariali degli stati della Carniola al 5 *e* 4 *per* 100 *estratte il* 1.° *maggio* 1841 *nella serie* 413.

In seguito al dispaccio dell'imp. regia camera aulica generale del 2 maggio pross.° pass.° ed in relazione alla governativa notificazione del 29 ottobre 1829 si deduce a pubblica notizia:

§ 1.° Delle obbligazioni estratte a sorte il 1.° maggio 1841 e che sono suddivise nella serie 413 come segue:

Obbligazioni erariali degli stati della Carniola al 4 per 100 dal n.° 9912 sino al n.° 10117.

Obbligazioni erariali degli stati della Carniola al 4 per 100.

Per le somministrazioni fatte nell'anno 1789 dal n.° 155 al n.° 706.

Per le somministrazioni fatte nell'anno 1790 dal n.° 275 al n.° 648.

Per le somministrazioni fatte nell'anno 1795 sino all'anno 1801 dal n.° 45 al n.° 7799.

Obbligazioni erariali degli stati della Carniola al 5 per 100, cioè:

Antiche dal n.° 2 al n.° 1349.

Gratificate dal n.° 3 al n.° 1176.

Non gratificate dal n.° 4 al n.° 427, indi per gl' imprestiti in tempo di guerra dal n.° 3 al n.° 2246;

si restituiranno ai creditori i capitali al 5 per 100 col valore nominale del capitale in contanti in moneta di convenzione, ed in vece le obbligazioni al 4 per 100 comprese in questa serie verranno concambiate, secondo le determinazioni della sovrana patente 21 marzo 1818, con nuove obbligazioni dello stato portanti l'interesse del 4 per 100 in moneta di convenzione.

§ 2.° Il pagamento dei capitali al 5 per 100 estratti a sorte incomincerà col 1.° luglio 1841 e verrà eseguito dalla cassa filiale di credito in Lubiana, alla quale sono da presentarsi le obbligazioni estratte a sorte.

§ 3.° Colla restituzione del capitale verranno pagati gl' interessi al medesimo inerenti, cioè sino al 1.° maggio prossimo passato al 2 $\frac{1}{2}$ per 100 in valuta di Vienna; pei mesi di maggio e di giugno 1841 all' incontro gl' interessi originarj al 5 per 100 in moneta di convenzione.

§ 4.° Per le obbligazioni colpite da sequestro, divieto o da qualunque altra prenotazione si dovrà riportare lo svincolo prima del pagamento del capitale da quell' autorità che ha ordinato il sequestro, divieto o la prenotazione.

§ 5.° Nel pagamento del capitale di obbligazioni che sono intestate a fondi, chiese, conventi, fondazioni, istituti pubblici ed altre corporazioni sono applicabili le norme prescritte per la voltura di simili obbligazioni.

§ 6.° Il concambio delle obbligazioni erariali degli stati della Carniola al 4 per 100 sortite nell' estrazione con nuove obbligazioni dello stato avrà egualmente luogo presso la cassa filiale di credito in Lubiana.

§ 7.° Gl' interessi delle nuove obbligazioni dello stato in moneta di convenzione decorrono dal 1.° maggio 1841, e gl' interessi delle anteriori obbligazioni arretrati sino allora in valuta di Vienna saranno soddisfatti all' atto del concambio delle obbligazioni.

§ 8.° È nella facoltà dei possessori di quelle obbligazioni, per le quali il pagamento degli interessi è devoluto ad un'altra cassa di credito, di ottenere il pagamento del capitale e rispettivamente il concambio delle obbligazioni presso la cassa filiale di credito in Lubiana, oppure presso quella cassa di credito dalla quale hanno finora riscossi gl'interessi. In quest' ultimo caso saranno da prodursi le obbligazioni estratte a sorte presso la medesima cassa di credito.

(N.° 27.) *Fondazione di un priorato lombardo-veneto dell' ordine cavalleresco dei Gioanniti.*

NOI FERDINANDO I.°

per la grazia di Dio

IMPERATORE D'AUSTRIA,

Re d' Ungheria e di Boemia, quinto di questo nome; Re di Lombardia e Venezia, della Dalmazia, Croazia, Schiavonia, Galizia, Lodomiria ed Illiria; Arciduca d'Austria; Duca di Lorena, di Salisburgo, di Stiria, Carinzia, Carniola, dell'Alta e Bassa Slesia; Gran Principe di Transilvania; Margravio di Moravia; Conte Principesco di Habsburg e del Tirolo, ecc. ecc.

Dichiariamo per noi, eredi e successori quanto segue:

Fu sempre particolar sollecitudine di S. M. l' augusto nostro genitore l' imperatore Francesco I.° di gloriosa memoria quella di proteggere e sostenere possibilmente il sacro ordine cavalleresco di S. Giovanni di Gerusalemme, che durante la sua lunga esistenza si è reso cotanto benemerito ad una gran parte dell' Europa, ed ebbe a soggiacere per le disgustose vicissitudini dei tempi.

Animati noi pure da questi sentimenti e convinti che l'istituzione di detto ordine nel nostro regno lombardo-veneto debba riuscire utile e gradita a quella nobiltà, ci siamo compiaciuti di aderire alla domanda umiliataci dal luogotenente del gran maestro, Balío Carlo Candida, e di accordare che venga istituito un apposito priorato lombardo-veneto dell'ordine dei Gioanniti; ed essendo nostra graziosa intenzione che questo priorato venga effettivamente attivato, ordiniamo col presente quanto segue:

I. Per fondazione di un tale priorato è stabilita l'antica chiesa dell'ordine dei Gioanniti col locale altra volta del priorato, situati in Venezia in parrocchia di S. Francesco della Vigna, nel circondario di S. Antonio (civici n.i 3772 e 3252, e n.° 9204 del provvisorio catasto censuario); questa chiesa e questo locale devono quindi costituire una proprietà dell'ordine, e perciò verrà dal pubblico tesoro prestato alla cassa d'ammortizzazione del monte lombardo-veneto il competente indennizzo.

II. È nostro sovrano volere che il gran priore *pro tempore* dell'ordine suddetto, dal giorno in cui verrà da noi o dai nostri successori approvata la nomina, e per tutto il tempo in cui resterà in possesso della commenda del priorato, debba ricevere una dotazione di annui

fiorini duemila moneta di convenzione, che gli verrà corrisposta dal tesoro dello stato in rate mensuali anticipate, verso quitanza regolare.

III. Concediamo in pari tempo a quelle famiglie nobili del nostro regno lombardo-veneto che sono disposte a fondare commende di quest' ordine, che possano mettersi in corrispondenza coi preposti dell' ordine stesso per tutti quei patti che venissero da esso richiesti; e noi ci dichiariamo benignamente inclinati a non ricusare senza speciali motivi la sovrana nostra approvazione a quelle convenzioni preparate per essere stipulate, e ciò al fine di dare a poco a poco maggior lustro al priorato da noi fondato.

IV. Ordiniamo che i soli sudditi austriaci possano venire scelti al priorato dell' ordine, e riserviamo espressamente colla presente il diritto a noi ed ai nostri successori di approvare o di rigettare la fatta scelta, nel qual ultimo caso ogni nuova elezione dovrà sempre dipendere dalla sovrana nostra sanzione o da quella dei nostri successori. Del resto s' intende già da sè che tutte le ordinanze speciali relative all' ordine dei Gioanniti, che furono pubblicate finora o che venissero in seguito emanate da noi o dai nostri successori, devono essere scrupolosamente osservate.

V. È nostro sovrano volere che per maggior sicurezza della sua proprietà l'ordine dei Gioanniti venga inscritto sui pubblici libri del competente uffizio in base alla presente patente di fondazione, come proprietario della sopra menzionata chiesa e del locale dell' *ex*-priorato.

Affinchè tutte le determinazioni finora riportate debbano in ogni tempo venire inviolabilmente osservate, abbiamo ordinato di estendere questa patente di fondazione in due originali, entrambi da noi sottoscritti, dei quali un esemplare dovrà essere conservato nella registratura del nostro governo di Venezia, e l'altro venir consegnato al gran priore dell'ordine da noi nominato.

Dato e sottoscritto col mezzo del caro e fedel nostro Antonio Federico conte Mittrowsky di Mittrowiz e Nemischl, signore di Wiesenberg in Moravia, cavaliere del toson d'oro, gran croce e cancelliere dell'imperiale ordine austriaco di Leopoldo, balío onorario e gran croce del sovrano ordine di S. Giovanni di Gerusalemme, nostro consigliere intimo attuale e ciambellano, supremo cancelliere della cancelleria aulica riunita, presidente della commissione aulica degli studj, membro onorario di varie società scientifiche, ecc. ecc. nella nostra imperiale capitale e residenza di Vienna

il cinque del mese di gennajo dell'anno mille ottocento quarantuno dell'era cristiana, sesto dei nostri regni.

FERDINANDO *m. p.* (L. S.)

ANTONIO FEDERICO CONTE MITTROWSKY DI MITTROWIZ E NEMISCHL,
Supremo Cancelliere.

CARLO CONTE D'INZAGHI, *Cancelliere Aulico.*

FRANCESCO BARONE DI PILLERSDORFF, *Cancelliere.*

GIOVANNI LIMBECK BARONE DI LILIENAU, *Vicecancelliere.*

Per espresso ordine di S. M. I. R. Ap.,
FRANCESCO CAV. DI NADHERNY,
Consigliere Aulico.

PARTE SECONDA.

CIRCOLARI

E

DISPOSIZIONI VARIE

DI MASSIMA

PUBBLICATE

dal 1.° gennajo al 30 giugno 1841.

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI
CONTENUTI NELLA PRESENTE SECONDA PARTE
dal 1.° gennajo al 30 giugno 1841.

AVVERTENZA.

La serie delle disposizioni emanate per l'esecuzione ed a schiarimento della nuova legge sul bollo e sulle tasse 27 gennajo 1840 verrà completata nel secondo volume del corrente anno 1841 per l'intervallo decorso a tutto l'anno medesimo.

APPENDICE

ALLA PARTE II DEL VOL. II 1840.

(N.° 1.) *Misure dirette a facilitare le operazioni relative alla leva militare.*

N.° 40323-3638. G. L. CIRCOLARE.
Milano, 14 novembre 1840.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L'eccelsa imperiale regia cancelleria aulica riunita partecipando allo scrivente governo con ossequiato dispaccio 29 pross.° pass.° ottobre, n.° 33051-1749 di avere ritenuto ad intelligenza il rapporto rassegnatole dal governo medesimo sul risultato finale della leva militare del corrente anno, si è poi degnata, in vista del rappresentatole bisogno di far luogo ad alcuni provvedimenti onde facilitare sempre più per l'avvenire le operazioni relative alla detta leva, di emettere le seguenti dichiarazioni:

« Relativamente alla riproposta aggregazione
» di diversi piccoli comuni, onde facilitare il
» saldo dell'annuo contingente, si osserva al

» governo, essersene già fatto soggetto di umi-
» lissima consulta a S. M. e doversi quindi at-
» tendere in proposito le sovrane risoluzioni.
» All'oggetto di possibilmente impedire i
» cambiamenti di domicilio che hanno frequen-
» temente luogo nella mira di sottrarsi alla co-
» scrizione, la cancelleria aulica riunita, avuto
» riguardo alle ripetute rappresentanze fatte
» in proposito dai governi, d'accordo coll'im-
» periale regio consiglio aulico di guerra, ap-
» prova che venga attivata *in via provvisoria*
» la misura già proposta a S. M. nella con-
» sulta rassegnatale intorno alle modificazioni
» della patente di coscrizione 1820 e per la
» quale il domicilio contemplato al § 9 della
» patente stessa deve aver durato almeno un
» anno nel luogo della nuova dimora a fine
» di essere valido per gli effetti di coscrizio-
» ne; altrimenti il coscritto è a ritenersi ap-
» partenente a quel comune in cui ebbe l'ul-
» timo domicilio, e si deve inoltre debitamente
» comprovare il cambiamento di domicilio me-
» diante certificato del comune che il coscritto
» abbandona, e di quello in cui egli passa a
» stabilirsi. »

Ciò si comunica a cotesta imp. regia dele-
gazione provinciale per sua notizia e norma
nei contingibili casi di controverso domicilio
coscrizionario, con incarico di renderne in-
teso il pubblico mediante avviso.

Si partecipa poi a cotesta medesima delegazione provinciale per notizia che la prelodata eccelsa aulica cancelleria si è parimente degnata di prendere i concerti coll' imperiale regio consiglio aulico di guerra, affinchè per l'avvenire la cifra totale del contingente militare annuo assegnato al regno lombardo-veneto venga comunicata ai governi rispettivi abbastanza in tempo perchè il riparto del contingente stesso sulle singole provincie e sui comuni possa effettuarsi prima che le commissioni provinciali e distrettuali di leva procedano alla rettifica delle liste generali di classificazione.

PARTE SECONDA.

(N.° 2.) *Dilucidazione del vicereale decreto 12 dicembre 1840 concernente alcune facilitazioni per la bollatura e pel compimento del bollo agli scritti e documenti.*

N.° 31528–6434. M. C. V. CIRCOLARE.

Venezia, 2 gennajo 1841.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Ad opportuna notizia e norma di cotesto imperiale regio ufficio si accompagna la copia del dispaccio diretto da S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè al magistrato camerale lombardo a dilucidazione del suo precedente 5 dicembre n.° 13367 già comunicato col decreto n.° 29914–6072 del 12 dicembre prossimo passato.

Al n.° 31528-6434.

Copia di decreto di S. A. I. l'arciduca vicerè diretto all'imperiale regio Magistrato camerale lombardo in data 26 *dicembre* 1840, *n.°* $\frac{13976}{V.R.}$

Nei casi nei quali per mancanza di adequati bolli di compimento non possa mandarsi ad effetto la facilitazione portata dal n.° 2 del mio decreto 5 andante, n.° 13367, la parte dovrà presentare un nuovo foglio di carta in bianco per l'apposizione del bollo che fosse prescritto dalla sovrana patente 27 gennajo 1840, pagando la differenza che passa fra l'importo del primo bollo illegale e quello del secondo. Si ammetteranno poi a tale concambio anche per quanto concerne il n.° 3 del citato mio decreto tutti quegli atti che furono stesi negli ultimi sette giorni prima della loro esibizione e che non avranno subita ancora veruna manipolazione d'ufficio. S'intende nel resto da sè che queste agevolezze risguardano soltanto gli scritti estragiudiziali, come saviamente il magistrato camerale ha potuto supporre nel rapporto 19 andante, n.° 20872-4051, essendo poi estraneo agli uffici del bollo d'occuparsi de' vizj intrinseci che potessero avere i detti scritti, i quali non isfuggiranno alle autorità ed agli uffici cui ne è destinata la presentazione.

Firmat. RANIERI.

Copia di decreto 12 dicembre 1840, n.° 29914-6072 dell' imperiale regio Magistrato camerale di Venezia diretto agli Uffici da esso dipendenti.

A rendere più facile l' esecuzione e l' osservanza della sovrana patente 27 gennajo 1840 sul bollo e sulle tasse, e per ovviare aggravio maggiore ai privati in caso di propria inavvertenza, S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè con venerato dispaccio 5 dicembre corrente, n.° $\frac{13367}{V.R.}$ ha ordinato quanto segue:

1.° Gli uffici del bollo in analogia al § 75 non dovranno ricusare la competente bollatura

a) a quegli scritti o documenti non compresi fra le esenzioni del § 64 ed eretti in epoca in cui non andavano soggetti a bollo, quando dovessero essere prodotti per allegati nelle suppliche;

b) alle suppliche stese dalle parti, ma non ancora firmate, che perciò non potrebbero considerarsi come atti compiuti ed obbligati a portare un bollo, § 90.

2.° Ove le dette suppliche anche sottoscritte recassero un bollo minore del voluto, e fossero quindi non ha guari state ricusate dai protocolli, gli uffici del bollo potranno applicarvi altro bollo, il cui importo formi col già pagato il valore di quello che in origine vi si avrebbe dovuto attribuire.

3.° Che se le parti presentassero scritti, quietanze o documenti di recentissima data, e dalla cassa ed uffici alle medesime ritornati perchè stesi irregolarmente o recanti un bollo illegale, e dalle quali constarebbe che non si fosse maliziosamente contra operato alla legge, dovrà loro permettersi in analogia del § 90 di rimediarvi coll' esibire all' ufficio del bollo altro simile scritto, quitanza o

documento steso regolarmente sopra foglio non bollato, affinchè vi venga apposta la competente bollatura, pagando esse ove occorra la differenza fra il primo bollo ed il secondo, e lasciando al detto ufficio l'atto munito del primo bollo in prova di aver per tal modo soddisfatta l'intera somma dalla legge stabilita.

Della superiore determinazione vengono istruite per loro norma le intendenze e l'ufficio centrale del bollo carta, e si dà comunicazione alla ragioneria centrale per sua conoscenza.

(N.° 3.) *I professori addetti ai licei del regno lombardo-veneto che vengono promossi ad una delle due università del regno medesimo, per rispetto al rango ed al soldo tengono dietro ai professori già impiegati nelle dette università.*

N.° 45212-5848. G. L. CIRCOLARE.
Milano, 5 gennajo 1841.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Sopra rappresentanza dei professori dell'imperiale regia università di Padova, S. M. I. R. A. con venerata sovrana risoluzione 17 novembre u.° s.° partecipata da S. A. I. R. il serenissimo arciduca vicerè mediante ossequiato rescritto 15 dicembre p.° p.°, n.° $\frac{13440}{V.R.}$ si è degnata di ordinare che senza reazione sui casi passati i professori addetti ai licei del regno lombardo-veneto, qualora venissero promossi ad una delle due università del regno medesimo, per riguardo al rango ed al soldo terranno dietro ai professori già impiegati nelle stesse università.

È incaricata cotesta delegazione di darne partecipazione alla direzione dell' imp. regio liceo per conveniente intelligenza e per le ulteriori comunicazioni.

(N.° 4.) *Si richiama che è determinata in due centesimi la tassa del bollo da applicarsi a diverse manifatture di cotone.*

N.° 31549-5112. M. C. V. CIRCOLARE.
Venezia, 7 gennajo 1841.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Venne dalla ragioneria centrale rimarcato il deforme contegno delle venete dogane nell'applicazione delle laminette alle manifatture di cotone, mentre alcune esigono centesimi quattro pel bollo apposto a ciascun pajo di calze, a ciascuna berretta ed ai singoli scialli di cotone, ed altre in vece esigono soltanto centesimi due; talune ritengono per ritagli anche quelli che giungono alle 50 braccia, purchè non sieno pezze intiere, ed esigono centesimi due, mentre qualche altra all'opposto esige per tale bracciatura centesimi quattro, e ritiene per ritagli quelli unicamente di due o tre braccia.

A togliere ogni differenza si dichiara che, inerentemente al prescritto dalla governativa notificazione 2 luglio 1839, ad ogni fazzoletto o sciallo, ad ogni pajo di calze ed a cadauna berretta va applicata come ai ritagli la tassa

di centesimi due, e che per ritaglio si deve intendere quello che non passa le cinque o sei braccia al più.

Le intendenze daranno agli uffici ai quali può spettare le istruzioni per l'esecuzione opportuna.

(N.° 5.) *Sui titoli competenti ai conti mediatizzati dell' impero germanico.*

N.° 546-33. G. V. CIRCOLARE.
Venezia, 14 gennajo 1841.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali ed all' imp. regio Ufficio fiscale.

S. M. I. R. A. con venerata risoluzione del dì 27 settembre 1829 comunicata nell'aulico dispaccio 8 ottobre 1840, n.° 23352-3329 dell'imp. regia cancelleria riunita si compiacque d'ordinare che ai capi delle famiglie comitali mediatizzate del fu impero germanico, domiciliate nell'austriaca monarchia vengano dalle autorità (nelle comunicazioni che accadesse di fare alle stesse famiglie) usate nell' indirizzo ossia intestazione le seguenti voci aggettive al titolo di conte = *Erlauchtig-Hoch- und Wohlgeborner Graf* =, e nel contesto che sia alle medesime dato il titolo di *Erlaucht.*

Si avverte che le espressioni *Erlaucht* ed *Erlauchtig-Hoch Wohlgeborner Graf* = non possono essere tradotte in lingua italiana.

Seguono quì appiedi i nomi delle famiglie comitali mediatizzate domiciliate nella monarchia austriaca.

Tanto si partecipa a cotesto uffizio per opportuna notizia.

Elenco delle famiglie comitali mediatizzate.

Haarrach,
Kuefstein,
Schönborn-Buchheim,
Stadion,
Sternberg-Manderscheid,
Wurmbrand.

(N.° 6.) *Le quitanze degl' impiegati sugli assegni fissi per l' illuminazione dei locali d' ufficio sono esenti da bollo.*

N.° 1101-147. G. L. CIRCOLARE.
Milano, 16 gennajo 1841.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Sul dubbio stato promosso, se le quitanze degl' impiegati concernenti gli assegni fissi per l' illuminazione dei locali d'ufficio soggiacciono al bollo in forza della vigente legge sul bollo e sulle tasse, l'eccelsa imp. regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio del 14 prossimo passato dicembre, n.° 46399-4339 diretto all' imp. regio magistrato camerale si è degnata di emanare la seguente dichiarazione:

« Che le quitanze dei pubblici impiegati sui
» detti assegni, avuto riguardo al disposto
» nel § 67 della citata nuova legge, non sono
» da sottoporsi a *bollo*, giacchè gli assegni
» fissi rappresentano i materiali che vengono
» distribuiti onde possano aver luogo le ope-
» razioni d'ufficio, e quindi non sono da con-
» fondersi cogli emolumenti degl' impiegati. »

Tale superiore aulica dichiarazione si comunica a cotesta imp. regia delegazione provinciale ad opportuna sua intelligenza e norma.

(N.° 8.) *Procedimento da osservarsi per la vendita delle merci invenzionate.*

N.° 132-22. M. C. L. **Circolare.**

Milano, 20 gennajo 1841.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

In ossequio degli ordini abbassati con venerato dispaccio 17 dicembre p.° p.°, n.° 13476 di S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè, e nello scopo di assicurare la più esatta ed uniforme procedura per la vendita delle merci invenzionate secondo le prescrizioni in vigore in pendenza delle più precise determinazioni che venissero adottate su quest' oggetto dal supremo dicastero aulico, questo magistrato camerale ha disposto che debbano richiamarsi all' attenta osservanza di tutti gli uffici per l'immancabile adempimento le seguenti norme:

Stima.

1.° La determinazione del valore degli oggetti fermati per contravvenzioni di finanza o per l' esazione del dazio rispetto alle merci tariffate a valore deve farsi dagli stessi agenti di finanza impreteribilmente in tutti i casi riportati dal § 40 dell' istruzione di procedura,

ed anche a tenore del § 90 del regolamento sulle dogane e del § 70 n.° 7 e 8 dell'istruzione esecutiva.

2.° La verificazione del valore per mezzo di periti dovrà farsi soltanto negli altri casi (§ 39 dell' istruzione di procedura) od anche quando venga espressamente richiesta dalla parte, giusta il disposto in fine del succitato § 40 dell' istruzione di procedura, e secondo il § 91 del regolamento sulle dogane. = In caso che la verificazione del valore segua col mezzo di perito, dovrà redigersi il protocollo indicato al § 88 dell' istruzione di procedura modula 11 ed al § 70 n.° 6 dell' istruzione esecutiva modula 1.

3.° Nelle descrizioni del fatto il valore degli oggetti fermati dovrà indicarsi od a norma del § 40 dell' istruzione di procedura, o secondo le cognizioni che aver possono gl' inventori o gli uffici esecutivi che procedono od assistono alla stesa delle dette descrizioni, e questo valore sarà quello che si riporterà nel registro d' introito § 7 modula *A* della normale pel rendiconto delle pene pecuniarie.

4.° Ove poi occorra l' esecuzione formale della stima degli oggetti fermati nel corso dell' istituitasi procedura, dovrà ordinarsi dall' autorità inquirente ed eseguirsi alla presenza della medesima.

5.° Nel determinare il valore delle merci serviranno di norma i §§ 90 e 91 del regolamento sulle dogane (§ 45 dell'istruzione di procedura), e verrà poi osservato il disposto dai §§ 717 al 725 della legge penale.

VENDITA.

6.° La vendita delle merci ha luogo

a) Nel caso che non si paghi la multa alla quale la merce è affetta. Si vendono pure i mezzi ausiliarj delle contravvenzioni, ove ciò occorra, pel soddisfacimento della multa, osservate le prescrizioni della legge circa al rendere inservibili od a distruggere intieramente i detti mezzi di forma atta all' esecuzione od occultazione di contravvenzioni di finanza (legge penale §§ 165 e 893);

b) Quando gli oggetti fermati per contravvenzioni di finanza soggiacciono a corruzione od importano gravose spese di custodia sino al termine della procedura, e non ha luogo la loro consegna al proprietario giusta il § 557 della legge penale;

c) Nei casi indicati ai §§ 247 e 248 del regolamento, nei quali casi poi si osserva il disposto dal successivo § 252.

7.° Si procederà alla vendita coll'asta pubblica mediante stesa di regolare protocollo in conformità dei §§ 249 e 250 del regolamento

sulle dogane, osservate le ivi prescritte modalità per le notificazioni, affissioni, pubblicazioni ed intervento di pubblico funzionario.

L' affissione d'avviso d'asta sarà pure da farsi nei luoghi soliti del comune in cui deve seguire la vendita.

8.° Nell' avviso d'asta s'indicherà che le spese inerenti alla vendita ed alla consegna degli oggetti all' acquirente star dovranno a carico dell' acquirente medesimo; e questa disposizione, che l' esperienza ha dimostrata sommamente vantaggiosa, sarà regolarmente eseguita in modo che dal prodotto della vendita non risulti detratto, nei varj casi, che l' importo del dazio, l' importo della tassa di magazzinaggio, le spese di custodia e conservazione degli oggetti, le quali deduzioni dovranno specificarsi e giustificarsi esattamente.

9.° Nell' atto di autorizzare od ordinare la vendita l' autorità provinciale potrà e dovrà secondo i casi prescrivere che la delibera abbia ad essere vincolata alla preventiva sua approvazione.

10.° Ove nel luogo in cui trovasi la merce depositata, e se ne tenta la vendita, non si avessero proposizioni abbastanza soddisfacenti sia per intelligenza fra gli aspiranti, sia per altri motivi, si dovrà procedere ad un esperimento di alienazione in altro luogo (legge

penale § 557), provocate di volta in volta per parte dell'ufficio esecutivo le corrispondenti disposizioni dell'autorità provinciale.

Decretazione.

11.° Nei casi contemplati dal precedente § 6 lettera *c*) analogamente ai §§ 247 e 248 del regolamento la vendita delle merci deve decretarsi dal capo del rispettivo ufficio esecutivo.

12.° Deve pure nei luoghi in cui non risiede l'autorità provinciale decretarsi dal capo dell' ufficio esecutivo la vendita degli oggetti di una contravvenzione di finanza soggetti ad immediato guasto o deperimento, ed anche di difficile, pericolosa o troppo dispendiosa custodia, non meno che la vendita delle bestie fermate, sia come oggetto di contravvenzione, sia come mezzo ausiliario delle contravvenzioni medesime; e ciò quando dietro eccitamento la parte interessata non si presti a ritirarle contro il deposito o solida garanzia pel loro valore.

13.° Negli altri casi, tanto nel corso, come al termine della procedura, la vendita deve decretarsi dall'autorità provinciale, sia spontaneamente, sia dietro proposizione degli uffici esecutivi, e ciò anche analogamente al

disposto dall' aulica risoluzione 10 novembre 1829, n.° 33333-2910 riportata nell' ordinanza della cessata direzione per le dogane 28 gennajo 1830, n.° 1317-689.

Disposizione particolare.

14.° Gli oggetti fermati per contravvenzioni di finanza debbono gelosamente conservarsi e custodirsi presso gli uffici esecutivi cui vengono depositati, colle marche e sigilli appostivi all' atto della descrizione del fatto e del deposito, giusta il § 553 della legge penale ed il § 24 n.° 2 dell' istruzione di procedura, essendo assolutamente vietato ai detti uffici di manomettere in qualsiasi modo gli oggetti medesimi od i loro recipienti se non in concorso delle parti interessate e secondo le disposizioni dell' autorità provinciale.

(N.° 9.) *Nelle carte di spedizione e di acquisto dei tessuti di cotone e nelle relative dichiarazioni di controlleria deve continuarsi ad indicare la misura di lunghezza ed altezza dei tessuti medesimi.*

N.° 597-76. M. C. V. CIRCOLARE.

Venezia, 20 gennajo 1841.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Venne fatto il quesito, se dopo che colla tariffa attivatasi col 1.° settembre 1839 il dazio di entrata sui tessuti di cotone fu fissato secondo il peso, e non più secondo il valore, fosse più d'obbligo l'indicare nelle dichiarazioni che si fanno allo scopo di controlleria e nelle carte di spedizione e di acquisto la misura di lunghezza ed altezza dei tessuti medesimi. L'eccelsa camera aulica generale con suo riverito dispaccio 16 dicembre p.° p.°, n.° 48048-3235 ebbe a dichiarare in proposito quanto segue:

Il regolamento sulle dogane e privative dello stato, §§ 348 e 369, prescrive che nelle note di acquisto e di spedizione e nelle lettere di porto sugli oggetti sottoposti a controlleria

debba indicarsi la qualità e quantità delle merci secondo le denominazioni e misure sotto cui esse ordinariamente sogliono circolarsi in commercio. Da ciò ne deriva che per gli oggetti sottoposti a controlleria, i quali usualmente circolano secondo le misure di altezza e lunghezza, o secondo il numero delle pezze, debbansi indicare quelle misure e questo numero. Lo stesso vale anche per le dichiarazioni a voce od in iscritto colle quali queste merci vengono notificate agli uffici all'oggetto delle pratiche di controlleria, e per le carte di acquisto e di spedizione, mentre tali dichiarazioni e ricapiti d'ufficio tengono luogo delle note di acquisto e lettere di porto.

Il cambiamento avvenuto colla tariffa daziaria succitata nella base di percezione sulla quale deve verificarsi il daziato di entrata non potrebbe servire di appoggio alla supposizione che sia messa fuori di attività la suddetta prescrizione del regolamento sulle dogane e privative dello stato.

Secondo le notizie raccolte quasi generalmente in fatti si procede in modo che le parti dichiarano le misure di altezza e lunghezza ed il numero delle pezze, e che gli uffici indicano questi estremi nelle carte di spedizione e di acquisto. Ma per evitare qualunque dubbio o mala intelligenza viene ordinato d'istruire

gli uffici autorizzati alle pratiche di controlleria sull' osservanza della suespressa prescrizione, e di renderne pure avvertite le parti (qualora ciò occorresse) mediante un avviso da affiggersi presso gli uffici.

Riguardo all'indicazione del peso netto è da attenersi alle prescrizioni della circolare 16 ottobre 1839, n.° 27082 rilasciata in base dell'aulico dispaccio 11 settembre 1839, n.° 31479.

(N.° 10.) *Bollo delle carte di sicurezza pei forestieri che si rilasciano dalle regie delegazioni provinciali e dalla regia direzione generale di polizia.*

CIRCOLARE.

N.° 815-169. M. C. L. N.° 3666-809. M. C. V.

Milano, 24 gennajo 1841. Venezia, 19 febbrajo 1841.

Alle imp. regie Intendenze prov.li di finanza ed agli altri Uffici.

In seguito a consulta umiliata da questo magistrato camerale, l' eccelsa imperiale regia camera aulica generale col venerato dispaccio del giorno 28 dicembre prossimo passato, n.° 46242-4321 si è degnata di dichiarare, aver

trovata giusta l'opinione manifestata dallo stesso magistrato, che cioè le carte di sicurezza che vengono rilasciate ai forestieri dalle imperiali regie delegazioni provinciali e dalla imperiale regia direzione generale della polizia abbiano a sottoporsi al bollo giusta i §§ 60 e 61 della nuova legge sul bollo e sulle tasse, esentandole però dalla tassa di lir. 1, 15 che dapprima veniva per esse esatta.

Tale superiore dichiarazione viene comunicata a cotesto imperiale regio ufficio per sua intelligenza e norma.

(N.° 11.) *Rimane abolita la tassa di lir.* 1, 15 *per l'inscrizione dei protesti di cambio presso il tribunale mercantile.*

CIRCOLARE.

N.° 973–207. M. C. L. N.° 2046–453. M. C. V.
Milano, 24 gennajo 1841. Venezia, 30 gennajo 1841.

Alle imp. regie Intendenze prov.li di finanza ed altri Uffici.

L'eccelsa imperiale regia camera aulica generale in seguito ad interpellanza fatta dal magistrato camerale veneto coll'ossequiatissimo dispaccio del giorno 28 dicembre pross.° pass.°,

n.° 46497-4351 si è degnata di dichiarare « che la tassa di lir. 1, 15 che fino ad ora » esisteva costì per l' inscrizione dei protesti » di cambio presso il tribunale mercantile, » essendo una tassa giudiziale, non dovrà più » riscuotersi da che è in vigore la nuova legge » sul bollo e sulle tasse. »

Tale superiore dichiarazione viene portata a notizia di cotesto imperiale regio ufficio per sua intelligenza e norma, venendo incaricate le imperiali regie intendenze di passarne conforme comunicazione agli ufficiali e cancellieri tassatori nelle rispettive giurisdizioni.

(N.° 12.) *Trattamento da accordarsi ai periti incaricati dell' esame e giudizio di oggetti di fornitura delle guardie di confine e di finanza.*

N.° 1355-138. M. C. V. CIRCOLARE.
Venezia, 24 gennajo 1841.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Sopra un quesito stato proposto relativamente al trattamento da accordarsi ai periti che venissero incaricati dell' esame e giudizio di oggetti di fornitura tanto della guardia di

confine che di quella di finanza, l'eccelsa aulica camera generale ha dichiarato doversi attenere alle norme in proposito statuite coll'aulico dispaccio 2 gennajo 1839, n.° 36354–2493 comunicato a cotesta intendenza con decreto 22 febbrajo successivo, n.° 3958–616 III.° (*)

Tanto le si partecipa per opportuna di lei norma in seguito ad altro dispaccio della prefata eccelsa aulica camera 12 novembre p.° p.°, n.° 44282–3122, con incarico di darne notizia ai preposti dei dipendenti corpi di sorveglianza.

(N.° 13.) *Massime da seguirsi nel conferimento dei sussidj di educazione ai figli d'impiegati.*

N.° 3821–230. G. V. CIRCOLARE.

Venezia, 25 gennajo 1841.

Alla Congregazione centrale, alle imp. regie Delegazioni provinciali, all'imp. regio Fisco ed all'imp. regia Contabilità centrale.

Con ossequiato dispaccio 25 gennajo prossimo passato, n.° 725 S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè si compiacque di abbassare la risoluzione seguente:

(*) Vedi nella raccolta del governo di Milano la circolare 16 marzo 1839, n.° 9416-1072 inserita nel vol. I, p. II, p. 59.

« Nel mio decreto 3 giugno 1822, n.° 3908
» venne ordinato alla lettera *B* che nell' ac-
» cordare sussidj di educazione secondo le
» direttive austriache a figli di vedove, la
» pensione vedovile delle quali dovesse essere
» misurata sull' ultimo soldo del defunto loro
» marito, si osservasse inalterabilmente il prin-
» cipio che la pensione della vedova unita-
» mente ai sussidj di educazione di tutti i suoi
» figli non debba mai in complesso oltrepas-
» sare la metà del suddetto soldo, nè la somma
» di annui fiorini cinquecento quando il soldo
» stesso arrivasse a mille o più fiorini. »

Avendo la camera aulica generale notato in parecchie occasioni come siasi posto in obblio il suddetto principio, superando il *maximum* sovrindicato senza alcun riguardo al numero degli orfani qualificati pel conseguimento degli assegni di educazione, stabilendoli in una misura troppo larga e non proporzionata al rango ed al posto dei defunti genitori, ha trovato di determinare che nel conferimento dei suddetti assegni abbiasi in primo luogo ad avere contemplazione al rango ed al soldo del genitore, e che la concessione dell' intiero importo della metà dell' ultimo soldo di attività ovvero del *maximum* di fiorini cinquecento non sia da concedersi dalle autorità provinciali, tranne che nel caso in cui tra i figli non

provveduti quattro di essi non abbiano ancora raggiunta l'età normale, e siano per conseguenza qualificati per la concessione di un assegno di educazione.

In appendice adunque al decreto 10 giugno 1822, n.° 7840-2258 C. inserito nella collezione delle leggi e dei regolamenti (vol. X, par. I) si comunica la surriferita vicereale risoluzione onde voglia attenervisi nei contingibili casi avvenire.

(N.° 14.) *Sul bollo competente alle istanze ed agli allegati che si presentano agli uffici di revisione dei libri.*

N.° 1960-436. M. C. V. CIRCOLARE.

Venezia, 30 gennajo 1841.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Per opportuna norma di cotest' imperiale regia intendenza si comunicano le disposizioni seguenti emesse dall' eccelsa aulica camera in materia di bollo e partecipate dal governo dietro dispaccio del dicastero aulico di polizia e censura.

« Gl' imperiali regj uffizj di revisione de'
» libri sono autorità pubbliche, e valgono
» per essi le prescrizioni per le autorità pub-
» bliche ed uffizj che sono generalmente con-
» tenute nella nuova legge sul bollo e sulle
» tasse.

» Le istanze che vengono presentate a que-
» sti uffizj sono comunemente soggette al
» bollo, giusta i §§ 68 e 69, art. 3 e 70
» della legge sul bollo e sulle tasse per le
» provincie tedesche, e i §§ 51 e 52, art. 3
» e 53 della stessa legge per le provincie del
» regno lombardo-veneto.

» Gli allegati delle istanze e le spedizioni
» d'uffizio sono soggette al bollo dietro le
» prescrizioni dei §§ 68, 72, 73, 74 e 76
» della legge sul bollo e sulle tasse per le
» provincie tedesche, e dei §§ 51, 55, 56,
» 57, 58 e 59 della stessa legge per le pro-
» vincie del regno lombardo-veneto.

» Nell'atteggio con altre autorità ed uffizj
» pubblici sono esenti dal bollo gli uffizj di
» revisione de' libri pel disposto dal § 81,
» art. 3 della legge sul bollo e sulle tasse
» per le provincie tedesche, e dal § 64, art.
» 5 della stessa legge pel regno lombardo-
» veneto.

» Per gli atti privati stipulati da questi uf-
» fizj vale la prescrizione del § 84 della su

» nominata legge per le provincie tedesche,
» e del § 67 della stessa legge pel regno lom-
» bardo-veneto.

» I libri, eccettuati quelli contemplati al
» § 23 della già mentovata legge, vengano
» presentati come esibiti o come allegati di
» una istanza all'uffizio di revisione, non sono
» soggetti al bollo, non potendo essi formare
» soggetto della legge sul bollo e sulle tasse.

» I manoscritti quantunque non sieno libri,
» per la loro forma sono però, tanto per lo
» scopo cui tendono, quanto per il conte-
» nuto, da parificarsi ai libri stessi. »

(N.° 15.) *Prescrizioni intorno al modo di vendere i tronchi di strada abbandonati.*

N.° 1362–293. M. C. L. CIRCOLARE.

Milano, 1.° febbrajo 1841.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè con ossequiato dispaccio 22 gennajo 1841, n.° 672 ha trovato di ordinare che la vendita dei tronchi di strada abbandonati venga in ogni caso effettuata colle formalità prescritte all'asta pubblica, dichiarando utile del resto che alcuni fra i più prossimi possessori dei fondi vengano in tale occasione e quando l'affare non sia di troppo lieve entità prevenuti dell'asta, e che d'altronde quando particolari circostanze di luogo rendano utile al regio erario il prescindere dall'asta pubblica, abbiasi in ogni caso ad invocare la superiore sanatoria.

Tali rispettate vicereali determinazioni si rendono note a cotesta intendenza perchè esattamente vi si attenga nella conclusione di simili contratti che fosse incaricata di effettuare.

(N.° 16.) *Si richiama il divieto agl' impiegati presso le casse e le contabilità di credito d' immischiarsi in negoziazioni delle carte od effetti dello stato, nella cui manipolazione abbiano qualche ingerenza pei loro incumbenti d'ufficio.*

N.° 1560–227. M. C. L. CIRCOLARE.

Milano, 4 febbrajo 1841.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Da un aulico decreto in data 15 febbrajo 1797 stato anco nelle più antiche provincie della monarchia ripubblicato il 1.° settembre 1803 appare un espresso ordine sovrano, pel quale rinnovando la prescrizione già contenuta nell' istruzione d' ufficio, rimase stabilito che gl' impiegati presso le casse e le contabilità di credito, nessuno eccettuato, non possano, sotto pena dell' immediata destituzione, immischiarsi nè direttamente, nè indirettamente in negoziazioni delle carte od effetti dello stato, nella cui manipolazione hanno per le proprie incumbenze d' ufficio una qualche ingerenza.

Essendosi degnata S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè in vista di un occorso analogo caso d' ingiungere a questo magistrato camerale mediante ossequiato decreto 25 gennajo p.° p.°,

n.° 752 di far richiamare alla memoria di tutti gl' impiegati addetti ad uffici contabili od a casse la sovrana risoluzione su riportata, se ne rende consapevole cotesto imp. regio ufficio per propria norma ed intelligenza, commettendogli di diffidare analogamente tutti gl' impiegati posti sotto la sua dipendenza cui può essere in qualsiasi guisa applicabile la detta sovrana risoluzione, e di vegliare indi per sua parte con tutta accurátezza all'osservanza della medesima.

(N.° 17.) *Benefica disposizione in riguardo ai matrimonj contratti da individui dell' antica forz' armata di finanza passati in riforma.*

N.° 2329–345. M. C. V. CIRCOLARE.
Venezia, 5 febbrajo 1841.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Mediante veneratissima sovrana risoluzione 22 dicembre anno decorso si è degnata S. M. I. R. di graziosamente determinare che quei matrimonj seguiti nel tempo in cui gl' individui già appartenenti alla preesistita forz'armata di finanza e passati in riforma al momento

dell' organizzazione del nuovo corpo si trovarono anche dopo la cessazione dall' impiego nel godimento dei rispettivi stipendj di attività, in dipendenza delle altre precedenti sovrane risoluzioni 20 novembre 1830 e 23 febbrajo 1836 debbano considerarsi come se fossero stati celebrati durante il loro effettivo servigio attivo, onde far titolo, alla evenienza dei casi, al trattamento normale a favore delle vedove ed orfani loro.

Tanto si partecipa a cotest' imperiale regia intendenza in esecuzione dell' ossequiato dispaccio 31 dicembre 1840, n.° 68-7 dell' eccelsa imperiale regia aulica camera per ogni opportuna sua notizia e norma.

(N.° 18.) *Diritto di espropriazione competente alla società istituitasi per la costruzione dell' imperiale regia strada ferrata Ferdinandea.*

N.° 2657–2658. A. V. CIRCOLARE.

Venezia, 9 febbrajo 1841.

Alle imp. regie prime Istanze giudiziarie delle provincie venete.

Dietro autorizzazione avutane dall' eccelso senato lombardo-veneto dell' imperiale regio supremo tribunale di giustizia con aulico decreto 6 corrente, n.° 113, si partecipa per opportuna norma e direzione alle dipendenti prime istanze che la società istituitasi per la costruzione dell' imperiale regia strada ferrata Ferdinandea avendo già ottenuto per effetto della veneratissima sovrana risoluzione 7 aprile 1840 la definitiva approvazione per l'esecuzione di quest' impresa, è stata poi anco autorizzata, in ordine ai dispacci 15 agosto anno passato, n.° 24889 dell' eccelsa imperiale regia aulica cancelleria unita e 6 settembre successivo di S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè, d'usare, per l'oggetto di cui trattasi, del diritto di espropriazione anche in pendenza del rilascio della formale patente di privilegio.

(N.° 19.) *Bollo per le suppliche con cui dalle parti vengono fatte delle offerte per assunzione di forniture o trasporti, come pure per quelle dei contraenti dirette alle autorità risguardanti le loro obbligazioni di contratto.*

N.° 3035-676. M. C. V. CIRCOLARE.

Venezia, 17 febbrajo 1841.

Agli Uffici da esso dipendenti.

Sopra quesito propostole l'eccelsa camera aulica ha trovato con ossequiato suo dispaccio 11 gennajo p.° p.°, n.° 48373-4576 di dichiarare quanto segue:

Le suppliche con cui dalle parti vengono fatte delle offerte per assunzione di forniture o trasporti non appariscono come suppliche in cui vengono fatte riferte o proposizioni in oggetti pubblici senza che ivi venga implorato di ottenere un qualche vantaggio, perciò il § 64 n.° 2 della legge sulle tasse e sul bollo non è applicabile alle medesime, ma esse soggiacciono al bollo per le suppliche secondo i §§ 52 e 53 della legge stessa.

Anche le suppliche dei contraenti dirette alle autorità risguardanti le loro obbligazioni di contratto sono allora soltanto esenti dal bollo quando esse ricadono precisamente sotto

il disposto dall' anzidetto § 64 n.° 2 della legge sulle tasse e sul bollo, cioè allorquando ivi nè a favore del contraente, nè a favore di verun altro venga richiesto di ottenere un qualche vantaggio.

Tanto si comunica per opportuna notizia ed esecuzione.

(N.° 20.) *Norme per la punizione di un individuo della guardia di confine o di finanza non mai stato punito, e che viene per la prima volta inquisito per varie mancanze di servizio.*

N.° 24298-1835. M. C. V. CIRCOLARE.

Venezia, 17 febbrajo 1841.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

È stato proposto il quesito, come abbia a procedersi nel caso in cui un individuo della guardia di confine o di finanza, il quale non sia mai stato punito, venga per la prima volta sottoposto ad una inquisizione disciplinale per aver commesso o in uno stesso tempo o in varie epoche due o più mancanze di servigio di eguale natura, ovvero di natura diversa, ma per le quali è dalla legge statuito un medesimo grado di pena.

Il dubbio consiste in ciò, se la prevista concorrenza di più mancanze influisca sul grado della pena da infliggersi per modo che nei casi delle mancanze minori (§ 67 del R. O. C.) possa essere applicata in luogo della redarguizione la pena dell' arresto, e nei casi delle mancanze maggiori (§ 68 del regolamento stesso) sia da infliggersi in luogo dell' arresto o della degradazione la pena della dimissione; o se in vece questa concorrenza di mancanze abbia a considerarsi quale circostanza aggravante, e quindi, escluso un grado maggiore di pena, sia da applicarsi soltanto l' inasprimento legale.

Sopra tale quesito l' eccelsa camera aulica generale con suo dispaccio 9 settembre p.° p.°, n.° 37903-2631 ha dichiarato quanto segue:

1.° Nei casi del § 68 del R. O. C. non è ammesso il grado maggiore di pena, cioè la dimissione, giacchè questa pena, ch' è la più grave, non può essere applicata senza ingiustizia qualora non siasi tentata l' efficacia di una pena anteriore più mite.

2.° A fine però di stabilire una regolare proporzione tra la colpa e la misura della pena nella concorrenza di più mancanze verrà, secondo i casi, inasprita la pena legale della degradazione pei graduati, e dell' arresto per le semplici guardie, colla traslocazione a

proprie spese, e rispetto ai primi eziandio coll' arresto.

3.° All' incontro nei casi del § 67 vi è luogo benissimo all' applicazione di una pena maggiore della redarguizione, imperciocchè la concorrenza di circostanze aggravanti è indicata come condizione dell' uso della redarguizione con altri generi di pena.

4.° Perciò riguardo alle mancanze minori contemplate dal suddetto § 67 la concorrenza di due o più delle medesime costituendo una circostanza aggravante potrà, secondo i casi, essere applicata una pena maggiore della redarguizione, cioè quella dell' arresto.

5.° Questa maggior pena verrà però inflitta nel solo caso che attesa l' entità delle circostanze aggravanti risultasse non bastante l' inasprimento della traslocazione a proprie spese, della perdita dell' alta paga, ecc.

6.° In generale dovrà nell' applicazione di queste pene aversi sempre riguardo alla maggiore o minore importanza della colpa dagli individui commessa, non che al maggiore o minor pericolo relativamente all' oggetto ed al soggetto.

Cotesta intendenza è incaricata dell' esatta osservanza di queste norme e di comunicarle per l' effetto ai preposti dei dipendenti corpi di sorveglianza.

(N.° 21.) *Si può d'ufficio invocare da S. M. la concessione di un sussidio di grazia per gli orfani d'impiegati civili arrolati quai cadetti, sempre che il padre abbia resi lodevoli servigi, e sia comprovata la miserabilità e la buona condotta dell' orfano.*

CIRCOLARE.

N.° 2694. A. L.	N.° 2891. A. V.
Milano, 18 febbrajo 1841.	Venezia, 17 febbrajo 1841.

Alle imp. regie prime Istanze giudiziarie lombarde.

S. M. I. R. A. si è compiaciuta di approvare colla veneratissima sovrana risoluzione 29 settembre 1840, sopra umilissima proposizione dell' imperiale regia camera aulica generale, in occasione d' un caso speciale, che come fu accordato all' imperiale regio consiglio aulico di guerra colla veneratissima sovrana risoluzione 20 settembre 1839 di poter invocare *d'ufficio* la munificenza sovrana per concessione d' un sussidio di grazia ad orfani di ufficiali e d' impiegati militari, i quali entrando nello stato militare quai cadetti o quai comuni *ex propriis* perdono la loro pensione od il loro assegno d' educazione, possa d' ora innanzi, fermo del resto il veneratissimo sovrano viglietto 21 febbrajo 1837, essere d' ufficio

impetrata da S. M. la concessione d'un sussidio di grazia duraturo fino a che avranno raggiunta l'età normale, o fino all'ottenimento d'un posto d'ufficiale superiore, e rispettivamente presso l'artiglieria fino all'ottenimento di un posto di sergente effettivo o di *Feuerwerker* per quegli orfani d'impiegati civili i quali vengono arrolati quai cadetti di reggimento o quai comuni *ex propriis*, e ciò in sostituzione della pensione o del sussidio di educazione goduto fino al giorno del loro arrolamento; però sotto la condizione che il padre di un tale orfano abbia prestati lunghi e buoni, o specialmente distinti servigi, e che di più sia giustificata tanto la miserabilità che la buona condotta ed applicazione dell'orfano raccomandato.

Il che si partecipa alle imperiali regie prime istanze giudiziarie lombarde per loro norma, in adempimento del rispettato aulico decreto 6 febbrajo corrente, n.° 3303–3394 del supremo senato in Verona.

(N.° 22.) *Disposizioni relative agl' individui dei corpi di sorveglianza che furono sottoposti a delle pene dopo trascorso il primo od il secondo periodo di servizio quinquennale.*

N.° 3002–267. M. C. V. CIRCOLARE.

Venezia, 19 febbrajo 1841.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L' eccelsa imperiale regia aulica camera con ossequiato dispaccio 26 gennajo prossimo passato, n.° 2300-111 ha abbassate alcune disposizioni relative a quegl' individui dei corpi di sorveglianza ai quali furono inflitte delle pene dopo trascorso il primo od il secondo periodo di servigio quinquennale. Esse sono del seguente tenore:

I. Gl' individui i quali durante il primo periodo quinquennale di servigio furono puniti in tale epoca che non lasci più il tempo prescritto per decidere sulla cancellazione di dette pene prima che cominci il secondo periodo quinquennale, non devono essere trattati a senso del § 9 del regolamento organico della guardia di confine, ma sono in vece da trattenersi in servigio in via di esperimento fino che sia trascorso il termine determinato per decidere sulla relativa cancellazione.

II. Qualora poi tali individui adempiano alle condizioni richieste per la cancellazione delle punizioni stesse, nell'atto che si procede a siffatta disposizione deesi anche pronunciare la prolungazione del servigio per altri cinque anni computabili dal termine del primo periodo, ed in caso che non si verifichi la cancellazione devono essere tosto licenziati a senso del detto § 9. — Ad eguale misura si procede ogni qual volta taluno degl'individui trattenuti in servigio in via di esperimento si rendesse nel frattempo colpevole di nuove mancanze.

III. Consimili facilitazioni sono da applicarsi soltanto a favore di quelli ai quali fossero state inflitte delle pene per mancanze contemplate dal § 67 del regolamento organico, mentre gli altri che avessero sofferte delle pene per più gravi mancamenti debbono bensì di regola essere licenziati dopo trascorso il primo periodo quinquennale, ma per altro nei casi in cui sussistessero delle speciali circostanze anche i medesimi possono essere trattenuti in via di esperimento, dietro autorizzazione del magistrato camerale.

IV. Tutti gl'individui che venissero ammessi a tale favore, ed ai quali in via di eccezione fossero applicate le facilitazioni stesse, devono essere costantemente sorvegliati col far loro conoscere che, venendo solamente trattenuti

in prova, non può ritenersi con ciò prolungato il servigio per altri cinque anni.

V. Le suddette disposizioni sono applicabili per l'avvenire anco per quegl' individui pei quali trascorse il secondo periodo quinquennale di servigio, durante il quale fossero stati puniti e si trattasse di trattenerli stabilmente in servigio dopo compiuto il decennio.

(N.° 23.) *Istruzione agli uffici daziarj per rispetto ai libri ed oggetti d'arte.*

CIRCOLARE.

N.° 2514-445. M. C. L. N.° 4183-686. M. C. V.
Milano, 23 febbrajo 1841. Venezia, 23 febbrajo 1841.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Per ovviare alle indebite restituzioni d'importi di dazio nei casi nei quali viene restituito il dazio d'entrata pei libri ed oggetti d'arte che vengono introdotti dall' estero, ed indi di nuovo rimandati all'estero per motivi di censura, l'eccelsa imp. regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio 29 gennajo p.° p.°, n.° 313-9 si è degnata di dichiarare che venne presa la determinazione seguente:

« Presso l'ufficio di revisione dei libri i
» libri ed oggetti d'arte proibiti che vi per-
» vengono non in seguito al daziato o per con-
» segna dell'ufficio daziario, ma bensì in se-
» guito a perquisizioni od altre operazioni d'uf-
» ficio, dovranno tenersi sempre separati dai
» libri ed oggetti d'arte che l'ufficio daziario,
» dopo ultimata la procedura daziaria, tras-
» mette all'ufficio di revisione dei libri perchè
» vengano rilasciati alla parte che ha pagato il
» relativo dazio, e che trattandosi di mandare
» all'estero oggetti proibiti dalla censura, per
» quelli che provengono dalle perquisizioni,
» dai fermi, od in generale da altre opera-
» zioni d'ufficio, e non dall'adempimento della
» procedura daziaria, all'atto della consegna
» all'ufficio daziario se ne dovrà sempre fare
» al medesimo una separata partecipazione,
» ed indicare sempre positivamente donde
» provengano i libri che si tratta di rimandare
» all'estero, e come siano giunti all'ufficio di
» revisione dei libri. »

In esecuzione del sullodato aulico dispaccio se ne dà quindi comunicazione a cotesta intendenza per opportuna sua intelligenza e norma e degli uffici da essa dipendenti.

(N.° 24.) *Dichiarazioni auliche relative al possesso ed alla delazione dei coltelli da tasca.*

CIRCOLARE.

N.° 6115-446. G. V. N.° 5756-703. G. L.

Venezia, 26 febbrajo 1841. Milano, 27 febbrajo 1841.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali ed all' imp. regia Direzione generale di polizia.

Si comunica alle imperiali regie delegazioni provinciali ed all' imperiale regia direzione generale di polizia per opportuna norma e direzione e per le occorrenti comunicazioni da farsi alle autorità dipendenti il quì sotto descritto aulico dispaccio relativo al possesso e delazione dei coltelli da tasca.

Si è manifestato il bisogno di emettere anche in pendenza della riforma della patente 18 gennajo 1818 una dichiarazione per la regolare applicazione della medesima nei casi di possesso o delazione di coltelli da tasca, onde rimediare all' incertezza e fluttuazione di parere, ed alla discrepanza diametrale di giudizj prolati in tale proposito, e per salvezza della quiete degli onesti cittadini.

Considerando che i coltelli da tasca con o senza molla e con punta servono a tanti usi della vita domestica, che la loro destinazione ai bisogni giornalieri della medesima è stabilita in generale da non abbisognare d'una prova speciale nei casi particolari; e fatto riflesso a ciò che quest'aulica cancelleria ebbe già a determinare col decreto n.° 26237,

16 novembre 1833, art.° 1, essa trova di dichiarare che il possesso di tali coltelli è permesso, nè può esporre il possessore ad essere assoggettato a processo e punizione, applicandogli la patente mentovata.

In quanto poi alla delazione di coltelli da tasca non combinerebbe col tenore e collo scopo della patente medesima che la si dichiarasse pure permessa in generale, nè si potrebbero adottare senza notabili inconvenienti delle distinzioni riguardo alla forma, lunghezza od altre specialità di tali strumenti.

Spetterà generalmente e tantochè sarà in vigore la legge attuale al solo giudice di ponderare e pronunciare nei singoli casi, se un coltello da tasca appreso al delatore possa per la sua qualità e pei rapporti del latore considerarsi come strumento appartenente all' esercizio del suo mestiere od ai bisogni della sua condizione di vita, se sia da reputarsi uno strumento adoperabile pei bisogni ricorrenti ed istantanei della vita ordinaria (per esempio un temperino), o se sia da per sè affatto innocuo, e se quindi convenga o meno d' intavolare procedura penale.

In ogni supposto poi tale delazione non sarà da colpirsi con arresto rigoroso, e si dovrà applicare una punizione moderata. Sarà pure cura delle autorità di provvedere perchè gli agenti della forza pubblica incaricati della sorveglianza per l'adempimento della legge non si permettano di molestare a tale proposito persone non sospette e senza speciali motivi.

La fabbricazione e vendita di tali coltelli da tasca non è proibita, giacchè si è permesso il possesso e l'uso, ferme sempre le dichiarazioni in tale argomento datesi coi decreti n.° 23151-2425 del 1828, e n.° 26237-2783 del 1833.

(N.° 25.) *Il servigio di un lavorante e basso inserviente nelle zecche e nelle miniere è ammissibile per la provvigione soltanto dopo compiuto il quindicesimo anno di sua età.*

N.° 3059-445. M. C. V. CIRCOLARE.

Venezia, 27 febbrajo 1841.

All' imp. regio Ispettorato minerale d' Agordo, alle imp. regie Direzione della zecca e Contabilità centrale in Venezia.

L' eccelsa imperiale regia aulica camera per le zecche e miniere con venerato decreto 22 dicembre a. d., n.° 14055-1905 determinò che si debba ritenere ammissibile per provvisione il servigio di un lavorante e basso inserviente soltanto dopo *compiuto* il quindicesimo anno di sua età, quand' anche prima si trovasse in lavoro erariale, oppure in uno stabile impiego.

Tale superiore dichiarazione si partecipa a cotest$^{o}_{a}$ imperiale regi$^{o}_{a}$ . . . . per opportuna sua norma ed esatta osservanza.

(N.° 26.) *Le suppliche per licenze di porto d'armi, per aprire alberghi, per vendita d'armi, per feste da ballo e simili soggiacciono al bollo di lir. 1,50.*

N.° 4653–1014. M. C. V. CIRCOLARE.

Venezia, 3 marzo 1841.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L'eccelsa camera aulica con dispaccio 9 febbrajo prossimo passato, n.° 49250-4685, sopra quesito fattole dal magistrato camerale lombardo., dichiarò che le suppliche per le *licenze per porto d'armi* che si rilasciano dalla direzione generale di polizia, non che quelle per aprire *alberghi*, per *vendita d'armi*, per *feste da ballo* e simili soggiacciono al bollo di lir. 1,50 secondo il § 53 n.° 1 e 4 della patente 27 gennajo 1840, dovendo però esse licenze essere esenti dal bollo in forza del § 64 n.° 6 della legge stessa.

Tanto si partecipa per opportuna notizia e norma.

(N.° 27.) *Dichiarazioni auliche in punto all' applicazione della nuova legge sul bollo e sulle tasse ad atti e ricapiti risguardanti le aziende commerciali.*

CIRCOLARE.

N.° 3402-756. M. C. L.

Milano, 4 marzo 1841.

N.° 4850-1063. M. C. V.

Venezia, 9 marzo 1841.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L' eccelsa imperiale regia camera aulica generale coll' ossequiato dispaccio del giorno 8 febbrajo prossimo passato, n.° 4204-483 si è degnata di abbassare alcune dichiarazioni in punto all' applicazione della nuova legge sul bollo e sulle tasse 27 gennajo 1840 ad atti e ricapiti risguardanti le aziende commerciali.

Tali dichiarazioni sono del seguente tenore:

« In riguardo alla nuova legge sul bollo e
» sulle tasse vennero presentati dei quesiti e
» dei riclami

» 1.° Sull' estensione dell' obbligo del bollo
» in quanto ai bilanci dei conti e prospetti
» dei negozianti, fabbricatori, speziali, artefici
» ed operai;

» 2.° Sull' obbligo del bollo degli sconti e
» note interinali di vendita;

» 3.° Sull' obbligo del bollo delle lettere
» commerciali.

» Quesiti e riclami che inducono la scrivente
» a dichiarare quanto segue a cotesto impe-
» riale regio magistrato camerale.

Al 1.° » Il § 19 della suddetta legge deter-
» mina un bollo speciale solo per quei bilanci,
» conti e prospetti che si rilasciano recipro-
» camente i negozianti, fabbricatori, speziali,
» artefici od operai, e che contengono *il* re-
» ciproco accreditamento ed addebitamento,
» ossia il *dare* ed *avere*, senza riguardo se essi
» siano firmati solo dall' emittente, ovvero solo
» da quello per cui furono emessi, ovvero da
» ambidue.

» Quindi i prospetti di bilancio non firmati
» ed i semplici prospetti, conti, note o fat-
» ture, o come altrimenti vengono chiamati,
» in quanto contengono solo il credito del-
» l' emittente, ma non anche il suo debito,
» sebbene sieno sottoscritti dall' emittente, ap-
» pajono pel suddetto paragrafo come non
» soggetti a bollo.

Al 2.° » Gli sconti di vendita e le note in-
» terinali che contengono solo una specifica-
» zione degli effetti venduti ed il conteggio
» del loro prezzo non sono soggetti a bollo
» quand' anche vengano sottoscritti dai ven-
» ditori ed emittenti, giacchè essi sotto questo

» rapporto non cadono sotto l'idea dell' ob-
» bligo del bollo espressa nel § 6 della legge.
» Se però il venditore accusa contempora-
» neamente la ricevuta del prezzo degli effetti
» venduti, in allora queste note sono come
» quitanze, e come tali soggette a bollo.

Al 3.° » Colla sovrana risoluzione 19 gen-
» najo anno corrente venne autorizzata la
» camera aulica generale di emanare a schia-
» rimento della legge per le autorità, e ad
» istruzione del ceto mercantile la dichiara-
» zione che le corrispondenze fra negozianti,
» fabbricatori, speziali ed operai autorizzati,
» che tengono, giusta i vigenti regolamenti,
» i loro libri e conti, in quanto le loro cor-
» rispondenze si riferiscano a questi libri re-
» golarmente tenuti e bollati, e riguardino
» oggetti mobili di commercio e di manifat-
» tura, abbiano da godere un' esenzione con-
» dizionata dal bollo fino a tanto che di queste
» corrispondenze non si faccia un caso spe-
» ciale, d' *ufficio* o *giudiziale*. »

Il magistrato camerale pertanto in obbedienza anche agli ordini superiori comunica le sullodate dichiarazioni a cotest' imperiale regio ufficio per sua intelligenza e norma, nell' atto in cui a mezzo dell' imperiale regio governo va a rendersene inteso il ceto mercantile a conveniente sua istruzione.

(N.° 28.) *Le denunzie o processi verbali sulle contravvenzioni alla legge del bollo devono spedirsi all' intendenza di finanza nel cui circondario si trova l'ufficio denunziante.*

N.° 6977-850. G. L. CIRCOLARE.
Milano, 12 marzo 1841.

N.° 3888-849. M. C. V.
Venezia, 19 febbrajo 1841.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Sul quesito stato promosso, se le autorità ed uffici debbano trasmettere le denunzie o processi verbali sulle contravvenzioni alla legge del *bollo* presso di loro scoperte all' imperiale regia intendenza delle finanze nel cui circondario esse autorità od uffici risiedono, oppure a quella nella cui giurisdizione abita l' imputato, l' eccelsa imperiale regia camera aulica generale con venerato dispaccio del 25 gennajo prossimo passato, n.° 48887-4631 diretto all' imperiale regio magistrato camerale ha trovato di emanare la seguente dichiarazione:

« Che le denunzie o processi verbali dei » quali si tratta devono spedirsi da ogni au- » torità e da ogni ufficio all' imp. regia inten- » denza di finanza nel cui circondario si trova » l' autorità od ufficio denunziante, rimesso

» all'imp. regia intendenza medesima d'incam-
» minare l'ulteriore procedura. »

Tale superiore aulica dichiarazione si comunica a cotest' imperiale regia delegazione provinciale ad opportuna sua intelligenza e norma e per la conveniente partecipazione da farsi a chi occorre.

(N.° 29.) *Le pensioni ecclesiastiche degli ex-regolari e le competenze arretrate di esse non si pagano che fino e compreso il giorno della loro morte. Le pensioni degl' impiegati civili trattati colle norme del decreto italico 12 febbrajo 1806 e le competenze insolute si pagano per l'intiero mese in cui avvenne la morte del pensionato.*

N.° 25199-3805. M. C. V. CIRCOLARE.
Venezia, 15 marzo 1841.

Agli Uffici dipendenti.

Veduto il tenore della sovrana risoluzione 28 gennajo 1832 abbassata mediante l'aulico dispaccio 13 febbrajo dell'anno stesso, n.° 5598-315 comunicato col camerale decreto 8 marzo successivo, n.° 5567-1109, in forza della quale viene precisamente determinato che debbano

per gli *ex*-regolari cessare i pagamenti dell'ecclesiastica pensione col giorno della loro morte; considerato che, oltre alla lettera, lo spirito della sovrana risoluzione ne avvalora l'effetto, dappoichè non essendo la pensione dell'*ex*-regolare che un correspettivo degli alimenti che gli corrispondeva la corporazione religiosa a cui era affigliato, se non avrebbe potuto avere un titolo alla ulteriore sua corrisponsione dopo cessato di vita, molto meno potrebbero vantarlo i suoi eredi; ritenuto che gli aulici dispacci 17 aprile 1834, n.° 15457-844 (al camerale n.° 22760-3433) e 22 maggio del successivo anno 1835, n.° 11345-569 (al camerale n.° 16229-2537), nè il decreto del magistrato 21 luglio 1836, n.° 11858-2037 non abbiano punto derogato, nè potessero derogare alle sovrane prescrizioni nel proposito, dappoichè contenendo queste in sostanza ed uniformemente la disposizione in quanto all'epoca dei pagamenti, di poterli cioè le casse effettuare dopo il 25 del rispettivo mese o trimestre, non implicavano la conseguenza di un diritto ereditario pei successori dei pensionati di detta categoria onde conseguirne più di quanto fosse loro per legge dovuto; considerato da altro canto con applicazione di questo stesso principio in quanto agli eredi degl' impiegati civili pensionati colle norme del decreto italico

12 febbrajo 1806, che l'articolo 9 dell'aulico dispaccio surriferito 22 maggio 1835, n.° 11345-569, a cui corrisponde il 3.° del camerale decreto 20 luglio di quell'anno, n.° 16229-2537, dichiarando che per la massima del vigente codice civile, non essendovi differenza fra eredi necessarj ed eredi testamentarj, estende conseguentemente anche a favore di queste seconde disposizioni dell'art. 18 del precitato decreto 1806, anzichè ristringerle a danno dei primi nominati per tutte queste considerazioni e motivi, ed in analogia e continuata osservanza delle riportate massime e prescrizioni il magistrato camerale dichiara:

1.° Le pensioni ecclesiastiche degli *ex*-regolari non si pagano che fino e compreso il giorno della loro morte.

2.° Le competenze arretrate di esse non si corrispondono ai loro eredi che fino e compreso il giorno stesso, qualunque sia quello del mese in cui sia la morte avvenuta.

3.° Le pensioni degl' impiegati civili trattati colle norme del decreto italico 12 febbrajo 1806 sono loro dovute per tutto l'intero mese in cui hanno cessato di vivere.

4.° Le competenze insolute di esse si pagano ai loro eredi tanto necessarj, che testamentarj per tutto l'intero mese dell'accaduta mancanza a' vivi del pensionato, qualunque

ne sia il giorno nel quale abbia questa avuto luogo.

Lo che si comunica a cotesto imperiale regio ufficio per ogni precisa norma ed esatta osservanza e per le relative istruzioni da darsi alla dipendente cassa.

(N.° 30.) *Modalità da osservarsi nelle pubblicazioni delle sentenze per contravvenzioni di finanza.*

N.° 3245-552. M. C. L. CIRCOLARE.
Milano, 17 marzo 1841.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

In occasione di quesiti stati proposti circa la pubblicazione delle sentenze per contravvenzioni di finanza, l'imperiale regio tribunale supremo di finanza, onde stabilire un metodo uniforme e regolare nell'applicazione dei §§ 77, 78, 886, 890 e 899 della legge penale di finanza e delle relative disposizioni dell' istruzione per le autorità ed uffici destinati all'applicazione della legge medesima relativamente alla pubblicazione delle sentenze, di

concerto coll' eccelsa imperiale regia camera aulica generale ha rilasciato all' imperiale regio giudizio superiore di finanza le seguenti disposizioni:

L' inserzione della sentenza nella gazzetta costituisce nel caso in cui si tratta d' un inasprimento di pena mediante pubblicazione del nome del condannato un atto che appartiene all' esecuzione della sentenza. Da ciò segue, avuto riguardo al § 836 L. P. F., che anche quando il condannato stesso rinunzii spontaneamente ai rimedj di legge ed alle domande in via di grazia, l' inserzione della sentenza nella gazzetta a norma del § 890 L. P. F. non può aver luogo prima di quattordici giorni dopo spirato il termine dell' appellazione, o dopo intimata al condannato una decisione non soggetta ad ulteriore giudizio. Ne segue inoltre che l' inserzione della sentenza nella gazzetta non essendo compresa fra quegli atti che a tenore dei §§ 896, 897 e 898 L. P. F. sono devoluti ai giudizj di finanza, la medesima a norma del § 886 L. P. F. spetta alle autorità dirigenti gli affari di finanza, e non mai alle giudicature provinciali.

,, Per ciò che concerne il modo della pubblicazione del nome d' un condannato il § 78 L. P. F. prescrive che allo scopo di tale pubblicazione abbia da inserirsi la sentenza per

tre volte nella *gazzetta destinata alle inserzioni delle pubblicazioni d'ufficio nella provincia in cui emanò la sentenza di prima istanza.* Ora siccome il proferire una sentenza con cui viene ordinata la pubblicazione del nome d'un condannato sta nelle attribuzioni del solo imperiale regio giudizio superiore di finanza, la gazzetta destinata a questa pubblicazione non potrebbe essere se non quella a cui va unito il foglio ufficiale della provincia nella quale ha sede il giudizio superiore.

Siccome il foglio ufficiale per la Lombardia non si trova unito che alla gazzetta di Milano, così la circostanza che alla versione italiana della L. P. F. il vocabolo *Land* fu reso colla parola *provincia* non induce alcuna differenza nell'applicazione della legge, e l'inserzione della sentenza debbe farsi nel foglio ufficiale (atti ed avvisi ufficiali) della gazzetta di Milano senza distinzione se il processo sia stato costrutto nel circondario di Milano, ovvero nel circondario di un'altra intendenza.

Passando alle ulteriori modalità da osservarsi nella pubblicazione delle sentenze in discorso, torna opportuno il riflettere che coll'inserire semplicemente nella gazzetta una sentenza di prima istanza, senza far cenno se la medesima sia già passata in giudicato o confermata dall'imperiale regio giudizio supremo di finanza,

ed a qual fine si proceda a questa pubblicazione, potrebbe darsi motivo alla falsa supposizione che quest'atto tenda meramente a partecipare la sentenza al condannato, onde questi profitti in seguito dei rimedj accordatigli dalla legge.

Devesi perciò far conoscere espressamente che l'inserzione della sentenza nella gazzetta è un atto appartenente all'esecuzione della medesima, atto eseguito al fine speciale di pubblicare il nome del condannato, e che sussistono le condizioni volute dalla legge per procedere all'atto stesso. Nel caso adunque che la sentenza proferita dall'imperiale regio giudizio superiore in prima istanza sia passata in giudicato per mancanza d'interposta appellazione, dovrà estendersi questa sentenza nel foglio ufficiale colle firme del presidente e del protocollista di consiglio dell'imperiale regio giudizio superiore, oltre di che l'autorità provinciale, a cui spetta l'esecuzione della pena, vi aggiungerà in calce la seguente formola munita della propria firma del capo della stessa autorità provinciale.

Essendo già stata intimata la presente sentenza dell'imperiale regio giudizio superiore di finanza al condannato N. N. il giorno . . . . . 18 . . senza che siasi interposta finora nè appellazione,

nè domanda per grazia, per cui la medesima è passata in giudicato, si procede all' inserzione di questa sentenza per tre volte nel foglio uffiziale della gazzetta di . . . . . a norma delle disposizioni dei §§ 77, 78, 886, 890 e 899 L. P. di finanza.

(*Data*) *n.° . . il . . . . . .* 18 . .

Dall' imperiale regia intendenza provinciale delle finanze.

Qualora poi la sentenza fosse stata confermata dal giudizio supremo di finanza in quella parte in forza della quale deve aver luogo la pubblicazione del nome del condannato, nel qual caso la pena da eseguirsi è fondata ugualmente sulle sentenze d' ambedue le istanze, in allora dovranno inserirsi nelle gazzette tutte e due le sentenze, estendendo la notificazione rilasciata all' imperiale regio giudizio superiore nel suo preciso tenore. L' aggiunta surriferita da farsi per parte dell' autorità provinciale sonerà in questo caso come segue:

Essendo già stata intimata al condannato la sentenza dell' imperiale regio giudizio supremo di finanza il giorno . . . . 18 . . , *si procede all' inserzione di queste sentenze di prima e seconda istanza per tre volte nel foglio ufficiale*

della gazzetta di . . . . . a norma dei §§ 77, 78, 886, 890 *e* 899 *L. P. di finanza.*

(*Data*) *n.*° . . *il* . . . . . . 18 . .

Dall' imperiale regia intendenza provinciale di finanza.

Del resto ogni qual volta si tratti della pubblicazione d'una sentenza nel modo suespresso, le autorità provinciali nell' operare quest' atto dell' esecuzione della pena saranno in obbligo di renderne contemporaneamente istrutto il condannato nei modi di pratica.

Tanto si partecipa a cotest' imperiale regia intendenza in adempimento all' ossequiato dispaccio 12 febbrajo prossimo scorso, n.° 4424-240 dell' eccelsa imperiale regia camera aulica generale, e coll' incarico di dare esatta esecuzione a quella parte delle premesse disposizioni che la risguarda nel caso delle pubblicazioni di cui si tratta.

(N.° 31.) *Differenza tra le copie semplici d'ufficio soggette al bollo di cent. 75 e le copie d'ufficio autentiche soggette al bollo di una lira e cent. 50.*

CIRCOLARE.

N.° 8644–1057. G. L.
Milano, 18 marzo 1841.

N.° 4759–1042. M. C. V.
Venezia, 1.° marzo 1841.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Sul proposto quesito, quali debbano ritenersi le *copie semplici d'ufficio* autentiche di cui trattano i §§ 58 e 59 della nuova legge sul bollo e sulle tasse del 27 gennajo 1840, l'eccelsa imperiale regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio del 31 gennajo p.° p.°, n.° 50197–4796 diretto all'imperiale regio magistrato camerale ha trovato di abbassare la seguente dichiarazione:

« Le copie semplici d' ufficio contemplate
» dal § 58 della legge sul bollo e sulle tasse
» pel regno lombardo–veneto sono quelle che
» vengono bensì fatte da un ufficio, ma senza
» apporvi il certificato d'ufficio della concor-
» danza coll'originale, e che in vece le copie
» d'ufficio autentiche contemplate nel § 59 della
» stessa legge sono quelle che vengono fatte

» da un ufficio e munite di un' apposita clau-
» sola di attestazione, cioè del certificato d'uf-
» ficio sulla loro concordanza coll'originale. »

Tale superiore aulica dichiarazione si comunica a cotesta imp. regia delegazione provinciale ad opportuna sua intelligenza e norma e giusta le riserve espresse al n.° 8 della circolare del 24 dicembre p.° p.°, n.° 42878-5353.

(N.° 32.) *La direzione della cassa dei fondi patrimoniali aviti e di famiglia è esentata dall' uso del bollo, meno per gli atti che si riferiscono a beni immobili.*

N.° 6041-1349. M. C. V. CIRCOLARE.

Venezia, 20 marzo 1841.

Agli Uffici dipendenti.

L' eccelsa camera aulica con dispaccio 19 febbrajo p.° p.°, n.° 7106-797 ha dichiarato quanto segue:

In conformità alla sovrana risoluzione 9 febbrajo a. c. viene significato per propria notizia e per intelligenza delle autorità ed uffici che l'imp. regia direzione della cassa dei fondi patrimoniali aviti e di famiglia è esentata

dall'uso del bollo nell'estensione di tutt' i documenti ed altri scritti in affari ad essa attribuiti, semprechè essi non si riferiscano a beni immobili esistenti in una provincia ove esista in pieno vigore la legge del bollo. I confessi che vengono rilasciati dalle parti sopra somme ricevute o da riceversi dalla prefata cassa a titolo di sovvenzione avranno ad essere trattate a senso del § 64 n.° 16 della legge sul bollo.

Tanto servirà per l'avvenire, sorpassandosi quanto per lo passato fosse avvenuto in contrario.

(N.° 33.) *I nuovi dazj d'introduzione dall'estero delle merci di cotone e lana posti in attività colla notificazione 20 luglio 1840, n.° 24103–2944 tengono luogo in tutti i rapporti dei dazj d'entrata anteriormente prescritti, e devono quindi servire di base per la commisurazione della pena.*

CIRCOLARE.

N.° 4160–705. M. C. L.

Milano, 30 marzo 1841.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Sopra rapporto del magistrato camerale l'eccelsa imperiale regia camera aulica generale si è degnata di dichiarare « che i nuovi im-
» porti di dazio per le merci di cotone e
» lana all'atto della loro introduzione dall'este-
» ro, i quali vennero posti in attività coll'au-
» lico decreto 27 aprile anno passato, n.° 16225-
» 588 (stato pubblicato nelle provincie lom-
» barde colla governativa notificazione 20 lu-
» glio detto anno, n.° 24103–2944), sono en-
» trati sotto tutti i rapporti in luogo dei dazj
» d'entrata prefissi avanti della suddetta nuova
» disposizione, e che quindi devono essi ser-
» vir anche di base per la commisurazione di
» una pena. »

Tanto si comunica a cotest' imperiale regia intendenza per l'opportuna sua intelligenza e norma ne' casi contingibili e per le occorrenti comunicazioni ai dipendenti uffici esecutivi.

(N.° 34.) *Trattamento daziario del sesamo (seme di giorgiolina).*

N.° 4497-765. M. C. L. **Circolare.**

Milano, 2 aprile 1841.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

In contingenza di verificare a quale rubrica della vigente tariffa daziaria per la commisurazione del corrispondente tributo venisse dagli uffici doganali lombardi riferito il *sesamo* (seme di giorgiolina), si è potuto stabilire generalmente sussistente in queste provincie la pratica di applicarvi la rubrica 544 portante il contributo di lir. 4,45 per quintale peso sporco.

Portato ciò a cognizione dell'eccelsa camera aulica in relazione ad analoga interpellanza, il lodato dicastero con ossequiato decreto 8 dell'ora scaduto marzo, n.° 7747-277 si è degnato di dichiarare la detta pratica pienamente

conforme alle disposizioni della vigente tariffa; ciò che si partecipa a cotesta intendenza per norma propria e dei dipendenti suoi uffici.

(N.° 35.) *Sono richiamate le norme per il pagamento e la soppressione degli assegni di alimentazione.*

N.° 10886-1636. G. L. CIRCOLARE.
Milano, 5 aprile 1841.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L'eccelsa imp. regia camera aulica generale avendo osservato che in riguardo al pagamento ed alla soppressione degli assegni di alimentazione non si procede uniformemente presso tutte le casse camerali, trovò di ricordare con riverito suo dispaccio 26 ottobre 1840, n.° 42195-3048 che le alimentazioni debbono pagarsi e sopprimersi in que' termini che sono prescritti pel pagamento e per la soppressione degli assegni di cui fanno le veci.

Verificandosi pertanto il caso di dover pagare o sopprimere un'alimentazione data come *parte di soldo,* saranno da osservarsi i termini nei quali era da pagarsi il soldo prima della sospensione dell' impiegato.

Che se l'alimentazione formasse parte di un *assegno di riposo*, sarà similmente da eseguirsi il suo pagamento o sospensione in base alle prescrizioni vigenti su questo proposito per gli assegni relativi.

Ora l'eccelsa cancelleria aulica riunita essendosi compiaciuta di determinare con ossequiato suo dispaccio 4 febbrajo anno corrente, n.° 2849-386 che il prefato ordine sia esteso anche ai pagamenti da farsi in casi analoghi coi fondi politici, delle città e degli stati, il governo trova di comunicarlo a cotest' imperiale regia delegazione provinciale, affinchè ne prenda norma nei contingibili casi futuri, dandone per l'effetto avviso alle amministrazioni comunali di beneficenza ed altre pubbliche che si trovassero nella sua giurisdizione.

(N.° 36.) *Le così dette* malghe *non si devono considerare come fondi incolti da vendersi dai comuni.*

Circolare.

N.° 10700-1612. G. L.	N.° 8448-1240. G. V.
Milano, 6 aprile 1841.	Venezia, 14 marzo 1841.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

In seguito ad alcuni dubbj promossi dal governo veneto sull' esecuzione della veneratissima sovrana risoluzione 16 aprile 1839 relativa alla vendita dei beni comunali e particolarmente sul proposito delle così dette *malghe*, l' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica riunita si è compiaciuta di dichiarare che « le » malghe non possono considerarsi da per sè » come fondi incolti, e perciò da vendersi, » mentre con ciò sarebbe pregiudicato l' al- » levamento del bestiame ed i prodotti del » latte senza avvantaggiarne la coltura agraria, » non ammettendo le malghe altro prodotto » che quello delle erbe che la natura vi fa cre- » scere in abbondanza ed in qualità speciale. »

Dichiarò quindi il prefato aulico dicastero doversi maturamente ponderare per siffatti pascoli la località ed il metodo di coltivazione, onde non venga recato nocumento alla produzione del bestiame e dei latticinj.

Lo che essendo stato comunicato anche a questo governo mediante ossequiato dispaccio 18 febbrajo prossimo passato, n.° 34704-2958 dell' eccelsa aulica cancelleria, se ne dà notizia a cotesta regia delegazione provinciale per opportuna sua norma, ove avvenisse il caso di dover mettere in pratica la prefata dichiarazione, ed in aggiunta altresì al precedente circolare dispaccio 26 agosto 1840, n.° 29661-5048.

(N.° 37.) *Dati caratteristici per distinguere l'acciajo in cilindri ed il filo d'acciajo, e norme per l'applicazione dei rispettivi dazj.*

N.° 4828-830. M. C. L. CIRCOLARE.

Milano, 6 aprile 1841.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L' eccelsa imperiale regia camera aulica generale partecipa che fu rilevato che l'*acciajo in cilindri* ed il *filo d' acciajo*, i quali all'esterna apparenza hanno molta somiglianza fra loro, nel trattamento daziario vengono talvolta scambiati l'uno coll'altro, motivo per cui da una parte può restarne pregiudicata l' imposta, e

dall'altra i contribuenti possono trovarsi avvolti in procedure penali.

Per ovviare a questo inconveniente e per istabilire presso i competenti uffici esecutivi un metodo uniforme in corrispondenza alle disposizioni della tariffa, la prelodata imperiale regia camera aulica con ossequiato suo dispaccio 9 marzo prossimo passato, n.° 51964-1702 ha dato incarico allo scrivente di far conoscere alle dipendenti autorità ed uffici i quì sotto espressi dati caratteristici che servono a distinguere i preaccennati articoli.

Per acciajo in cilindri s' intende quell'articolo d'acciajo fabbricato in forma cilindrica a martello o mediante cilindrazione, avente una superficie appannata ed un esteriore grigio e di poca appariscenza, la qual merce nella massima parte si presenta in verghe diritte e talora anche in verghe incurvate, ma in una sola piegatura o giro, e sebbene il diametro di tali verghe qualche volta non sia che di alcune linee, d'ordinario però è molto più considerevole, e non di rado arriva a diversi pollici.

Il filo d'acciajo si distingue dall'acciajo in cilindro in ciò che il primo viene bensì fabbricato anche mediante cilindrazione ossia trattura, ma sempre a mezzo di filiere artifiziosamente preparate, per lo che offre una superficie liscia e lucente e riesce in particolar

modo flessibile, duttile ed elastico, in vista delle quali proprietà si può ripiegare in corone più o meno grandi, che venendo sciolte si svolgono per forza di elasticità. Del resto il filo d'acciajo si presenta sempre ravvolto in più giri ed in piccole dimensioni.

Sebbene questi contrassegni bastino per distinguere nella massima parte dei casi l'acciajo in cilindri dal filo d'acciajo, pure fu stabilito che in tutti i casi dubbj o controversi debba servire di precipua norma alla decisione il diametro, in guisa che ogni articolo d'acciajo che venisse dichiarato come acciajo in cilindri avrà da risguardarsi e trattarsi come filo d'acciajo ogni qual volta il suo diametro non arrivi a due linee, laddove quelle di tali merci che presentassero un diametro di due o più linee dovranno sottoporsi nell'entrata al dazio di 3 fiorini e 30 carantani per quintale come acciajo in cilindri.

Ciò rendesi a cognizione di cotest' imperiale regia intendenza in ossequio al sullodato aulico dispaccio, affinchè istruisca di conformità i dipendenti uffici esecutivi, riservandosi il magistrato camerale di comunicare a cotest' imperiale regia intendenza un campione dell'acciajo in cilindri, e ciò per raggiungere una maggior sicurezza nelle operazioni d'ufficio relative.

(N.° 38.) *Misura degli assegni di alimentazione da corrispondersi alle guardie di confine ed alle guide sospese dal soldo e dal servizio.*

CIRCOLARE.

N.° 6127-898. M. C. L. — N.° 8820-820. M. C. V.
Milano, 21 aprile 1841. — Venezia, 18 settembre 1841.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

In correlazione al terzo periodo della circolare 8 dicembre 1837, n.° 20101-2188 relativa all'assegno d'alimentazione da corrispondersi agl'individui della guardia di confine sospesi dal soldo e dal servizio, si comunica a cotest'imperiale regia intendenza che l'eccelsa camera aulica generale con ossequiato decreto 1.° aprile corrente, n.° 7846-553 si è degnata di determinare che d'ora in avanti abbia a rimanere in facoltà di cotest'intendenza stessa di determinare l'importo da corrispondersi nei suddetti casi alle guardie ed alle guide della summenzionata guardia, il quale importo però, come fu dichiarato nella surriferita circolare, non dovrà essere maggiore di 10 (dieci) carantani al giorno per le guardie, e di 12 (dodici) carantani al giorno per le guide. Rimarrà

all'incontro devoluto allo scrivente magistrato camerale di decidere se o non sia il caso di aumentare l'assegno di alimentazione sino all'importo massimo di carantani 16 (sedici) pei capi che si sospendessero dal soldo e dal servizio.

Nel rendere di ciò intesa cotest' imperiale regia intendenza provinciale a propria norma le si fa un dovere, giusta le superiori prescrizioni, di far uso della facoltà concessale soltanto nei casi di dimostrata necessità, nei quali per le circostanze dell' individuo sospeso o dello stato di sua famiglia, al di cui mantenimento fosse obbligato, venisse assolutamente riconosciuto non sufficiente a coprire le più necessarie spese della stessa l'assegno d'alimentazione che fu posto in corso per le vigenti prescrizioni, e di proporzionare anche in questi casi l'aumento puramente in riguardo alle sussistenti circostanze.

Il magistrato camerale vigilerà per accertarsi che le imperiali regie intendenze procedano nella concessione dei maggiori assegni d'alimentazione con precauzione e dietro attento esame di tutte le circostanze.

Della presente determinazione ne saranno resi edotti i comandi di compagnie della guardia di confine a conveniente loro norma.

(N.° 39.) *Dichiarazioni auliche intorno alla misura delle pensioni per le vedove e dei sussidj d'educazione per gli orfani d'impiegati.*

CIRCOLARE.

N.° 11874–1802. G. L. N.° 8052–451. G. V.
Milano, 27 aprile 1841. Venezia, 11 marzo 1841.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Secondo un ordine abbassato dall'eccelsa imperiale regia cancelleria aulica riunita mediante riverito dispaccio 3 febbrajo prossimo passato, n.° 2178–289, sono da applicarsi anche alla vedova ed orfani d'impiegati comunali e di beneficenza, pei quali siano in vigore le norme delle direttive austriache sulle pensioni, le seguenti dichiarazioni dell'imperiale regia camera aulica generale, già comunicate da S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè con ossequiato suo dispaccio 25 gennajo anno corrente, n.° 725, riguardo a simili individui addetti al servizio dello stato.

Avendo la prefata imperiale regia camera aulica notato come in parecchie occasioni siasi dimenticato il principio che le pensioni delle vedove unitamente ai sussidj di educazione di tutti i suoi figli non debbano mai in complesso

oltrepassare la metà dell' ultimo soldo del defunto marito e padre, nè la somma di fiorini 500 quando il soldo stesso arrivasse a mille fiorini, ha trovato di determinare che nel conferimento dei predetti assegni abbiasi in primo luogo ad aver contemplazione al rango ed al soldo del genitore, e che la concessione dell' intero importo della metà dell' ultimo soldo di attività, ovvero del *maximum* di fiorini 500 non sia da concedersi dalle autorità provinciali (governo, magistrato camerale) se non nel caso in cui tra i figli non provveduti quattro di essi non abbiano ancora raggiunta l' età normale e siano per conseguenza qualificati per la concessione di un assegno di educazione.

Cotesta regia delegazione provinciale vorrà comunicare alle dipendenti amministrazioni di sopra indicate cotali determinazioni, onde ne abbiano norma nelle successive analoghe proposizioni.

(N.° 40.) *Dichiarazioni auliche in punto alle spese di trasporto dei tabacchi invenzionati.*

N.° 5431-570. M. C. L. CIRCOLARE.
Milano, 27 aprile 1841.

N.° 7904-908. M. C. V.
Venezia, 14 aprile 1841.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

In relazione al disposto dal regolamento sulle dogane e sulle privative dello stato e dalla legge penale sulle contravvenzioni di finanza, è piaciuto all' eccelsa imperiale regia camera aulica generale con dispaccio 16 pross.° pass.° marzo, n.° 8413-418 di dichiarare in punto alle spese di trasporto dei tabacchi invenzionati quanto segue:

1. Le spese di trasporto dei tabacchi invenzionati dal luogo del fermo *sino al luogo nel quale si procede all' investigazione* sull' origine e sulla circostanza se questo genere possa utilizzarsi dalla finanza sono da sostenersi col *sopravanzo delle pene pecuniarie.*

Se l' imputato però domanda che il tabacco invenzionato venga trasportato in una fabbrica della finanza per la perizia e stima, od all'estero per la vendita, dovranno le spese relative pel

disposto dal § 3 del decreto aulico 14 novembre 1836, n.° 44263-2773 diramato dal magistrato camerale con circolare del 24 febbrajo 1837, n.° 2409-366 sostenersi da esso imputato.

2. Le spese di trasporto di questo genere dopo la perizia dal luogo dell' investigazione sino al magazzino di finanza cadono a carico del ramo tabacchi.

3. Le spese cagionate dal trasporto del tabacco invenzionato dal magazzino di finanza nella fabbrica di tabacco devono pure sostenersi dal ramo tabacchi.

Cotest' imperiale regia intendenza, cui le premesse superiori dichiarazioni vengono comunicate per sua norma, vorrà pure di conformità istruirne gli uffici da essa dipendenti pel correlativo adempimento all' evenienza dei casi.

(N.° 41.) *Procedura da seguirsi nel caso di contestazione fra il regio erario ed i comuni in affari relativi al fondo d'ammortizzazione.*

N.° 12122-1832. G. L. CIRCOLARE.

Milano, 3 maggio 1841.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Ad evitare le difficoltà e le questioni che potessero insorgere nei casi di contestazione fra l'erario regio ed i comuni per affari relativi al fondo d'ammortizzazione intorno all'applicazione del regolamento di procedura sancito da S. M. con veneratissima sovrana risoluzione 11 gennajo 1828 (pubblicato dal governo con notificazione 15 marzo detto anno, n.° 6262-654), l'eccelsa imperiale regia camera aulica con suo dispaccio 8 marzo anno corrente, n.° 10182-745 ha ingiunto alla dipendente autorità camerale che quando si tratti di spiegare una domanda contro i comuni per pretese, le quali dovrebbero essere giudicate dai tribunali giudiziarj, debbasi la domanda stessa compilare per parte dell'autorità finanziaria con le medesime espressioni usate nel § 6 di detto regolamento, il quale così si esprime: « Chiunque vuol chiamare in giudizio » un comune deve prima rivolgersi alla regia

» delegazione, onde o *prenda le opportune dispo-*
» *sizioni pel pagamento del debito, o autorizzi il*
» *comune a star in giudizio* »; così che non rimanga alcun dubbio sullo scopo della domanda.

La quale disposizione comunicata al governo dall' eccelsa aulica cancelleria riunita con dispaccio 26 marzo prossimo passato, n.° 9440-839 si reca a notizia di cotesta delegazione provinciale per opportuna intelligenza e norma.

(N.° 42.) *Gli assegni o quietanze di fondo emesse da una cassa di guerra sopra un' altra per danari appartenenti a individui militari soggiacciono al bollo graduale.*

N.° 9943-2223. M. C. V. CIRCOLARE.
Venezia, 4 maggio 1841.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L' eccelsa camera aulica con dispaccio 12 aprile anno corrente, n.° 7798-883 ha dichiarato quanto segue:

Dietro partecipazione dell' imperiale regio consiglio aulico di guerra, gl' individui militari od appartenenti all' amministrazione militare

sono facoltizzati di deporre danaro presso una cassa di guerra e spedirlo ad un'altra mediante assegno e viceversa.

Gli assegni emessi perciò da una cassa di guerra sopra un' altra vengono chiamati con termine di servigio militare quietanze di fondo, e dovranno in forza della nuova legge sul bollo e sulle tasse, siccome finora si praticava nelle provincie tedesche, essere sottoposti anche nel regno lombardo-veneto al bollo a spese delle parti secondo l'ammontare della somma. Le quietanze di fondo però scambiate tra le casse di guerra per danari erariali non soggiacciono al bollo.

Ciò si comunica per opportuna notizia e norma.

(N.° 43.) *Gli assegni per alloggi, come pure gli alloggi in natura non sono da calcolarsi nella misura della tassa per nomina ad impieghi.*

CIRCOLARE.

N.° 14286-1677. G. L.	N.° 15206-886. G. V.
Milano, 5 maggio 1841.	Venezia, 29 aprile 1841.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L'imperiale regia camera aulica generale con dispaccio del 10 pross.° pass.° aprile, n.° 14721-1638 ha comunicato al governo che sul quesito, « se gli assegni per alloggi, come pure gli » alloggi in natura siano da calcolarsi col determinare la misura della *tassa per nomina* » *ad impieghi* », S. M. con veneratissima sovrana risoluzione del 3 prossimo passato mese si è degnata di decidere « che gli assegni per » alloggi, come pure gli alloggi in natura sono » da considerarsi come non contemplati dal » § 158 della *legge sul bollo e sulle tasse* del » 27 gennajo 1840, e quindi non soggiacciono » alla suddetta *tassa per nomina ad impieghi.* »

Pertanto se ne previene cotesta imperiale regia delegazione provinciale ad opportuna sua intelligenza e norma, non che per la conveniente comunicazione da farsi a chi occorre.

(N.° 44.) *I guardacaccia e le guardie boschive non godono l'esenzione dal bollo concessa dai §§ 69 e 70 della nuova legge agl' individui appartenenti al militare od alle guardie di finanza e di confine.*

N.° 9507–2142. M. C. V. CIRCOLARE.

Venezia, 5 maggio 1841.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Insorse dubbio, se le esenzioni dal bollo accordate dal § 69 alle persone attenenti allo stato militare ed al corpo militare, e dal § 70 alle guardie, guide e capi delle guardie di finanza e di confine fossero applicabili anche ai guardacaccia ed alle guardie boschive.

Su ciò S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè di concerto coll' imperiale regia camera aulica generale dichiarò con decreto 24 aprile decorso, n.° $\frac{4664}{V.R.}$ che pel tenore dei detti paragrafi non erano compresi nella ivi espressa esenzione, perchè nè sono corpi appartenenti alla giurisdizione militare, nè possono equipararsi alle guardie di finanza e di confine.

Si partecipa tale superiore dichiarazione per opportuna conoscenza e norma tanto alle intendenze di finanza che alla ragioneria centrale,

(N.° 45.) *La coltivazione del riso, qualunque ne sia la denominazione, cade sotto le disposizioni del decreto 3 febbrajo 1809, purchè si faccia con allagamento continuo o discontinuo.*

N.° 15978-1415. G. V. (*) CIRCOLARE.

Venezia, 6 maggio 1841.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali, all' imp. regio Fisco, alla Congregazione cen.le ed all' imp. regia Direzione gen. di polizia.

In dovuta obbedienza al dispaccio 9 aprile prossimo passato, n.° 10871-982 dell' eccelsa imperiale regia aulica cancelleria riunita si partecipa a cotesto ufficio che a prevenire ogni possibile dubbio od ogni contingibile contestazione sui varj metodi di coltivazione del *riso* viene dichiarato per norma opportuna che la coltivazione del riso, *qualunque ne sia la denominazione,* cade sotto le disposizioni del decreto 3 febbrajo 1809 e delle successive istruzioni, purchè segua con allagamento *continuo* o *discontinuo.*

(*) Veggasi l'eguale disposizione contenuta nella circolare 1.° giugno 1839, n.° 18898-2084 dell' imperiale regio governo di Milano inserita nel vol. I, par. II, pag. 110 della raccolta di quell' anno.

(N.° 46.) *Nei casi di morte dei sudditi belgi in questi stati le relative fedi di morte devono spedirsi al governo per mezzo degli ordinariati per essere rassegnate all' aulico dicastero.*

N.° 16992-2526. G. V. CIRCOLARE.

Venezia, 14 maggio 1841.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali ed agli Ordinariati diocesani.

Avendo il governo del Belgio esternato il desiderio che nei casi di morte dei sudditi belgi in quest' imperiali regj stati gli vengano trasmesse in via diplomatica le fedi di morte, assicurando nello stesso tempo di voler usare da parte sua la reciprocità riguardo ai sudditi austriaci i quali passassero ad altra vita negli stati belgi, l'eccelsa imperiale regia aulica cancelleria riunita di concerto coll' imperiale regia cancelleria intima di corte e di stato ha aderito all' inchiesta del governo del Belgio in modo conforme a quello prescritto relativamente ai sudditi francesi coll'aulico dispaccio 31 marzo 1836, n.° 8259 reso noto agli ordinariati colla circolare 28 aprile detto anno, n.° 13175-1718 e successiva 27 luglio, n.° 24971-5807 già inserite nella collezione delle leggi.

In esecuzione pertanto degli ordini abbassati dalla sullodata aulica cancelleria col rispettato dispaccio 9 aprile prossimo passato, n.° 10524-994, s'interessa la compiacenza degli ordinariati a disporre che nei casi di morte di sudditi belgi notoriamente conosciuti per tali vengano in via d'uffizio estesi dai curatori delle anime le fedi di morte, e poscia col mezzo dell'ordinariato stesso inoltrate al governo per rassegnarle all'aulico dicastero.

Che se si affacciassero dei dubbj ai curatori d'anime sulla qualità del defunto come suddito belgico, dovranno essi previamente chiedere le opportune informazioni dalla competente autorità locale.

Tanto si partecipa per opportuna norma anco alle regie delegazioni provinciali.

(N.° 47.) *Soluzione di diversi quesiti sull' applicazione della legge postale 5 novembre 1837 relativamente al trasporto dei viaggiatori sulle strade postali.*

N.° 9034-1352. M. C. V. CIRCOLARE.

Venezia, 18 maggio 1841.

N.° 6419-1377. M. C. L.

Milano, 27 aprile 1841.

Alle imp. regie Intendenze prov.li di finanza ed altri Uffici dipendenti.

In seguito ai diversi quesiti sull'applicazione della legge postale 5 novembre 1837 diramati dal magistrato camerale mediante decreto 12 giugno 1838, n.° 13769-2176 relativamente al trasporto dei viaggiatori sulle strade postali, l' eccelsa imperiale regia aulica camera di concerto coll' imperiale regia aulica. cancelleria riunita con ossequiato dispaccio 7 aprile prossimo passato, n.° 13347-515 ha emesso i seguenti schiarimenti:

1.° Viene abolita dalla nuova legge penale di finanza come una penale la confisca dei cavalli. Nel caso che un individuo sulla strada postale venga colpito nell' atto che eseguisce il trasporto dei viaggiatori in un modo vietato dal § 17 della legge postale 5 novembre 1837,

il § 434 della legge penale di finanza determina una multa in danaro dai 20 fino ai 50 fiorini. Per l'assicurazione della multa stessa possono bensì sequestrarsi i mezzi di trasporto, ma soltanto osservando esattamente i §§ 161, 434, 535 fino al 540 della legge penale di finanza.

2.° Qualora un viaggiatore in posta durante il viaggio lascia la stazione postale e si serve di altri mezzi di trasporto per proseguire direttamente il viaggio prima di una fermata di 48 ore, oppure qualora viceversa un individuo che viaggia con altri mezzi di trasporto durante il viaggio e prima che scorra il detto periodo si rivolge alla posta, in veruno di questi due casi succede una contravvenzione alla legge postale, ed allora soltanto può aver luogo una procedura penale di finanza allorchè nella continuazione del viaggio, escluso il caso contemplato nel presente schiarimento, si verificasse *un cambio di cavalli per sè vietato* in forza del § 17 della legge postale 5 novembre 1837.

Rimangono però intatte ed in vigore le disposizioni di polizia e sul commercio vigenti pel trasporto dei viaggiatori sulle strade postali.

Lo che si comunica a cotest.$^{o}_{a}$ imp. regi.$^{o}_{a}$ . . . . . per ogni opportuna notizia e norma e regolare osservanza.

(N.° 48.) *I mantelli delle guardie di confine saranno rinnovati per la prima volta dopo tre anni, e successivamente ogni quattro anni.*

N.° 7962-1191. M. C. L. CIRCOLARE.

Milano, 21 maggio 1841.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L' eccelsa imperiale regia camera aulica generale s' è degnata di determinare con ossequiato decreto 5 corrente mese, n.° 10323-701 che la durata dei mantelli della guardia di confine abbia ad essere ridotta da *quattro* a *tre anni*, e che per quelli delle successive distribuzioni sia ridotta da *cinque* a *quattro anni*.

Questo favore, che dovrà estendersi anche ai mantelli che ora vengono adoperati dalla guardia di confine, e pei quali era sin quì prescritta una più lunga durata, non potrà servire di appoggio a pretendere un compenso posticipato riguardo a que' mantelli attualmente in uso, e pe' quali fosse già oltrepassato il terzo anno della loro durata.

Cotesta imp. regia intendenza provinciale, che riterrà a propria norma la presente superiore determinazione, la notificherà al proprio comando di compagnia onde sia resa nota a tutti gli individui che dallo stesso comando dipendono.

(N.° 49.) *Il carbon fossile di qualsivoglia provenienza è esente dal pagamento del dazio di consumo.*

CIRCOLARE.

N.° 8076–867. M. C. L.
Milano, 24 maggio 1841.

N.° 11694–1327. M. C. V.
Venezia, 26 maggio 1841.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Con rispettata risoluzione 26 febbrajo prossimo passato, n.° 16176–1097 l'eccelsa imperiale regia camera aulica generale si è degnata dichiarare che il carbon fossile, senza distinzione dell'origine, nell'importazione nei comuni chiusi dovrà essere esente dal pagamento del dazio di consumo.

Venendo con ciò derogato al § 31 della governativa notificazione 24 aprile 1828, che limitava l'esenzione dal dazio consumo al carbon fossile proveniente dalle provincie della monarchia poste entro la linea daziaria, dovrà l'imperiale regia intendenza provinciale rilasciare gli opportuni ordini alle ricevitorie alle porte di cotesta città, acciocchè abbia effetto l'esenzione dal dazio di consumo del carbon fossile di qualsivoglia provenienza, a termini della prelodata aulica risoluzione.

(N.° 50.) *Gl' interessi delle somme investite a frutto presso il fondo d' ammortizzazione lombardo-veneto a titolo di deposito cauzionale potranno essere pagati dalle casse provinciali di finanza per conto della cassa dell' imp. regio monte. Discipline per tali pagamenti.*

N.° 8187–1301. M. C. L. CIRCOLARE.
Milano, 24 maggio 1841.

N.° 9894–2220. M. C. V.
Venezia, 8 maggio 1841.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Diversi creditori di somme investite a frutto presso l' imperiale regio fondo d' ammortizzazione lombardo–veneto a titolo di deposito cauzionale fanno istanza acciocchè sia loro accordato di poter esigere gl' interessi decorsi e decorrendi sui rispettivi depositi presso la imperiale regia cassa di finanza della provincia di loro residenza per conto della cassa dell' imperiale regio monte lombardo-veneto senza essere obbligati di rivolgersi sempre per ciò direttamente alla prefettura del monte, malgrado qualsivoglia distanza dei loro domicilj.

In adesione a riffatte richieste e dietro l' autorizzazione che S. A. I. il serenissimo arciduca

vicerè si degnò d' impartire con ossequiato decreto 29 marzo prossimo passato, n.° 2632, questo magistrato camerale trova di commettere l' osservanza delle seguenti disposizioni:

1. Le imperiali regie intendenze di finanza accetteranno le domande che loro venissero pel detto scopo esibite da proprietarj di somme depositate, in quanto i petenti fossero dimoranti nella rispettiva provincia, e le invieranno all' imperiale regia prefettura del monte, la quale descriverà i semestrali frutti competenti a ciascun ricorrente negli elenchi dei pagamenti effettuabili presso le imperiali regie casse di finanza, comprendendo in tali elenchi ancor quelli appartenenti a depositanti, le cui istanze fossero state ad essa prefettura prodotte direttamente dalle parti, oppure alla medesima trasmesse dall' imp. regio magistrato camerale.

2. La prefettura del monte nei primi giorni del mese successivo alla scadenza d' ogni semestre, cioè al principio di maggio e di novembre, invierà a ciascun' intendenza l' elenco de' pagamenti effettuabili dalla di lei cassa ai creditori esistenti nella rispettiva provincia colle module delle quitanze che si dovranno ritirare dai percipienti.

3. I pagamenti delle somme descritte in ciascun elenco saranno effettuati non oltre il quinto mese successivo alla scadenza, riuscendo

necessario che nel sesto mese la stessa intendenza trasmetta alla prefettura una nota giusta la modula che le sarà da questa comunicata di quei creditori che non si fossero presentati ad esigere le loro competenze, onde queste possano venir comprese nell' elenco del semestre successivo.

4. Le casse delle imperiali regie intendenze allorchè avranno a versare i loro prodotti nella imperiale regia cassa centrale, verseranno pure in conto di tali prodotti e come danaro le quitanze dei detti pagamenti, le quali dovranno giungere per ultimo pure come danaro nella cassa dell' imp. regio monte lombardo-veneto, osservando a tale effetto i metodi che già sono in corso pei pagamenti di restituzione dei depositi di supplenza militare, a termini delle relative istruzioni state diramate colla circolare di questo medesimo magistrato camerale 16 novembre 1833, n.° 33730-4103.

(N.° 51.) *Le citazioni agli esperimenti di conciliazione sono esenti dal bollo, e vi vanno soggetti i protocolli che si assumono nelle trattative di conciliazione.*

CIRCOLARE.

N.° 11601–2548. M. C. V.
Venezia, 26 maggio 1841.

N.° 7805–1682. M. C. L.
Milano, 30 maggio 1841.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Ha dichiarato l'imperiale regia camera aulica con dispaccio 20 aprile decorso, n.° 8441–971 che le citazioni agli esperimenti di conciliazione da rilasciarsi a termini della notificazione governativa 2 marzo 1824 non vanno soggette a bollo come spedizioni d'ufficio a senso del § 64 n.° 6 della legge.

All'incontro dichiarò che sono soggetti al bollo a senso del § 56 della legge stessa i protocolli che vengono assunti nelle trattative in conciliazione, essendo affari che risguardano le parti e che devono considerarsi come protocolli che tengono luogo di documento, specialmente se ne' medesimi viene stipulata la transazione.

Servirà questa superiore dichiarazione per notizia e norma.

(N.° 52.) *Cautele da osservarsi nei casi che vengono chieste licenze speciali per introdurre dall' estero articoli di ferro.*

N.° 5821–995. M. C. L. **Circolare.**

Milano, 27 maggio 1841.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Da alcuni proprietarj di forni fusorj di ferro in queste provincie fu accusato il fatto che venisse posto in vendita il ferro vecchio ed i rottami di ferro introdotti dall' estero mediante speciale concessione, abusandosi così, a danno della nazionale produzione di questo genere, di siffatte concessioni che si accordano soltanto sotto condizione di esclusivo impiego per la fabbricazione del filo di ferro ed altri articoli, giusta l'annotazione soggiunta alla rubrica 212 della vigente tariffa daziaria.

Dalle assunte informazioni ebbe ad accertarsi che in qualche luogo siasi effettivamente verificato un tale abuso, e che alcuni fatti di tale natura siano anche stati assoggettati all' appropriata penale procedura.

A prevenire siffatti inconvenienti non meno pregiudicevoli agl' interessi della nazionale produzione che lesivi le prescrizioni di finanza

in quanto che l'introduzione ed il commercio degli articoli in ferro trovansi colpiti da proibizione, il magistrato camerale colla propria circolare 15 gennajo del corrente anno, n.° 92-12 richiamava già l'attenzione delle intendenze sulle condizioni e discipline da osservarsi in contingenza di simili domande e concessioni.

L'emergenza dei notificati ed avverati abusi facendo sentire la necessità di usare di particolare avvertenza e vigilanza sul concreto oggetto, il magistrato camerale trova di replicare le più positive ingiunzioni all'uopo che le intendenze siano specialmente circospette e vigilanti sia nell'appoggiare le domande per simili concessioni, assicurandosi che ciò segua soltanto a favore di fabbricatori di filo di ferro ed altri articoli, e per quantitativi limitatamente proporzionati alle relative erogazioni, sia nel curare che non se ne faccia illecito traffico, procedendo con energia e con rigore nel caso che si scoprano delle contravvenzioni in proposito.

(N.° 53.) *Massime intorno alle pensioni e provvigioni degl' individui che dal militare passano nei corpi di sorveglianza finanziarj.*

CIRCOLARE.

N.° 8171–1227. M. C. L.

Milano, 27 maggio 1841.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Le determinazioni che l'eccelsa camera aulica generale di concerto coll'imp. regio consiglio aulico di guerra con ossequiato decreto 8 maggio p.° p.°, n.° 12405–822 si è degnata di abbassare intorno alla pensione e provvigione degl' individui che immediatamente dal militare passano nei corpi di sorveglianza, si comunicano a cotesta imp. regia intendenza per propria norma e direzione, non che per l'ulteriore partecipazione agl' individui di essi corpi dall' intendenza medesima dipendenti, ecc.

Al n.° 12405-822.

Copia d'un decreto del Consiglio aulico di guerra in data 11 marzo 1841, n.° 238 emanato a tutti i Comandi generali di provincia, ad eccezione di quello di Galizia.

In occasione che alcuni individui che dal servizio militare del cordone di confine passarono immediatamente alla nuova guardia di confine, e che vennero da questa dimessi, per non essere più atti al servizio, prima di avere passati i 10 anni di servizio senza alcuna provvigione, venne trattata la questione come debbano trattarsi queste persone in riguardo al loro provvedimento, e se mai non avessero diritto all'ammissione negl'invalidi militari.

Lo scrivente trova di rispondere a questa questione nel modo seguente per norma ed istruzione universale:

Col decreto 7 dicembre 1832, n.° 5649 venne fatto conoscere il modo con cui devono trattarsi in generale, in riguardo ai loro diritti a pensioni e provvigioni, gl'individui che dallo stato militare passano al servizio civile. Ivi venne stabilito espressamente che agl'individui militari che dalla prestazione *attiva* di servizio militare passano *immediatamente* al servizio civile dello stato si dovrà all'atto della loro giubilazione o provvigionamento valutare per le norme civili sulle pensioni il tempo del servizio militare. Da ciò ne segue che gl'individui in questo modo sortiti dal servizio militare non hanno più alcun diritto al provvedimento come invalidi militari, cosa che è anche pienamente conforme al sistema degl'invalidi militari che con diverse istruzioni fu anche posticipatamente dilucidato e confermato, e in seguito al quale hanno

diritto a provvedimento come invalidi militari solo quegl' individui militari che *per*, *a motivo* e *durante* il servizio militare divennero invalidi reali.

Questa istruzione deve osservarsi permanentemente in tutti i casi quando individui dallo stato attivo dell' armata passano immediatamente a qualunque siasi impiego dello stato, quindi anche quando dallo stato militare passano ad un impiego presso la guardia di confine o di finanza, giacchè non si può ammettere che il fondo degl' invalidi, sopraccaricato già da pretese conformi alle normali, abbia da assumere in seguito ancora il provvedimento d' individui che spontaneamente e nella speranza di prepararsi un avvenire migliore abbandonano il servizio militare e sciolgono il vincolo che li lega a questo corpo.

Ma giacchè le autorità camerali basate ai §§ 9 e 10 del regolamento pubblicato per la guardia di confine e di finanza, in seguito al quale gl' individui ammessi alla guardia di confine, che provengono da qualunque siasi luogo, divengono in quel corpo idonei alla provvigione o pensione solo dopo il decorso di un servigio di 10 anni che devono avere passati quasi in via di esperimento ed irreprensibilmente, e si rifiutano di ammettere prima del decorso di questo tempo il diritto ad un provvedimento civile agl' individui che dal servizio militare passarono immediatamente nella guardia di confine, così è necessario che se per l' avvenire vi fossero ancora individui che dallo stato di servizio militare volessero passare alla guardia di confine, e non esistesse alcun motivo per negar loro il congedo, essi vengano convenientemente istruiti delle circostanze esistenti, ponendo loro sott' occhio che essi col passaggio che sono intenzionati di fare, qualora prima del decorso d' un servizio di 10 anni

presso la guardia di confine diventassero inabili al servizio, perdono il loro diritto ad un provvedimento come invalidi senza speranza di una provvigione civile.

Cotesto . . . . dovrà vegliare onde questa istruzione venga rigorosamente osservata, istruendo di conformità alla medesima tutti i dipendenti corpi di truppa e gl'impiegati dei commissariati di guerra.

(N.° 54.) *Modificazione portata agli articoli VII e XI (2.ª parte) del regolamento per la macellazione degli animali nei comuni non murati in data 26 novembre 1832.*

N.° 16996-1562. G. L. CIRCOLARE.

Milano, 28 maggio 1841.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L'eccelsa imperiale regia aulica cancelleria partendo dal principio che non si debbono esigere dalle parti *tasse* per ispezioni d'ufficio fatte per interessi di pubblica ragione, con ossequiato dispaccio 6 corrente maggio, n.° 13696-1271 ha partecipato al governo che non ha trovato di autorizzare la continuazione a carico delle anzidette *parti* della tassa per l'ispezione sanitaria delle bestie da macellarsi.

Egualmente ha dichiarato che la domanda di potere stabilire una multa per l'omissione di conservare la bolletta dell' eseguita visita sanitaria non è ammissibile, mentre la legge punisce già nei venditori l'omissione della visita sanitaria alle carni in vendita, e sarebbe singolare che si volesse stabilire in via politica una pena separata pel venditore per avere trascurato di conservare il documento di prova in proprio favore, e per avere così creato una presunzione in suo disfavore.

La stessa imperiale regia aulica cancelleria ha soggiunto altresì doversi in generale considerare che l'ispezione sanitaria ordinata col § 153 della seconda parte del codice penale austriaco provvede alle esigenze ordinarie, e non deve aggravarsi oltre le convenienze delle medesime, e che per casi più gravi si hanno le disposizioni dei due paragrafi successivi.

In tali sensi pertanto dovranno ritenersi modificati i due articoli VII e XI (seconda parte) del regolamento per la macellazione degli animali nei communi non murati in data 26 novembre 1832.

Cotesta regia delegazione provinciale ne terrà quindi norma e darà conforme comunicazione alle autorità comunali della sua provincia per l'esatta osservanza delle surriferite auliche dichiarazioni, e perchè provvedano nei modi

regolari, affinchè il servizio sanitario quanto alla visita degli animali da macellarsi sia assicurato indipendentemente da qualsiasi contributo a carico delle parti, siccome era stato prima concesso col citato art. VII del regolamento relativo.

(N.° 55.) *Schiarimenti sul bollo da applicarsi ai contratti ed ai conti quando questi tengono luogo d'istanza per conseguirne il soddisfacimento, e quando vengono prodotti soltanto come allegati.*

CIRCOLARE.

N.° 17699-57. G. L.

Milano, 30 maggio 1841.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L'imp. regio magistrato camerale colla nota 17 corrente, n.° 7513-1612 comunicò l'ossequiato vicereale dispaccio 1.° aprile p.° p.°, n.° 3630/V.R. portante i seguenti schiarimenti intorno ad alcuni punti della legge sul bollo:

1.° I contratti stipulati per somministrazioni militari dovranno in cadaun foglio recare il bollo proporzionale a tenore del § 7 della nuova legge 27 gennajo 1840 ogni volta che il quantitativo dei lavori o dei generi da

fornirsi vi sia indicato espressamente col relativo prezzo o mediante riferimento a documenti anteriori.

2.° I contratti ove tassativamente sono indicati soltanto i prezzi dei singoli articoli, generi o lavori senza che possa desumersene la quantità ed il valore complessivo nemmeno in via di approssimazione, o con riferimento ad altri documenti, dovranno in vece assoggettarsi per ogni foglio al bollo di lir. 1,50 secondo il § 17 della citata legge.

3.° I conti che venissero prodotti e tenessero luogo d'istanza per conseguirne il soddisfacimento dovranno sottoporsi ai bolli prescritti, secondo i casi, dal § 52, e qualora fossero esibiti soltanto come allegati di separate istanze, basterà applicar loro il bollo di 30 centesimi a tenore del § 55.

Tanto si partecipa a cotesta delegazione per opportuna sua norma e direzione.

(N.° 56.) *Gli avvisi o manifesti di associazione, che col mezzo delle gazzette vengono diramati in fogli volanti, sono soggetti al bollo.*

N.° 8078–1732. M. C. L. CIRCOLARE.

Milano, 2 giugno 1841.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Sul proposto quesito, se gli avvisi o manifesti di associazione ad opere letterarie od altro diramati a mezzo delle gazzette in fogli volanti potessero o meno annoverarsi fra gli avvisi obbligati al bollo per il disposto dal § 21 della sovrana patente 27 gennajo 1840 sul bollo delle gazzette, carte da giuoco, calendarj ed avvisi, l'eccelsa imperiale regia camera aulica generale con ossequiato suo dispaccio 3 luglio prossimo passato, n.° 4435-550 ha dichiarato che per la chiara disposizione del § 21 della sullodata sovrana patente devono gli avvisi che non fanno parte integrante di una gazzetta, ma che divisi vengono a queste uniti, soggiacere al competente bollo.

Tanto si partecipa a cotesta intendenza per propria norma e perchè da sua parte faccia sorvegliare che con tali indiretti modi di circolazione non venga defraudata l'imposta del bollo degli avvisi medesimi.

(N.° 57.) *Obbligo alle intendenze di corrispondere prontamente alle requisitorie delle istanze politiche o delle regie delegazioni provinciali per le comparse d' individui dei corpi di sorveglianza ond' essere sentiti in processi per gravi trasgressioni politiche.*

CIRCOLARE.

N.° 8595-1289. M. C. L.

Milano, 3 giugno 1841.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Ad oggetto di togliere ogni motivo a lungo carteggio nel caso che occorra che un individuo dei corpi di sorveglianza abbia a presentarsi ad una istanza politica di altra provincia per sostenere confronti con inquisiti per gravi trasgressioni di polizia, e per conseguire ad un tempo quella prontezza che si rende necessaria al buon andamento della giustizia punitiva, avvertirà cotesta imperiale regia intendenza di dover prestarsi all'esaudimento immediato delle requisitorie che le pervenissero dalle suddette istanze politiche, o per esse dalle imperiali regie delegazioni provinciali, disponendo che gl' individui chiamati si presentino al più presto a quell' autorità cui ne occorresse la comparsa.

(N.° 58.) *I militari in permesso, quantunque soggetti alla giurisdizione civile sino al loro richiamo, non possono però contrarre valido matrimonio senza l'assenso dell'autorità militare.*

CIRCOLARI.

N.° 16937–2122. G. L. N.° 18912–2812. G. V.
Milano, 3 giugno 1841. Venezia, 28 maggio 1841.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Con circolare 31 dicembre 1840, n.° 23970-2787 il governo, inerendo alle premure dell'imp. regio comando militare generale, ha trovato di richiamare all'attenzione dei signori parrochi le superiori disposizioni e le discipline vigenti secondo le quali vogliono essere celebrati i matrimonj di persone addette alla milizia, perchè non avvenga il grave inconveniente che, trascurandosene l'osservanza, debbano siffatti matrimonj dichiararsi invalidi.

Ora a togliere ogni dubbio sul particolare de' matrimonj dei militari in permesso, i quali sino al loro richiamo sono soggetti alla giurisdizione civile, il governo dietro incarico avuto dall'imp. regia cancelleria aulica unita con ossequiato dispaccio 3 maggio p.° p.°, n.° 12402–696 deve aggiungere, come già fu

avvertito al § 6 della succitata circolare, che non ostante il temporario congedo di cui fossero muniti non possono i suddetti militari contrarre valido matrimonio se prima non ne abbiano ottenuto il consenso dall'autorità militare, la qual prescrizione è da estendersi anche agl' *invalidi* militari muniti della rispettiva patente oppure d' un documento di riserva, occorrendo ad essi pure l'assenso del rispettivo comando militare per contrarre matrimonio legale, onde i signori parrochi dovranno astenersi dall'assistere a matrimonj sia di militari in permesso, sia d' invalidi militari che non potessero legittimarsi con la presentazione dell'assenso della competente autorità militare.

(N.° 59.) *Dichiarazioni auliche sul regime doganale delle merci di cotone.*

CIRCOLARE.

N.° 7796-1352. M. C. L.

Milano, 4 giugno 1841.

N.° 11675-1910. M. C. V.

Venezia, 28 giugno 1841.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

A soluzione di dubbj promossi dall' imperiale regio magistrato camerale veneto sui seguenti punti:

a. Se per le merci di cotone procedenti da contravvenzioni di finanza non qualificate defraudazioni, le quali vengono alienate alla pubblica asta, e sono state dai periti giudicate di straniera origine, sia da rilasciarsi all' acquirente il semplice ricapito di legittimazione, od in aggiunta munirsi di una marca speciale d' ufficio che valesse a constatarne in ogni evento la loro identità.

b. Se per le fatture di vendita che si rilasciano dai negozianti di cotonerie provveduti di libri regolari d' esercizio in iscorta di partite cedute o spedite, in quantità però esenti dalla controlleria, sieno sufficienti per ammetterle ch' esse abbiano i requisiti del § 348 del

regolamento doganale, ed in che debba consistere la prova voluta dalla seconda parte del § 106 delle norme 31 gennajo 1836 sulla circostanza che la legittimazione del filato era stata ritirata dall'ufficio che emise la carta di spedizione o d'acquisto, o che in ogni modo la merce posseduta dal venditore sia coperta da un ricapito d'ufficio, l'eccelsa imperiale regia camera aulica generale ha dichiarato quanto segue al suddetto magistrato camerale mediante ossequiato suo decreto 30 aprile prossimo passato, n.° 12482-800:

1.° Che il caso di vendere pubblicamente merci estere di cotone che formavano l'oggetto di una contravvenzione di finanza col permesso di porle in commercio può soltanto verificarsi pel bobbinet liscio o pel nanchino di Levante o della China contemplati sotto le rubriche 183 e 185 della tariffa daziaria 1838, giacchè le altre merci estere di cotone sono poste fuori di commercio, e possono da chi le acquistò ritenersi solo per proprio uso. Che in quanto alla prima specie di queste merci di cotone di permesso commercio non soggiace ad alcuna difficoltà il munirle del bollo di dazio pagato nel modo istesso che viene prescritto dall'annotazione alla rubrica 185 della tariffa per l'importazione dall'estero di questo genere.

2.° Se esistono merci di cotone in generale in una quantità esente da controlleria, e quindi anche ove tali merci vengono cedute o spedite ad altri in simile quantità, devesi ritenere sufficiente a loro legittimazione la produzione delle note private di vendita (fatture d'acquisto) appunto per la loro esenzione dalla controlleria; e quindi in questi casi non si potrà chiedere la prova voluta dal § 106 delle norme 31 gennajo 1836 per le merci soggette a controlleria circa l'eseguito ritiro delle fatture dei filati da parte d'un ufficio. Se all'incontro si trovano merci di cotone in una quantità soggetta a controlleria, occorre a loro coprimento, oltre i ricapiti aventi i requisiti prescritti dal § 348 del regolamento sulle dogane, anche la produzione della suddetta prova. Ma tale prova riguardo alle merci di cotone che vengono spedite dalle provincie austriache nelle lombardo-venete non può sottostare ad alcuna difficoltà se la carta di spedizione d'ufficio emessa nelle provincie austriache, munita dell'attestazione d'essersi d'ufficio ritirata la fattura d'acquisto di filati, viene ceduta al nuovo proprietario, e nelle ulteriori spedizioni, sotto l'osservanza del disposto dal § 249 dell'istruzione per gli uffici esecutivi di conformità al § 233 della medesima istruzione, viene usata per l'ulteriore corredo della merce, oppure,

se si ha da cederne o spedirne altrove solo una parte, viene emessa una carta d'acquistò per la quantità che rimane, giusta il disposto dal § 232 dell'istruzione per gli uffici esecutivi.

Tali superiori dichiarazioni si recano ad intelligenza di cotest' imperiale regia intendenza per sua norma in ossequio all'altro rescritto aulico 30 aprile prossimo passato, n.° 12482, col quale ne venne fatta comunicazione allo scrivente.

(N.° 60.) *Speciali cautele da osservarsi nelle pratiche daziarie d'uscita delle bottiglie e dei fiaschi di vetro, il cui dazio d'importazione per la Dalmazia e per le isole del Quarnero venne ridotto a soli 25 carantani.*

N.° 10341–1839. M. C. L. CIRCOLARE.

Milano, 5 giugno 1841.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L'eccelsa imp. regia camera aulica generale di concerto coll'imp. regia cancelleria aulica riunita ha trovato di diminuire per la Dalmazia e le isole del Quarnero il dazio d'importazione delle bottiglie e dei fiaschi di vetro

d'ogni qualità, che fino ad ora ammontava a 3 fiorini e 20 carantani per ogni centinajo peso di Vienna sporco, a soli 25 carantani, e ciò solo ove tali merci vengano importate dalle provincie della monarchia soggette al comune sistema daziario, e sieno inoltre osservate le seguenti prescrizioni di cautela:

1.° Presso l'ufficio daziario al quale queste merci vengono presentate pel trattamento daziario d'uscita si deve fare l'espressa dichiarazione che esse sono destinate ad essere spedite in Dalmazia o nelle isole del Quarnero. L'ufficio daziario procede ad un'esatta visita della merce, ne munisce i recipienti nel modo prescritto degli occorrenti sigilli d'ufficio e rilascia nei modi consueti le bollette daziarie d'uscita, nelle quali si dovrà chiaramente esprimere la suaccennata destinazione della merce.

2.° Arrivata la merce in un porto posto fuori del territorio doganale, lo scarico, qualora *la* merce non venga portata sulla barca immediatamente per l'ulteriore trasporto, non potrà eseguirsi altrimenti che nei magazzini d'ufficio oppure sotto la sorveglianza dell'ufficio daziario.

3.° Entrando nel territorio doganale dalmato o delle isole del Quarnero, si dovranno visitare i sigilli dei recipienti, confrontando il loro contenuto colle suaccennate bollette d'uscita, le quali dovranno sempre accompagnare

le merci, e trovato il tutto corrispondente, si dovrà permettere l'importazione delle dette merci verso il pagamento del dazio di favore di 25 carantani per ogni centinajo peso di Vienna sporco.

L'or riferite facilitazioni daziarie incominceranno ad aver effetto col giorno 1.° agosto prossimo venturo.

Tanto si comunica a cotest'imp. regia intendenza per sua intelligenza e norma, con incarico inoltre di renderne edotti i dipendenti uffici esecutivi per l'esatta osservanza delle speciali cautele nelle pratiche daziarie d'uscita.

(N.° 61.) *Dichiarazioni auliche relativamente al bollo dei documenti per cauzioni di matrimonio dei militari.*

CIRCOLARE.

N.° 12791–2807. M. C. V.
Venezia, 7 giugno 1841.

N.° 8665–1844. M. C. L.
Milano, 10 giugno 1841.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Sopra quesiti promossi relativamente al bollo dei documenti per cauzioni di matrimonio dei

militari, l'imperiale regia camera aulica, come partecipa con dispaccio 16 maggio decorso, n.° 11239-1288, dichiarò all' imperiale regio consiglio aulico di guerra

Che i documenti sulle cauzioni pei matrimonj degli ufficiali militari, anche quando vengano estesi in aggiunta alle cartelle di obbligazioni pubbliche vincolate a cauzione, debbano sempre considerarsi come documento soggetto a bollo, il quale deve ragguagliarsi secondo il capitale che nel documento si trova espresso od al quale si riferisce, non secondo gl' interessi annui;

Che le concessioni per l'inscrizione nei registri delle ipoteche di quei documenti di cauzione date in apposito atto debbano portare il bollo prescritto dal § 22 della legge. Qualora però fosse compresa la concessione nello stesso documento, hanno vigore le prescrizioni del § 79;

Che le ricevute dei documenti di cauzione pel matrimonio che vengono restituiti, come pure quelle dei decreti consegnati non sono soggette a bollo in forza del § 64 n.° 20. All'atto però dell' autenticazione di tali ricevute sarà da applicarsi il bollo di autenticazione legale.

Servirà ciò ad opportuna notizia e norma.

(N.° 62.) *Non si può accordare un numero maggiore di dodici rate mensuali pel pagamento delle tasse per impieghi.*

N.° 8509–1820. M. C. L. CIRCOLARE.

Milano, 10 giugno 1841.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Per intelligenza e norma di cotest' imperiale regio ufficio si comunica quì acclusa copia del venerato dispaccio 12 maggio prossimo passato, n.° 18892–2148 dell' eccelsa imperiale regia camera aulica generale circa al divieto di accordare pel pagamento delle tasse per impieghi un numero maggiore di rate mensuali di quelle stabilite dalla legge sul bollo e sulle tasse 27 gennajo 1840.

Cotest' imperiale regio ufficio pertanto terrà sempre presente la superiore dichiarazione di cui entro, astenendosi dal dar corso od inoltrare quelle istanze che potessero venir presentate per dilazioni o variazioni delle epoche prescritte pel soddisfacimento delle tasse delle quali si tratta.

Al n.° 8509-1820.

Copia di dispaccio aulico 12 *maggio prossimo passato, n.°* 18892-2148 *diretto all' imperiale regio Magistrato camerale lombardo.*

Essendo ripetutamente stato domandato se alle amministrazioni superiori camerali e delle finanze competa, come per il passato, il diritto di accordare pel pagamento della tassa per impieghi un numero maggiore di rate mensuali delle dodici portate dalla legge, si ricorda a cotest' imperiale regio magistrato camerale il § 202 della nuova legge sul bollo e sulle tasse, in forza del quale le tasse per impieghi devono pagarsi in 12 rate eguali mensuali, coll' avvertenza che non ha luogo un' eccezione a questa disposizione di legge; come in generale i termini prescritti dalla legge sul bollo e sulle tasse 27 gennajo anno passato pel pagamento delle tasse devono osservarsi esattamente, non potendo le autorità di proprio potere deviare da questi termini che si fondano su una legge espressa.

(N.° 63.) *Sul bollo occorrente per la conferma delle firme.*

CIRCOLARE.

N.° 8795–1872. M. C. L.

Milano, 10 giugno 1841.

N.° 12788–2804. M. C. V.

Venezia, 7 giugno 1841.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Quì compiegata viene accompagnata a cotesto imperiale regio ufficio, in conformità dell'ossequiato dispaccio 3 maggio prossimo passato, n.° 3475–406 dell'eccelsa imperiale regia camera aulica generale, copia della traduzione del decreto abbassato dallo stesso aulico dicastero all'imperiale regio magistrato camerale veneto riguardo al bollo occorrente per la conferma delle firme; e ciò per intelligenza e norma nei contingibili casi.

Al n.° 3475-406. Al n.° 8795-1872 del M. C.

Copia di decreto aulico 3 maggio anno corrente rilasciato all' imperiale regio Magistrato camerale veneto.

Ad evasione del rapporto 24 dicembre 1840, n.° 30834-6258 ($\frac{151}{V.R.}$) sul bollo occorrente per la conferma di una firma, si dichiara a cotest' imperiale regio magistrato camerale quanto segue:

Le *autenticazioni*, cioè le formali conferme giudiziali o d' ufficio sulla verità di una firma o di altro contenuto del documento, soggiacciono al bollo prescritto dalla legge sul bollo e sulle tasse per le autenticazioni giudiziali o d' ufficio.

La dichiarazione però « *fatto alla mia presenza* » e la vidimazione, che consistono soltanto nell' aggiunta delle parole « *coram me* » oppure « *visto* » e nella sottoscrizione di chi conferma, non possono riguardarsi nè come autenticazioni, nè come attestati, e richieggono quindi verun bollo.

Più autenticazioni che si appongono ad un documento esigono soltanto un bollo di autenticazione di conformità al § 78 della legge sul bollo e sulle tasse pel regno lombardo-veneto (§ 95 della legge sul bollo e sulle tasse per le provincie tedesche).

(N.° 64.) *Il permesso di emigrazione non può essere vincolato ad alcuna condizione non contemplata nella sovrana patente 24 marzo 1832.*

N.° 19510–2224. G. L. CIRCOLARE.
Milano, 14 giugno 1841.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L'imperiale regia cancelleria aulica con ossequiato dispaccio del 14 prossimo passato maggio, n.° 10739–973 ha notificato al governo quanto segue:

Sopra un dubbio promosso da qualche governo, se cioè per ottenere il formale permesso di emigrazione sia pure necessario che l'individuo debba prima presentare il certificato comprovante la sua accettazione per parte dello stato estero nel quale egli intenderebbe di trasferirsi, S. M. I. R. A. si è degnata di emanare in data 30 aprile 1835 una sovrana risoluzione del seguente tenore:

« Fuori de' requisiti indicati nell' art. 3.° » della sovrana patente sull' emigrazione del » 24 marzo 1832, non dovrà entrare alcuna » ulteriore condizione ristrettiva, dalla quale » sarà da dipendersi il permesso di emigra- » zione, e che del resto si deve tenersi pun- » tualmente alle prescrizioni del § 42 della » detta legge. »

Tanto si comunica a cotesta imperiale regia delegazione provinciale per opportuna sua intelligenza e norma nei casi avvenibili, fuori di quelli nei quali convenzioni speciali coi rispettivi stati esigono altro.

(N.° 65.) *Modo di procedere per gli atti difettivi o mancanti di bollo che pervengono ai protocolli delle autorità politiche ed amministrative col mezzo della posta.*

N.° 19679-167. G. L. CIRCOLARE.

Milano, 15 giugno 1841.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè con ossequiato dispaccio 23 maggio p.° p.°, n.° $\frac{538}{V.I}$ ha dichiarato quanto segue intorno al modo di procedere per gli atti difettivi o mancanti di bollo che pervengono ai protocolli delle autorità politiche ed amministrative col mezzo della posta:

« Non potrebbe concedersi ad un ufficio » qualunque di far restituire alle parti le sup- » pliche mancanti di bollo regolare che non » fossero presentate dalle parti stesse, ma giun- » gessero al protocollo col mezzo della posta

» od in altra guisa senza permettersi una de-
» viazione da quanto prescrive il § 100 della
» sovrana patente 27 gennajo 1840, e senza
» indurre il pubblico nella incuranza della
» legge con pregiudizio della regia ammini-
» strazione. Il § 100 permette la restituzione
» alla parte dell' istanza irregolarmente bol-
» lata solo nel caso che la stessa parte là pre-
» senti, perchè quest'agevolezza non cagiona
» alcun aggravio agli uffici, rimedia imme-
» diatamente all' inesecuzione della legge sul
» bollo, e non obbliga la parte a ritirare l' i-
» stanza quando nol voglia. L'estendere quel
» favore al caso contemplato dal governo di
» Lombardia e da questo magistrato camerale
» recherebbe un vero peso agli uffici, indur-
» rebbe indifferenza nell'osservanza della legge
» e costringerebbe la parte a ricevere di ri-
» torno una supplica che forse essa non avreb-
» be voluto ritirare. »

Intorno al punto poi, se in generale agl'im-piegati del protocollo incumbere possa o meno l' incarico di denunciare le contravvenzioni che si verificassero tanto nel caso in cui i ricorsi sieno presentati direttamente, quanto in quello in cui giugnessero col mezzo della posta, l'al-tefata A. S. I. ha trovato di soggiungere che in proposito resta bastantemente provveduto dall' istruzione circa ai doveri imposti dalla

legge sul bollo, ove ai §§ 4, 5 e 6 sono fissati quelli incumbenti agl'impiegati del protocollo, ed ai successivi 14, 15 e 16 ove si determinano gli obblighi degl'impiegati di concetto. Spetta ai primi di osservare se tutti gli esibiti sieno in regola secondo le generali prescrizioni, e qualora si trattasse di esibiti difettivi e non insinuati personalmente dalla parte, devono assumerli a protocollo per gl'incumbenti d'ufficiò, senza fare la denuncia della scoperta contravvenzione (§ 6, parte II). Relativamente a questi esibiti poi devono gl'impiegati di concetto regolarsi e far le denunzie all'evenienza del caso (§§ 14, 15 e 16, parte II della ridetta istruzione).

(N.° 66.) *Modo di trattare le istanze colle quali, prima che sia scaduta la valitura dei ricapiti doganali, se ne chiede la prolungazione.*

N.° 8169–1420. M. C. L. CIRCOLARE.

Milano, 15 giugno 1841.

N.° 12282–2001. M. C. V.

Venezia, 14 agosto 1841.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

All' uopo d' introdurre un metodo uniforme per la trattazione d' ufficio delle istanze colle quali avanti la scadenza si chiede la prolungazione della valitura de' ricapiti doganali, l' eccelsa imperiale regia camera aulica generale con ossequiato suo dispaccio 28 aprile prossimo passato, n.° 13982 si è degnata di abbassare le seguenti norme da osservarsi tanto nell' evasione di dette istanze, che in riguardo all' ammettere la chiesta prolungazione:

1.° La notificazione della circostanza che non è seguita la vendita, la consumazione o preparazione dei generi esistenti si dovrà presentare colla domanda della prolungazione del termine stabilito per la valitura del ricapito al dirigente la sezione della guardia di finanza

alla quale è assegnata la parte per la sorveglianza. Nelle città però nelle quali gli esercenti non sono assegnati ad una determinata sezione della guardia di finanza, oppure nelle quali vi sia un' intendenza di finanza, dalla quale in via breve possono impartirsi gli ordini occorrenti alla guardia di finanza che si trova in luogo, non dovrà soffrire alcuna variazione il modo di procedere fino ad ora vigente per la produzione di queste istanze.

2.° Il dirigente la sezione, e nel secondo caso l' impiegato della guardia di finanza incaricato delle operazioni d'ufficio dovrà quindi procedere all' ispezione, rilevare indilatamente le circostanze che militano per assecondare o rigettare la domanda, e se non si scoprisse già all'atto della revisione che si verifica il caso di ritirare il ricapito di valitura, dovrà inoltrare il risultato delle sue operazioni per mezzo del relativo sottispettore all'ufficio autorizzato ad assecondare la domanda, e nel caso poi che solo l' intendenza di finanza od un'autorità superiore fossero autorizzate ad accordare questa prolungazione, dovrà inoltrarlo all' intendenza di finanza per le ulteriori disposizioni.

3.° Al rapporto sul risultato della revisione si dovrà unire il ricapito originale di valitura, rilasciando però alla parte a coprimento interinale della quantità di merce sopravanzata

un' attestazione nella quale si dovrà indicare espressamente quale ricapito di valitura, all' oggetto della prolungazione del termine della sua durata, sia stato ritirato e consegnato all' ufficio od autorità.

4.° Se viene rigettata la domanda, se ne dovrà informare la parte mediante decreto.

5.° Se poi viene assecondata la domanda, non si dovrà rilasciare un nuovo ricapito, ma sul ricapito originale di valitura nella rubrica ivi posta per annotarvi la durata dell' ammissibilità, e nelle bollette di pagamento, a tergo delle medesime, si dovrà indicare la prolungazione del termine, e questa concessione dovrà sottoscriversi dal capo dell' ufficio di finanza in quanto esso ufficio abbia accordata la prolungazione del termine; ed in tutti gli altri casi dovrà sottoscriversi dal capo dell' intendenza di finanza. Si sottintende da sè che per simili concessioni non dovrà pagarsi il diritto del taglio della bolletta. Se sul ricapito originale di valitura non vi fosse più lo spazio necessario per annotarvi questa concessione, si dovrà unire al medesimo a tale scopo col suggello d' ufficio una carta bianca.

6.° Il ricapito di valitura munito della concessione della prolungazione del termine dovrà rimettersi immediatamente al relativo sottispettore, onde egli disponga l' occorrente per

la consegna di esso ricapito alla parte, e per ritirare l'attestazione rilasciatale interinalmente, e disponga onde prima della consegna del ricapito si abbia da convincere dello stato della merce da coprirsi, ed in ogni modo venga dedotta su questo ricapito la parte di merce venduta nel frattempo.

7.° In quanto all' esenzione dal bollo e porto nella trattazione delle istanze in discorso si dovrà regolarsi secondo la seguente prescrizione:

8.° Gli esercenti nelle opportune occasioni dovranno informarsi specialmente della circostanza dove abbiano da presentare le loro istanze.

Tanto si comunica a cotesta imperiale regia intendenza per l' opportuna sua intelligenza e perchè vi si attenga nella relativa trattazione, dandone a quest' uopo ulteriore comunicazione ai funzionarj ed uffici cui ne viene conseguentemente demandata l' esecuzione.

(N.° 672.) *Le quitanze per la restituzione di cauzioni e depositi d'asta sono esenti dal bollo. Quelle degli assegni fissi di viaggio dei capitani di circolo sono soggette al bollo in ragione dell' importo.*

CIRCOLARE.

N.° 13147–2861. M. C. V.

Venezia, 15 giugno 1841.

N.° 8080–1735. M. C. L.

Milano, 29 maggio 1841.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Promosso da un' amministrazione delle rendite camerali il quesito sul bollo da applicarsi alle quitanze per la restituzione di cauzioni e depositi d'asta, non chė a quelle degli assegni fissi (*Pauschäle*) di viaggio dei capitani di circolo, l' imp. regia camera aulica generale con dispaccio 24 aprile decorso, n.° 10455–1214 dichiarò

Che le quitanze degl' imprenditori relative alla restituzione delle loro cauzioni e depositi sono da considerarsi come documenti da consegnarsi alle casse pel buon ordine, e quindi esenti da bollo ;

Che le quitanze dei capitani di circolo per l'annuo assegno fisso (*Pauschal*) che loro viene

accordato per le spese di viaggio soggiacciono al bollo, in forza del § 9 della legge, in ragione dell'importo espressovi, giacchè questo assegno non serve soltanto a far fronte alle spese di viaggio per cui fu concesso, ma comprende anche le diete, e quindi non è da applicarsi quel paragrafo della legge che determina esenti da bollo le quitanze sul rimborso delle spese di viaggio emesse da persone che viaggiano in pubbliche missioni.

Ad opportuna conoscenza e norma si dà comunicazione della pervenuta dichiarazione.

(N.° 68.) *I passaporti e le carte di via che vengono rilasciati dai commissariati di polizia devono sottostare al bollo di un fiorino.*

N.° 19693-168. G. L. CIRCOLARE.

Milano, 16 giugno 1841.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Sopra domanda avanzata dall'imperiale regio commissariato di polizia a Troppau in riguardo al bollo pei passaporti e carte di via che vengono dallo stesso rilasciati, l'imperiale regia camera aulica con dispaccio 3 maggio prossimo passato, n.° 8510-1821 si è degnata di

dichiarare che facendo i commissariati di polizia, nel rilasciare i passaporti, le funzioni delle direzioni di polizia, anche i passaporti rilasciati dai commissariati pel § 60 n.° 2 della legge sul bollo e sulle tasse devono sottostare al bollo di un fiorino, e che a questo stesso bollo devono sottostare anche le carte di via rilasciate dagl' imperiali regj commissariati di polizia, giacchè facendo esse le veci di passaporti formali devono munirsi del bollo prescritto per questi passaporti.

Tanto si partecipa a cotest' imperiale regia delegazione per propria norma.

(N.° 69.) *Alle amministrazioni degli stabilimenti religiosi e di culto è necessaria la vidimazione e la conferma del governo per riscuotere i capitali delle obbligazioni di stato.*

N.° 19031–2369. G. L. CIRCOLARE.

Milano, 18 giugno 1841.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Qualora occorresse a cotesta regia delegazione di dover autorizzare le amministrazioni degli stabilimenti religiosi e di culto a riscuotere dall' imp. regia cassa centrale qual sezione di

credito dell'imp. regia cassa generale del debito dello stato e della banca in Vienna i capitali delle obbligazioni di stato intestate a fondi, chiese, conventi, benefizj ecclesiastici ed altri simili istituti e corporazioni che per avventura fossero state diffidate pel rimborso mediante l'estrazione a sorte e fossero qualificate da pagarsi in contante, dovrà la stessa regia delegazione rassegnarne al governo, prima di rilasciarla alla parte, la relativa ordinanza di autorizzazione, perchè possa questa essere vidimata e confermata dal governo, senza la qual cautela non è dalle vigenti istruzioni e discipline permesso alla suddetta cassa centrale come sezione di credito di ricevere le mentovate obbligazioni pel pagamento del loro capitale, nè di trasmetterle per l'effetto medesimo all'anzidetta regia cassa generale del debito dello stato e della banca.

(N.° 70.) *Le casse pubbliche dove è in vigore la nuova legge sul bollo devono ritirare le quitanze col bollo legale anche quando eseguiscono pagamenti per conto di casse delle provincie in cui non è applicabile la detta legge.*

N.° 13723–3000. M. C. V. CIRCOLARE.

Venezia, 19 giugno 1841.

N.° 9224–1965. M. C. L.

Milano, 15 giugno 1841.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Le casse pubbliche situate nelle provincie nelle quali vige la legge 27 gennajo 1840 sul bollo devono ritirare le quitanze col bollo legale anche nel caso che eseguissero pagamenti per conto di casse delle provincie nelle quali quella legge non è applicabile.

Si comunica per norma questa dichiarazione data dall'imperiale regia camera aulica generale con venerato decreto 26 maggio decorso, n.° 12940–1512.

(N.° 71.) *Le quietanze degl' impiegati giudiziarj per rimborso delle spese di viaggio in oggetti penali sono soggette al bollo proporzionale.*

N.° 14009-3059. M. C. V. Circolare.

Venezia, 21 giugno 1841.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Si fece quesito all' imperiale regia camera aulica generale, come fosse da quiditarsi il bollo per le quitanze che vengono rilasciate dagl' impiegati giudiziarj per rimborso delle spese di viaggio in oggetti penali contemplati dalla tariffa diramata dal governo con decreto 5 maggio 1824, n.° 14805-936, dacchè per quella tariffa sono accumulate senza distinzione le spese e le diete. Ora la prelodata camera aulica con dispaccio 28 maggio decorso, n.° 16169-1864 ha dichiarato che non è a tali quitanze applicabile l' esenzione accordata dal § 64 n.° 20 della legge, e che soggiacciono al bollo legale in proporzione dell' intero importo per cui vengono emesse.

Servirà ciò di opportuna norma a cotesto ufficio per gli avvenibili casi.

(N.° 72.) *L'esenzione dal bollo di un documento non porta eguale esenzione per la legalizzazione del medesimo.*

CIRCOLARE.

N.° 14010-3060. M. C. V.

Venezia, 21 giugno 1841.

N.° 9225-1966. M. C. L.

Milano, 18 giugno 1841.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Partecipa l'imperiale regia camera aulica generale con dispaccio 10 maggio decorso, n.° 11810-1367 che sopra quesito promossole ha dichiarato che l'esenzione dal bollo di un documento non porta eguale esenzione per la legalizzazione del medesimo, dacchè la legalizzazione di un documento è un atto d'ufficio o giudiziario separato, il quale ove occorra soggiace al bollo legale senza distinzione se il documento che viene legalizzato sia o no esente dal bollo.

Viene comunicata tale dichiarazione per opportuna conoscenza.

(N.° 73.) *Bollo prescritto per le convenzioni giudiziali che si assumono in conciliazione.*

N.° 20288–207. G. L. CIRCOLARE.

Milano, 23 giugno 1841.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Intorno al dubbio proposto sul bollo da imporsi alle convenzioni giudiziali che si assumono in conciliazione, l'eccelsa camera aulica generale con rispettato dispaccio 13 maggio prossimo passato, n.° 3473–404 ha determinato quanto segue:

« Il § 32 n.° 2 contempla solo le transa-
» zioni giudiziali che vengono conchiuse *in*
» *una causa pendente*, come lo dinota già l'in-
» testazione della sezione II del bollo per gli
» atti giudiziali in oggetti contenziosi.

» Gli appuntamenti di conciliazione, gli espe-
» rimenti di conciliazione e le transazioni sono
» da trattarsi secondo il § 56, per cui i pro-
» tocolli contenenti transazioni, tenendo luogo
» di un documento, debbono di fatti sott'os-
» servanza delle modalità prescritte dal detto
§ 56 munirsi del bollo pei documenti.

» Lo stesso bollo si applicherà egualmente
» giusta la massima generale alle transazioni

» che si conchiudono in seguito a simili ap-
» puntamenti, e che non si assumono in forma
» di protocollo, ma sui quali vengono emessi
» appositi documenti. »

(N.° 74.) *Le spese incontrate per atti d'ufficio da un' autorità criminale dietro inchiesta di un' altra devono stare a carico del fondo criminale dell' autorità requisita.*

N.° 20862–2345. G. L. CIRCOLARE.

Milano, 23 giugno 1841.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Sul caso occorso che un' autorità criminale dietro inchiesta d'un'altra ebbe ad intraprendere atti d'ufficio, e credette poscia dover ripetere dal rispettivo governo dal suo fondo di punitiva giustizia il rimborso delle spese per l'oggetto verificatosi, l' imp. regia cancelleria aulica con ossequiato dispaccio 21 maggio p.° p.°, n.° 14861–1375 ha trovato di dichiarare non doversi in simili casi giammai ripetere l' analogo rimborso a scanso di scritturazioni e di ragguagli di cassa che altrimenti si renderebbero indispensabili, mentre in vece la relativa

spesa deve in questi casi gravitare sul fondo criminale che serve all' autorità cui spetta di corrispondere alla ricerca fattale.

Della premessa superiore dichiarazione si rende ad opportuna norma edotta cotesta imperiale regia delegazione provinciale in addizione alla governativa circolare 20 luglio 1826, n.° 21896-2273.

(N.° 75.) *Sono esenti dal bollo gli attestati sul domicilio e l'esistenza in vita che si producono per riscuotere una pensione, provvigione, assegno di grazia, ecc. anche quando il pagamento vien eseguito da un fondo privato di beneficenza.*

CIRCOLARE.

N.° 9835-2067. M. C. L.
Milano, 25 giugno 1841.

N.° 14728-3196. M. C. V.
Venezia, 10 luglio 1841.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L'eccelsa imperiale regia camera aulica generale coll'ossequiato dispaccio del giorno 6 giugno corrente, n.° 23274-2593 ha partecipato che S. M. con sovrana risoluzione 29 maggio

anno corrente si è degnata di approvare che gli attestati *sul domicilio e l'esistenza in vita* necessarj per riscuotere una pensione, provvigione, assegno di grazia, ecc., ai quali pel § 81 n.° 30 (§ 64 n.° 25, edizione italiana) della legge sul bollo e sulle tasse 27 gennajo 1840 è concessa l'esenzione dal bollo quando il pagamento viene eseguito dall'erario dello stato, da un fondo pubblico o da una cassa comunale o degli stati provinciali, abbiano ad essere esenti dal bollo anche in allora quando questi pagamenti vengono eseguiti da un *fondo privato* che sia dedicato alla pubblica beneficenza.

In obbedienza agli ordini abbassati dal lodato aulico dicastero, il magistrato camerale porta a notizia di cotest' imperiale regio ufficio la premessa sovrana risoluzione a sua intelligenza e norma.

(N.° 76.) *Circostanze che danno titolo agl' impiegati superiori degli uffici esecutivi di figurare fra gl' inventori di una contravvenzione di finanza e di fruire del premio.*

N.° 12494-2034. M. C. V. CIRCOLARE.

Venezia, 25 giugno 1841.

Alle imp. regie Intendenze prov.li di finanza ed Uffici dipendenti.

Si ebbe dalle informazioni dell' imperiale regia contabilità centrale a conoscere

Che presso gli uffici esecutivi in massima la sorveglianza d' obbligo degl' *impiegati superiori* viene ritenuta come titolo al conseguimento del premio di una invenzione scoperta dagli impiegati subalterni operatori, particolarmente presso le dogane, nelle quali la sola presenza del ricevitore o del controllore alle operazioni degl' impiegati appositamente designati è per loro sufficiente a costituirli inventori, e peggio anzi come capi, e come tali farli fruire del premio relativo; e che tale pratica è maggiormente invalsa nelle minori contravvenzioni ed in quelle particolarmente che si scoprono alla linea della franchigia per la circostanza che dopo nato il sospetto ad altro degl' impiegati e più di sovente alla guardia

si fa visitare l'individuo nel locale d'ufficio ed alla presenza di tutti gli altri impiegati, defraudando così il vero scopritore del merito e del premio.

Quella massima invalsa è contraria al § 26 delle norme 3 marzo 1836 per l'esecuzione della legge penale di finanza, il quale prescrive di considerare quale inventore soltanto chi *ha scoperto* a merito di sua attenzione una contravvenzione; chi *ha fermato* od *ha cooperato* a fermare un oggetto di contravvenzione od un contravventore, ecc.

Riguardo all'applicazione di questa norma agl'impiegati superiori degli uffici esecutivi è quindi da distinguersi

a) Fra la *presenza* dell'impiegato superiore negli spazj in cui si praticano le visite doganali secondo il § 200 delle istruzioni per gli uffici esecutivi e la *generale sorveglianza* che l'impiegato superiore presente in quegli spazj deve avere secondo il § 201 n.° 3 delle istruzioni suddette sulle operazioni che dai subalterni appositamente designati vi si eseguiscono, da un canto, e

b) Fra la *personale assistenza* dell'impiegato superiore secondo il § 201 n.° 2 delle istruzioni per gli uffici esecutivi alle visite specificate al § 62 coi modi del § 63 ed il suo *intervento* saltuario anche ad altre visite

praticate dai subalterni secondo l'ulteriore disposto dal § 201 n.° 3, dall'altro canto.

Soltanto questa *personale assistenza* e l'*immediato intervento* dell'impiegato superiore *all'atto della visita* contemplato a *b* gli dà il titolo di figurare fra gl' inventori della contravvenzione che mediante quella visita viene scoperta, e di percepire il premio relativo, ma non basta a costituire un tale titolo la *presenza* dell'impiegato superiore *nel locale* ove si fanno le visite e la generale sua sorveglianza sopra tutte le operazioni che nel locale medesimo si eseguiscono, la quale fu indicata ad *a*, e molto meno può dar titolo a qualificarsi inventore l'essere accorso al sito della visita a scoperta già fatta.

In conformità di ciò saranno da istruirsi gli uffici esecutivi, e sarà da vegliarsi sulla retta applicazione delle citate prescrizioni.

(N.° 77.) *Cautele prescritte per l'imballaggio e il trasporto dei corpi velenosi.*

N.° 23339-2118. G. V. CIRCOLARE.

Venezia, 25 giugno 1841.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali ed all'imp. regia Direzione generale di polizia.

In esecuzione all'ossequiato dispaccio 15 maggio 1841, n.° 14117-813 dell'imperiale regia aulica cancelleria riunita si partecipa a cotesto ufficio quanto segue:

In vece dei barili prescritti per imballare i corpi velenosi in maggiori quantità si dovrà d'ora in poi servirsi di casse incastrate senza limitarle ad un peso fisso, foderandole internamente di forte carta da incollarvisi. I corpi velenosi vi verranno riposti involti in carta, e le casse piene verranno coperte con carta da incollarsi con diligenza. Il coperchio, che dovrà chiudere perfettamente, verrà fatto a guisa d'incassatura (a gargame), spalmandovi sopra della pece congiunta a della trementina un po' grossa. Sopra una tal cassa si dovrà scrivere « *veleno* » e dovrà essere riposta in una più grande del pari incastrata e bastantemente forte, la quale ben chiusa sarà rassodata da due cerchj, ommessa l'iscrizione indicante il veleno.

Ciò servirà d'intelligenza e norma a cotesto ufficio pei casi avvenire, impartendovi le corrispondenti disposizioni alle autorità subalterne.

(N.° 78.) *Elenco delle patenti di privilegio diramate dal 1.° gennajo a tutto il* 30 *giugno* 1841, *accordate a diversi inventori ed artisti sotto le condizioni e colle norme volute dalla sovrana patente* 31 *marzo* 1832, *non che delle relative estinzioni, rinunzie, ecc.*

N.° 1. N.° 45676–5705.

A *Gerhart Carlo* negoziante a Reichenberg in Boemia per due anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 14 novembre 1840 e da aulico dispaccio 27 detto n.° 36266–2767, per l'invenzione « 1.° di estrarre me- » diante un apparecchio particolare da tutti i legni e » radici coloranti una materia tintoria netta per tinge- » re, per cui i colori di questa specie riescono più belli » e producono sempre un risultato favorevole. 2.° Il » tintore impiega meno tempo nel processo ed acquisto » dei combustibili. 3.° Questi estratti si adoperano van- » taggiosamente per le tinture in via fredda per istoffe » di seta, ed anche per le stamperie di cotonerie e di » lana. »

N.° 2. N.° 45676–5705.

A *Pollak Abramo* negoziante a Beraun, rappresentato da *Landmann Federico* a Vienna, per anni tre e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 14 novembre 1840 e da aulico dispaccio 27 detto n.° 36266–2767, per l'invenzione ed il miglioramento « d'un lustro da scarpe

» di nuovi ingredienti detto *lucido di pelle*, che dà alla
» pelle non solamente una lucentezza più ferma, più
» bella e più nera, ma la rende anche morbida e le
» comunica un buon odore. »

N.° 3. N.° 45676-5705.

A *Wrubel Carlo* incisore a Vienna, Neubau n.° 173, per un anno, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 14 novembre 1840 e da aulico dispaccio 27 detto n.° 36266-2767, per l'invenzione « di
» fabbricare braccialetti in guisa 1.° che non vi occorre
» serratura; 2.° prevengono la perdita con una forza
» elastica; 3.° il meccanismo interno è talmente costrutto
» che si adattano pienamente al braccio, e possono con
» facilità essere messi e levati. »

N.° 4. N.° 45676-5705.

A *Moleon Giovanni Gabriele Vittore* a Parigi direttore della società politecnica, rappresentato dal dottor *Schuller* agente militare e civile in Vienna n.° 579, per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 14 novembre 1840 e da aulico dispaccio 27 detto n.° 36266-2767, per l'invenzione « di carri per istrade ferrate,
» che per la singolarità della costruzione sono applicabili
» a qualsivoglia curva di strade, essi sono più leggieri
» de' consueti ed agiscono meno sulle rotaje, per cui
» sono più economizzate. »

N.° 5. N.° 45676–5705.

A *Schadlbauer Ernesto* socio di commercio a Vienna n.° 627 per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 14 novembre 1840 e da aulico dispaccio 27 detto n.° 36266–2767, per l' invenzione « di molle per » corsetti in guisa che mediante una vernice senza cor- » rosivo forte non irrugginiscono, non recano danno » alla massa applicatavi, ed anche l' acciajo delle molle » del corsetto conserva la sua qualità ed elasticità. »

N.° 6. N.° 45780–5716.

A *Bergamenter Federico* tecnico a Vienna, Schottenfeld n.° 297, per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 23 novembre 1840 e da aulico dispaccio 5 dicembre detto n.° 37626–2879, pel ritrovato e miglioramento « di tessere fili di gomma elastica soli o » combinati con altri fili secondo un procedere partico- » lare, per cui restano superflue le operazioni di con- » ciare i fili con sommaco, il nocivo inumidire dei me- » desimi nel lavoro, e l' applicazione delle verghe ela- » stiche, delle molle d' acciajo e delle verghe d' ottone » e simili, e cessa del tutto il processo del prendere e » far seguire dei fili della stoffa applicata per coprire i » fili di gomma, per cui il prodotto riesce più bello e » meno costoso. »

N.° 7. N.° 45780-5716.

A *Conti Berchtold Carlo* barone di Ungerschütz a Vienna n.° 1138 e *Hoffmann Giuseppe* ingegnere a Vienna, Leopoldstadt n.° 160, per anni due e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 23 novembre 1840 e da aulico dispaccio 5 dicembre detto n.° 37626-2879, per l'invenzione « nella costruzione di così dette strade di » ferro pneumatiche coll' aria compressa, la quale con» siste in ciò, 1.° che il tubo d'aria situato fra i cerchj » non abbisogna di chiusura d'animella, per cui si co» struisce più semplice e meno costoso; 2.° che si spedi» scono pesi maggiori anche nelle salite arbitrarie, giac» chè col peso saliente non si è tanto limitato come » nelle leggi della compressione atmosferica; 3.° si ot» tiene la massima sollecitudine; 4.° le distanze dei punti » dei mezzi di forza per spingere innanzi i carri tro» vansi nelle distanze arbitrarie o convenienti al terreno; » 5.° tanto la direzione della rotaja, quanto le spese di » manutenzione sono assai minori. »

N.° 8. N.° 45780-5716.

A *Hallmann Ferdinando* chiavajuolo a Hernals n.° 100 per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 23 novembre 1840 e da aulico dispaccio 5 dicembre detto n.° 37626-2879, per l'invenzione « di una » macchina atta ad incidere qualunque specie di lastre » metalliche e cilindri per comprimere carta, cuojo e » tutte le stoffe tessute, per cui ottenendovisi maggiore

„ sollecitudine dell' incisione, i modelli incisi si distin-
„ guono per eguaglianza, nitidezza e bella forma sopra
„ i disegni fatti a mano franca. „

N.° 9. N.° 45780-5716.

A *Prick Vincenzo* calderajo a Vienna, Rennweg n.° 564, per anni tre e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 23 novembre 1840 e da aulico dispaccio 5 dicembre detto n.° 37626-2879, pel miglioramento „ nella raffinazione „ dello zucchero di barbabietole, che consiste 1.° in un „ semplice processo: facendo uso della macerazione per „ mezzo di vapore espansivo si ottiene in breve tempo „ un succo affatto puro, che secondo la parte zucche-„ rina delle rape presenta i medesimi gradi di quanto „ si ottiene per la compressione e la lisciatura. Si acqui-„ sta inoltre tutto il contenuto zuccherino delle rape, „ ed il prodotto sta al pari colla migliore qualità dello „ zucchero d'Avana, e forma bei cristalli di zucchero „ grasso; 2.° nella costruzione di recipienti e negli ap-„ parecchi che sono semplici ed opportuni in guisa che „ un lavoratore un poco destro può produrre lo zuc-„ chero. Il prodotto raffinamento supera tutti gli altri „ per poche spese e può essere organizzato in piccolo „ ed in grande. „

N.° 10. N.° 566-72.

A *Körner Giovanni* già guardaboschi e stimatore a Brünn per anni due e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 31

ottobre 1840 e da dispaccio aulico 15 dicembre detto n.° 34752–2650, per l' invenzione « di una macchina » sulla quale mediante la forza di uno o tre uomini, » secondo la maggiore o minor grandezza della medesima, » si possono sopra un carro di tre o quattro ruote tras- » portare persone e carichi. Detta macchina si applica » 1.° sulle strade ferrate e su qualunque altra strada in » buono stato, e può venir condotta colla ruota anteriore » a diritta o sinistra in circolo e salire sul declivio mo- » derato. Sulle vie erte si può far uso di un ordigno » onde rimpiazzare la forza degli uomini colla forza di » cavalli; ed essendo superata la difficoltà, collocare i » cavalli sul carro e servirsi della forza umana; 2.° può » la macchina essere messa in movimento presto o lenta- » mente; sulle strade ferrate si può passare innanzi od » indietro, e correndo può essere fermata in due minuti; » 3.° fa entro un' ora quattro leghe tedesche coi carri at- » taccati per persone e carichi, e sopra un terreno piano » una libbra di forza mette in movimento 160 libbre, » per cui la forza di tre uomini è proporzionatamente » di libbre cento, ed il carico da ciò trasportato è di lib- » bre 16,000; 4.° si distingue per poche spese e non » presenta pericolo d' incendio, e può essere usata an- » che con vantaggio per barche, molini, molini a sega, » gualchiere, ecc. »

N.° 11. N.° 566–72.

A *Zaukl Francesco* tessitore a Sternberg in Moravia per cinque anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 31 ottobre 1840 e da dispaccio aulico 15 dicembre detto

n.° 34752–2650, per l'invenzione „ di un apparecchio „ per fabbricare l'aceto artificiale dallo spirito di vino „ a guisa del metodo di fabbricare l'aceto solletico. „

N.° 12. N.° 566–72.

A *Da Rio Francesco* guardaboschi a Wildalpe nella Stiria per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 31 ottobre 1840 e da dispaccio aulico 15 dicembre detto n.° 34752–2650, per l'invenzione „ di una „ pialla mossa dalla forza dell'acqua per piallare presto „ le assi, le quali ottengono per ciò eguale grossezza e „ sono idonee ai lavori da falegname d'ogni genere. „

N.° 13. N.° 566–72.

A *Lesire Giuseppe* possidente ad Issel nel Belgio, rappresentato da *Sartorius Federico* a Vienna n.° 1118, per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 31 ottobre 1840 e da dispaccio aulico 15 dicembre detto n.° 34752–2650, pel miglioramento „ delle due macchine „ per fabbricare mattoni già privilegiate il 15 marzo „ 1840, per cui 1.° la forza motrice viene più concentrata „ e condotta più al centro; 2.° le forme dei mattoni sone „ più piccole e pesano meno; 3.° e la rotaja di ferro „ della strada ferrata è considerabilmente più breve e „ più stretta. „

N.° 14. N.° 566–72.

A *Sander Giuseppe* falegname e *Müller Ignazio* tornitore a Vienna, Schaumburgergrund n.° 48, per anni due, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 31 ottobre 1840 e da dispaccio aulico 15 dicembre detto n.° 34752–2650, pel miglioramento « delle » trombe d'acqua che consiste in ciò, 1.° che le stanghe » non discendono fino in giù, ma passano soltanto pel » tubo superiore; 2.° le valvole, gli stantuffi, il coper- » chio e le chiavi si fabbricano non sempre di ottone; » ma anche di puro stagno, o con lega di stagno e fer- » ro, per cui gli oggetti riescono più durevoli e più op- » portuni onde applicarli alle botti; 3.° il coperchio non » è più provvisto di pelle, ma di canape lavorato a ma- » glia; 4.° qualunque specie di valvola innalza l'acqua » con maggior facilità che le già praticate conducendola » a qualunque piano. Simile miglioramento è anche ap- » plicabile senza spese notabili a qualunque pozzo vec- » chio. »

N.° 15. N.° 566–72.

A *Wagenmann* e *Bötteger* fabbricatori di merci inverniciate a Vienna, Wieden n.° 447, per un anno, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 31 ottobre 1840 e da dispaccio aulico 15 dicembre detto n.° 34752–2650, per l'invenzione « di un apparecchio » pneumato-idrostatico per uso di bagni di spruzzo, di » doccia e da sedere coll'acqua calda e fredda, il quale » apparecchio presenta anche un bel mobile e può es- » sere usato come fontana per trattenimento e per rin- » frescare le stanze nei giorni caldi di state. »

N.° 16. N.° 566-72.

A *Baroni Marco* negoziante a Vienna n.° 676 per cinque anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 31 ottobre 1840 e da dispaccio aulico 25 dicembre detto n.° 34752-2650, per l'invenzione « di un ponte a pie- » gature portatile con canalature e girelli, il quale fa- » cilmente si trasporta da un luogo all'altro, per cui è » in uso sui canali, fiumi, bastimenti a vapore e ne- » gl'incendj, e presenta i seguenti vantaggi: 1.° che » può giungere mediante catene od altri mezzi di punti » d'appoggio alla lunghezza di 70 piedi ed essere col- » locato a piacere più alto o più basso; 2.° che nei si- » mili punti di forza significante si possono aggiungere » alla parte motrice altre parti immobili, e che i mede- » simi si distinguono per un meccanismo semplice e per » poche spese. »

N.° 17. N.° 566-72.

A *Reisner Kollmann Enrico* possidente in Vienna n.° 453, rappresentato dal dottor *Schuller* agente civile e militare a Vienna n.° 579, per due anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 31 ottobre 1840 e da dispaccio aulico 15 dicembre detto n.° 34752-2650, per l'invenzione « di un naspo mosso da forza meccanica per isvolgere » il filato di tutte le specie di lino, lana, cotone e seta, » il qual naspo 1.° indica sempre un'esatta misura del » filato tanto in fasci, quanto in intere matasse senza » particolare attenzione del lavoratore; 2.° non vi oc- » corre il controllo ottenendosi giornalmente una quantità

„ di filo dipendente dalla diligenza ed abilità del lavo-
„ ratore; 3.° con quattro cannelle si svolgono in 12 ore
„ 22 matasse, cioè 345,000 braccia o 216,000 *jards* in-
„ glesi di filo di lino di media finezza (50–70 *leas*
„ *gran*), e più di numeri più grossi; 4.° si acquista
„ anche dello spazio, bastando per questo naspo un più
„ piccol locale che per lo passato. „

N.° 18. N.° 567–73.

A *Thiel Francesco* protocollista del magistrato a Bielitz in Islesia per anni due e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 27 novembre 1840 e da dispaccio aulico 8 dicembre detto n.° 37873–2910, per l'invenzione „ di un
„ congegno di vapore denominato macchina per uccidere
„ insetti nocevoli, il quale è lungo 30 pollici, alto 18
„ e forte 6 pollici; facilmente si trasporta, è sottoposto
„ a poche riparazioni e distrugge in pochi minuti gli
„ insetti a migliaja colle uova negli edifizj, nei giardini
„ e sui campi, ed il locale infetto può in due ore con
„ due carantani di spesa essère liberato. „

N.° 19. N.° 567–73.

A *Delhaes Gregorio* possidente a Brünn per anni tre, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 27 novembre 1840 e da dispaccio aulico 8 dicembre detto n.° 37873–2910, pel miglioramento „ di
„ cimare sopra tensione concava le stoffe, per cui si
„ previene il pericolo di tagliarle, ed anche le stoffe più
„ fine, come chaly, thibet, merinos e schonls, possono
„ essere rasate, cimate e tagliate senza pericolo. „

N.° 20. N.° 567-73.

A *Campiglio Girolamo* e *Bianco* droghieri e fabbricatori di cioccolata a Milano n.° 1712 per cinque anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 27 novembre 1840 e da dispaccio aulico 8 dicembre detto n.° 37873-2910, per l'invenzione « di una macchina spinta da forza ani» male o da acqua per fare il cioccolato, guadagnandosi » tempo e spese in confronto del metodo conosciuto. »

N.° 21. N.° 567-73.

A *Bollini Angelo* droghiere in Milano n.° 4615 per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 27 novembre 1840 e da dispaccio aulico 8 dicembre detto n.° 37873-2910, per l'invenzione « di un inchiostro » chimico inestinguibile perfettamente sciolto. »

N.° 22. N.° 567-73.

A *Savill Davy Enrico* possidente inglese, rappresentato dall'agente *Jüttner Giuseppe* a Vienna n.° 137, per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 27 novembre 1840 e da dispaccio aulico 8 dicembre detto n.° 37873-2910, per l'invenzione ed il miglioramento « di una forza atta a spingere i locomotivi e per altro » uso, ed applicandola ad altre macchine, il cui principio » principale è la compressione dell'aria atmosferica. »

N.° 23. N.° 567-73.

A *De Moléon Giovanni Gabriele Vittore* direttore della società tecnica a Parigi, rappresentato dal dottor *Schuller* agente civile e militare a Vienna n.° 579, per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 27 novembre 1840 e da dispaccio aulico 8 dicembre detto n.° 37873-2910, per l' invenzione « di rendere subito inodoriferi » i canali d'immondizia, i pozzi neri, ecc., di ridurre » le sostanze solide subito in letame e di estrarre dai » fluidi il sale ammoniaco. »

N.° 24. N.° 567-73.

A *Savill Davy Enrico* possidente inglese, rappresentato da *Jüttner Giuseppe* a Vienna n.° 137 per anni dieci e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 27 novembre 1840 e da dispaccio aulico 8 dicembre detto n.° 37873-2910, per l' invenzione ed il miglioramento « di fabbricare » doghe da botte e da ciò recipienti, poi di tagliare legno » per farne assi, assette per coprire tetti ed altri oggetti. »

N.° 25. N.° 1242-162.

Müller Luigi: rinuncia al biennale privilegio esclusivo concessogli il 7 aprile 1838 e prorogato il 2 aprile per un anno, come da aulico dispaccio 22 dicembre 1840 n.° 39233-2999, per l' invenzione « di fabbricare bot- » toni d'oro, d'argento, di bronzo e d'acciajo foderati. »

N.° 26. N.° 1243-163.

A *Pren Erminio:* proroga di un anno concessagli per l'esercizio del biennale privilegio esclusivo accordatogli il 28 settembre 1838, come da dispaccio aulico 23 dicembre 1840 n.° 39500-3018, per l'invenzione « di una » macchina da filare cotone. »

N.° 27. N.° 2056-352.

A *Manaxel Luigi* a Trieste n.° 181 per un anno, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 5 dicembre 1840 e da aulico dispaccio 26 detto n.° 39793-3044, pel miglioramento « di misurare me- » diante vasi normali e coi metri convenienti dei reci- » pienti i fluidi che contengono. »

N.° 28. N.° 2056-352.

A *Czöppan Francesco* lattajo a Kremsier in Moravia per anni due, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 5 dicembre 1840 e da aulico dispaccio 26 detto n.° 39793-3044, pel miglioramento « delle macchine per far bollire il caffè, mediante le » quali si ottiene un caffè forte; si può anche servire » in ciò di varie maniere di cuocerlo con una lampada » più grande di spirito senza far uso del *rechaud;* v'ha » pure un apparecchio per cuocere o riscaldare il fior » di latte. »

N.° 29. N.° 2056-352.

A *Heilsam Giuseppe* e *Bohringer Corrado* orefici a Vienna, Breitenfeld n.° 52, per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 5 dicembre 1840 e da aulico dispaccio 26 detto n.° 39793-3044, per l' invenzione « di fabbri-
» care pendenti e *brochés* d' oro, argento, bronzo ed in
» guisa che girandoli si cambieranno due o tre volte
» senza staccarli. I medesimi consistono in due parti
» poste l' una nell' altra. Dalla parte interna v' ha una
» punta che sovrasta dalla parte esterna ed è provvista
» di un globo. La parte esterna è più volte interrotta
» per la lunghezza, e la divisione è eseguita in modo
» che girando il globo si presenta un' altra figura, co-
» sicchè i pendenti od i *brochés* senza cambiare la forma
» esterna compariscono smontati e risplendenti, o smon-
» tati e smaltati, o del tutto smontati. Essi sono assai
» durevoli e costano poco. »

N.° 30. N.° 2056-352.

A *Geyer Amedeo* scultore a Vienna, Wieden n.° 48, per anni due, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 5 dicembre 1840 e da aulico dispaccio 26 detto n.° 39793-3044, per l' invenzione « di
» un' altalena, la quale 1.° consiste in due spranghe com-
» poste di legno forte piegate a foggia di ovale e assi-
» curate con ferro che si muove per la propria forza;
» 2.° può essere costruita più grande o più piccola se-
» condo il locale ove ha da stare e secondo la quan-
» tità delle persone da ricevere, in che la lunghezza della

» estensione ha da 6 fino a 24 piedi, la profondità per-
» pendicolare del centro 6 sino a 18 piedi, e la larghezza,
» cioè il piede della macchina secondo la grandezza ed
» il peso, 2 sino ad 8 piedi; 3.° è fornita di sedie ai
» lati con parapetti per tenervisi appoggiato e nel cen-
» tro medio uno o due cavalli. Essa presenta il van-
» taggio che può essere eretta sopra piazze, nei giar-
» dini e nelle stanze. »

N.° 31. N.° 2056-352.

A *Ludike Ugo* uomo d'affari dell'orefice Rodek a Vienna, Wieden n.° 520, per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 5 dicembre 1840 e da aulico dispaccio 26 detto n.° 39793-3044, per l'invenzione « di fabbricare anelli per le dita e braccialetti
» detti *globus-ringe* d'oro o bronzo, vuoti o massicci,
» lisci al di fuori od incisi, in guisa che per mezzo di
» compressione si dividono in due e possono essere por-
» tati ognuno separatamente. »

N.° 32. N.° 2251-283.

A *Dreher Antonio* fabbricatore di birra in Klein-Schwechat: proroga di due anni accordatagli per l'esercizio del privilegio concessogli il 6 novembre 1837 per tre anni, come da dispaccio aulico 29 dicembre 1840 n.° 103-11, per l'invenzione « di una macchina e di
» un apparecchio atti a refrigerare la cottura della birra. »

N.° 33. N.° 3088-390.

A *Lorenz Michele* lavoratore in bronzo a Vienna, Mariahilf n.° 454, per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 19 dicembre 1840 e da aulico dispaccio 31 detto n.° 299-28, per l'invenzione ed il miglioramento « 1.° di lavorare più nette e più belle tutte le » specie ed oggetti di bronzo in un modo affatto diverso » e particolare dei lavori consueti; 2.° di servirsi di un » nuovo processo nell'indoramento di metalli ed indo- » rando smorto, verde o rosso colorito; 3.° di comporre » un bronzo verde da usarsi per tutti gli oggetti me- » tallici, dal che risulta il vantaggio che tanto l'indo- » ratura, quanto il colorire, non che il bronzo verde » si distinguono per bellezza e durevolezza. »

N.° 34. N.° 3088-390.

A *Knierim Ferdinando* sellajo a Vienna, Leopoldstadt n.° 502, per un anno, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 19 dicembre 1840 e da aulico dispaccio 31 detto n.° 299-28, per l'invenzione ed il miglioramento « di non più porre i vetri nei ca- » lessi e nelle *Pritsken* con chiusura a molle, con che si » dovrebbe aprire tutta l'ala, ma a guisa delle porte » che si abbassano o s'innalzano del tutto, per cui si » previene lo strepito e la caduta delle lastre ed anche » lo scioglimento degli anelli e delle punte. »

N.° 35. N.° 3088-390.

A *Newton Guglielmo Eduardo* possidente a Londra, rappresentato da *Savill Davy Enrico* notiziere dell'agente Jüttner Giuseppe a Vienna n.° 137, per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 19 dicembre 1840 e da aulico dispaccio 31 detto n.° 299-28, per l'invenzione « di rinnovare e rianimare il carbone ani- » male dopo essere stato adoperato per varj processi » chimici, onde acquista la primitiva qualità e può » nuovamente essere usato. »

N.° 36. N.° 3088-390.

A *Lemmel Wellmann Vrigt* a Manchester, rappresentato da *Moline Guglielmo* proprietario di un filatojo di cotone a Lubiana, per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 19 dicembre 1840 e da aulico dispaccio 31 detto n.° 299-28, pel miglioramento « degli apparecchi » e delle macchine atte ad imbiancare o nettare stoffe » di lino e di lana e d'altro composto, ed anche stoffe » filamentose. »

N.° 37. N.° 3088-390.

A *Forni Giuseppe* chimico a Trieste per anni dieci e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 19 dicembre 1840 e da aulico dispaccio 31 detto n.° 299-28, pel ritrovato « di un nuovo metodo di salnitro doppiamente

» raffinato, servendosi di un processo chimico di due
» sostanze, delle quali l'una minerale e l'altra vegeta-
» bile, che si producono nell'Austria ed all'estero. »

N.° 38. N.° 3088-390.

Ad *Ebert Carlo* pentolajo a Klagenfurth n.° 201 per due anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 19 dicembre 1840 e da aulico dispaccio 31 detto n.° 299-28, per l'invenzione « di stufe economiche secondo il me-
» todo svedese, le quali, oltre l'essere di bella forma,
» presentano il vantaggio del risparmio del combustibile
» e possono essere collocate nelle cucine, nelle stanze
» ed anticamere, ove restano in comunicazione con una
» gola di cammino. »

N.° 39. N.° 3088-390.

A *Zantedeschi Francesco* professore ed *Antonelli Giuseppe* tipografo a Venezia per anni tre e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 19 dicembre 1840 e da aulico dispaccio 31 detto n.° 299-28, per l'invenzione « di
» applicare la galvano-plastica alle arti belle ed utili. »

N.° 40. N.° 3088-390.

A *Bernd Carlo* consigliere di governo e capitano di circolo nella Bochnia, rappresentato da *Taulow* cavaliere

di Rosenthal Adolfo e *Teodoro* a Vienna n.° 103, per cinque anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 19 dicembre 1840 e da aulico dispaccio 31 detto n.° 299-28, per l'invenzione « consistente I.° nell'impiego dello zinco » per pavimenti lisci coloriti, i quali 1.° sono migliori » di quelli di legno, di pietra o masse, hanno un valore intrinseco e costano poco, costando il piede quadrato soltanto 12 carantani, o al più 24, moneta di » convenzione, resistono al fuoco e sono facilmente portatili. Essi sono attissimi per sale da ballo e possono » facilmente essere tenuti netti; 2.° servono anche per » coprire solidamente tavole, casse e mobili, che rimpiazzano completamente coperchi di sasso, di legno, » masse, tela cerata, ecc.; 3.° servono per le stufe di ghisa » e di latta foderate di una massa resistente al fuoco, per » cui il calore non agisce ardentemente, non si aumenta » in vicinanza della stufa, ma si ricomparte egualmente » e dura; 4.° è utile per coprire stufe di ghisa e di latta » e come mantelli di stufe che producono pure un'eguale » estensione di calore; II.° nella preparazione d'una » massa di cera pei pavimenti di zinco, e di un colore » ferruginoso e bruno, per applicarla a tutti gli oggetti » di zinco onde preservarli contro l'ossidazione. »

N.° 41. N.° 3512-436.

Ad *Heymann A. H.* di Berlino: proroga di un altro anno accordatagli per l'esercizio del privilegio da esso ottenuto il 5 dicembre 1839, come da aulico dispaccio 11 gennajo 1841 n.° 1269-96, per l'invenzione « di » preparare col *malth* (specie d'asfalto) un mastice atto » a costruire un pavimento simile al granito. »

N.° 42. N.° 3513-437.

Alla ditta *Kramer e comp.* di Milano: proroga di un triennio alla medesima accordata per l'esercizio del quinquennale privilegio stato alla stessa concesso il 26 novembre 1835, come da dispaccio aulico 11 gennajo 1841 n.° 1465-107, per l'invenzione « di un apparecchio atto » a torcere la seta. »

N.° 43. N.° 3750-460.

A *Fischer Giuseppe* passamantiere a Vienna, Mariahilf n.° 74, per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 28 dicembre 1840 e da aulico dispaccio 10 gennajo 1841 n.° 1246-93, pel ritrovato « di un'acqua » denominata *Schönbrunner aromatisches Blumenflerwasser,* » la quale 1.° comunica agli abiti ed alla biancheria » un odore delicatissimo aromatico, e supera tutte le » acque di questa specie; 2.° può essere impiegata negli » appartamenti come spirito da affumicare e comunica » buon odore all'aria; 3.° allungata con acqua comune » serve per lavare la faccia e le mani, per nettare la » bocca; nel primo caso rende la pelle più fina, e nel » secondo produce bonissimo sapore nella bocca. »

N.° 44. N.° 3750-460.

A *Savill Davy Enrico* possidente (e per esso all'agente *Jüttner Giuseppe* in Vienna n.° 137) per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione

dell' imperiale regia camera aulica generale 28 dicembre 1840 e da aulico dispaccio 10 gennajo 1841 n.° 1246-93, per l' invenzione ed il miglioramento « nei colori o pi-» menti e veicoli e nel modo di usarli senza veicoli. »

N.° 45. N.° 3750-460.

A *Gropius Eerdinando* negoziante a Berlino, rappresentato da *Treu Nuglisch* e *comp.* a Vienna, Landstrasse n.° 101, per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 28 dicembre 1840 e da aulico dispaccio 10 gennajo 1841 n.° 1246-93, per l' invenzione « di una macchina » atta ad asciugare lana pecorile ed oggetti da ciò » fabbricati, la quale asciuga qualunque stoffa entro 15 » minuti. Essa si distingue per semplicità in guisa che » le spese di compra importano appena la quarta parte » di quanto costano le consuete. Particolarmente è utile » ai fabbricatori, tintori e proprietarj di ovili. »

N.° 46. N.° 3750-460.

A *Schadlbauer Ernesto* negoziante a Vienna n.° 627 per due anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 28 dicembre 1840 e da aulico dispaccio 10 gennajo 1841 n.° 1246-93, pel miglioramento « della invenzione » privilegiata il 14 novembre 1820 nella fabbricazione di » corsetti di molle d'acciajo, le quali sono coperte di una » vernice a colore, per cui l'acciajo non prende ruggine, » nè perde l'elasticità. »

N.° 47. N.° 3750–460.

A *Pater Francesco Giacomo* possidente a Parigi, rappresentato da *Di Gretzmiller* agente aulico, per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 28 dicembre 1840 e da aulico dispaccio 10 gennajo 1841 n.° 1246-93, per l' invenzione « di una macchina denominata *Régula-* » *teur à insufflation*, mediante la quale si regola e si » conserva nei congegni a vapore la forza primitiva » applicandovi un nuovo regolatore d' *insufflation*. »

N.° 48. N.° 3750–460.

A *Demuth Carlo* fabbricatore di lampade ed oggetti di latta a Fünfhaus n.° 114 per un anno, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 28 dicembre 1840 e da aulico dispaccio 10 gennajo 1841 n.° 1246–93, pel ritrovato ed il miglioramento « di » fabbricare qualsivoglia specie di tubi o cannette co- » perte di stoffa per zigari, i quali servono per fumare » i zigari ed anche il consueto tabacco, col quale ven- » gono caricati. Non producono umidità, nè cattivo odore, » e rendono il fumare piacevole. »

N.° 49. N.° 3751–461.

Ad *Adler Francesco Matteo*: proroga di un anno accordatagli per l' esercizio del biennale privilegio da esso ottenuto il 4 dicembre 1838, come da aulico dispaccio 11 gennajo 1841 n.° 1270–97, per l' invenzione ed i

miglioramenti « nella fabbricazione di diversi oggetti di « chincaglieria. »

N.° 50.   N.° 3752-462.

A *Frenzel Carlo*: proroga di un anno concessagli per l'esercizio del privilegio conferitogli il 7 marzo 1840, come da dispaccio aulico 11 gennajo 1841 n.° 1271-98, per l'invenzione « di un feltro atto a coprire le cime » dei martelli dei pianoforti. »

N.° 51.   N.° 3762-465.

A *Brevillier Carlo Guglielmo* cessionario di *Fischer Giovanni Corrado*: proroga di due anni concessagli per l'esercizio del privilegio originariamente accordato al *Fischer* il 4 dicembre 1828 e già stato prorogato il 29 dicembre 1829, come da aulico dispaccio 11 gennajo 1841 n.° 1272-99, per la scoperta « di un metodo » particolare di trattare il ferro fuso. »

N.° 52.   N.° 3763-466.

A *Guggenberger Ignazio Martino* capitano, rappresentato da *Porsch Giovanni* negoziante in Vienna n.° 752, per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 2 gennajo 1841 e da dispaccio aulico 11 detto n.° 1659-129, pel miglioramento « intorno alle strade » ferrate, per cui 1.° si possono costruire le linee di » dette strade assai curve (sino al diametro di 10 piedi

» di Vienna di curva) a fine di schivare alture ed
» impedimenti, ed anche per penetrare nelle valli strette
» dei monti e risparmiare entro i cortili delle strade
» ferrate dei deschi a giro ed altri apparecchi; 2.° di
» costruire tutti i locomotivi ed altri carriaggi della
» suddetta strada senza muovere la loro costruzione,
» di poter correre sulle predette curve colla richiesta
» celerità, d'altronde si ottiene maggiore sicurezza con-
» tro lo scivolar delle ruote dalla ruotaja; 3.° gli urti
» provenienti dalla legatura dei carri e dalla irregolarità
» della ruotaja vengono diminuiti d'assai ed i cerchi
» delle ruote soffrono meno; 4.° alle ruote d'impulsione
» dei locomotivi si dà per mezzo di un apparecchio
» maggiore adesione alle ruotaje, aumentando la forza
» del tiro senza pregiudicare la velocità; 5.° una mag-
» giore velocità, quindi un movimento più sollecito, e
» di maggiore durata di tutte le parti singole, e la loro
» combinazione. Le spese di costruzione si sono dimi-
» nuite, e la forza di sollecitazione delle ruote finora
» non usate può servire al movimento maggiore. »

N.° 53. N.° 3763-466.

A *Regen Sofia*, nata *Heimann*, proprietaria di una fab-
brica di carta e di cartoni a Vienna n.° 727 per tre anni
e colla condizione del segreto, come da determinazione
dell'imp. regia camera aulica generale 2 gennajo 1841 e
da aulico dispaccio 11 detto n.° 1659-129, per l'in-
venzione « di dare ai cartoni con un apparecchio delle
» lastre e del legno di compressione una tale lucentezza,
» solidità e durata, che sono affatto simili agl' inglesi. »

N.° 54. N.° 4195–522.

Moser Giuseppe di Vienna: per la rinuncia da esso fatta al segreto della descrizione della sua invenzione e miglioramento « nella costruzione delle carrozze deno- » minate *Wiener-Chamäleon* » stata privilegiata in data del 3 marzo 1838; la medesima trovasi ostensibile a chiunque presso l'imp. regio governo di Lombardia, e ciò come da aulico dispaccio 22 gennajo 1841 n.° 2767-123.

N.° 55. N.° 4991–611.

A *Müllner Luigi* orefice a Vienna: proroga di due anni accordatagli per l'esercizio del privilegio da esso ottenuto il 16 marzo 1838, come da dispaccio aulico 27 gennajo 1841 n.° 3181–227, per l'invenzione « di fab- » bricare anelli da sigillo d'oro e d'argento, pendenti, » aghi e braccialetti. »

N.° 56. N.° 4992–612.

A *Hess Cristiano Augusto:* proroga di anni due accordatagli per l'esercizio del privilegio concessogli il 29 dicembre 1838, come da aulico dispaccio 17 gennajo 1841 n.° 1766–130, per un'invenzione « consistente nel mi- » glioramento delle lanterne da carrozza. »

N.° 57. N.° 4993–613.

A *Reithoffer Giovanni Nepomuceno* ed *Eduardo:* prorogato al 10.° anno il privilegio loro concesso il 17 novembre 1831, come da aulico dispaccio 23 gennajo 1841

n.° 2175-164, per la scoperta ed il miglioramento « nel
» modo di preparare la gomma elastica, onde si adatti
» ad ogni specie di vestiario. »

N.° 58. N.° 4994-614.

A *Gagliani Pietro* di Milano n.° 1414 per due anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 7 gennajo 1841 e da dispaccio aulico 16 detto n.° 2076-159, per l'invenzione « di un apparecchio per levare la seta dai boz-
» zoli e di filarla contemporaneamente, di torcerla e la-
» vorarla, per cui si ottiene una migliore qualità di
» seta, di trama e d'organzino e meglio che secondo il
» metodo conosciuto. »

N.° 59. N.° 4994-614.

A *Nowotny Matteo* armajuolo a Vienna n.° 1081 per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 7 gennajo 1841 e da aulico dispaccio 16 detto n.° 2076-159, per l'invenzione « di una chiusura di semplice costru-
» zione per prevenire lo scarico spontaneo dei fucili,
» tanto essendo il cane tirato o no, il quale apparec-
» chio è applicabile con poche spese a qualunque fu-
» cile, e previene disgrazie imprevedute dello sparo. »

N.° 60. N.° 4994-614.

A *Martini Bortolo* a Venezia n.° 4507 per anni tre e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 7 gennajo 1841 e da dispaccio aulico 16 detto n.° 2076-159, per l'invenzione « di un cemento composto d'innocui e di variati ingre-» dienti, atto a proteggere barche, navi, pali ed in » generale tutti gli oggetti di legno contro influssi cat-» tivi tanto dell'acqua marina, quanto dell'acqua dolce, » del sole e dell'aria. »

N.° 61. N.° 4994-614

A *Lamiral Giovanni Eugenio* a Parigi, rappresentato da *Leitenberger Arminio* a Vienna n.° 390, per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 7 gennajo 1841 e da *aulico* dispaccio 16 detto n.° 2076-159, per l'invenzione « di » una macchina atta a pettinare la lana pecorile, la » quale somministra in un giorno 100 libbre francesi di » lana ben pettinata e propria per essere filata sulla » macchina; risultato che nelle pettinature precedenti » a mano si ottenne soltanto da 50 lavoratori abili. »

N.° 62. N.° 4994-614

A *Kratochwill Eduardo* meccanico e tecnico e *Kohlhaupt Giovanni* fabbricatore di oggetti di rame ad Ustron nella

Slesia per anni otto e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 7 gennajo 1841 e da dispaccio aulico 16 detto n.° 2076-159, per l'invenzione ed il miglioramento « di alcuni » apparati appositamente costrutti e semplificati per spi- » rito, per vapore e per arsura, a fine di fabbricare » dell' alcool puro colla temperatura da 14° di Réaumur, » e ciò con risparmio notabile di combustibile e di » tempo, il quale alcool contiene 32 fino a 33, da 34 » a 35, da 36 a 37 e da 38 a 39 gradi. Detta inven- » zione è anche applicabile a qualunque apparecchio di » distillazione. »

N.° 63. N.° 5838-723.

A *Hornstein Andrea:* proroga di un anno da esso ottenuta per l'esercizio del privilegio accordatogli il 13 gennajo 1840, come da dispaccio aulico 31 gennajo 1841 n.° 3518-248, per l'invenzione « di costruire un appa- » recchio asciugatore servendosi a tal uopo di fili di ferro » tirati in forma angolare. »

N.° 64. N.° 5839-724.

A *Morton Giovanni Riccardo* di Londra: proroga di un anno concessagli per l' esercizio del privilegio accordatogli il 18 febbrajo 1837, come da aulico dispaccio 31 gennajo 1841 n.° 3577-247, per un miglioramento « nel- » l' indoratura de' metalli. »

N.° 65. N.° 5840–725.

A *Palkh Giuseppe:* proroga di un anno accordatagli per l'esercizio del privilegio conferitogli il 13 gennajo 1840, come da dispaccio aulico 31 gennajo 1841 n.° 3690–259, per l'invenzione « di fabbricare rasoi con manichi » di metallo in formato da tasca. »

N.° 66. N.° 5841–726.

Isensee Emilio: rinuncia al quinquennale privilegio accordatogli il 1.° febbrajo 1839, come dà dispaccio aulico 28 gennajo 1841 n.° 3420–239, per un' invenzione e miglioramento « risguardante le macchine locomotive. »

N.° 67. N.° 6334–793.

A *Bonfil Ralf* a Londra e *Reali Giuseppe* a Venezia per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 21 gennajo 1841 e da aulico dispaccio 30 detto n.° 3516–246, pel miglioramento « nella fabbricazione » dei panni a foggia di feltro, per cui applicandovi varie » macchine i panni acquistano un maggior grado di forza » e finezza. »

N.° 68. N.° 6334–793.

A *Schönwälder Giovanni* incisore a Vienna n.° 74 e *List Clemente* fabbricatore di mobili di legno, di bronzo e di specchi a Vienna n.° 72 per anni tre e colla condizione

del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 21 gennajo 1841 e da aulico dispaccio 30 detto n.° 3516-246, per l'invenzione « 1.° nella » fabbricazione e costruzione di un congegno come og- » getto impulsivo nelle macchine, con cui si produce » gran forza e sollecitudine del movimento; 2.° nella » costruzione di un carro meccanico di qualsivoglia gran- » dezza con quattro ruote. Il congegno d'impulso e con » esso il carro sono mossi con poca forza mediante un » manubrio, onde si trasportano persone e carichi. I » vantaggi di questo carro meccanico consistono: *a*) che » con macchina semplice percorre sulla strada piana 120 » *klafter* di Vienna entro un minuto; *b*) che sulle strade » disuguali provveduto di forza doppia vi passa senza » difficoltà, giacchè mediante compressione sull'apparec- » chio e senza fermare il carro si diminuisce bensì la ve- » locità, ma si aumenta la forza della macchina; *c*) che » si può dare al carro qualunque movimento e che si » può fermarlo ad ogni momento; *d*) che il nuovo con- » gegno di ruote è applicabile a tutte le composizioni » meccaniche di movimento, ed il carro può servire » vantaggiosamente in viaggio e sulle strade ferrate. »

N.° 69. N.° 6334-793.

A *Benedict* e *figlio* fabbricatori di stoffe, di cotonerie ed indiane a Hemberg nella Bassa Austria V. U. W. W. per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 21 gennajo 1841 e da aulico dispaccio 30 detto n.° 3516-246, per l'invenzione « di nettare con mezzi » nuovi ogni specie di biancheria da corpo, da letto, ecc.

» senza nuocere al tessuto, per cui riesce molto bianca, e
» si distruggono i cattivi insetti ed il miasma contagioso. »

N.° 70. N.° 6334-393.

A *Viesse di Marmont Augusto Federico Luigi*, maresciallo, duca e pari di Francia in Vienna n.° 253, rappresentato dal dottore *Horniker* avvocato aulico e di tribunale a Vienna n.° 1118, per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 21 gennajo 1841 e da aulico dispaccio 30 detto n.° 3516-246, pel miglioramento « del
» di lui processo privilegiato il 18 settembre 1839 e
» migliorato il 18 novembre 1839 di fondere il ferro con
» fornace particolare senza soccorso di macchine sof-
» fianti, il quale miglioramento consiste nell' applicazione
» di macchine soffianti alla fornace predetta. »

N.° 71. N.° 6809-835.

All' ufficio di fonderia del principe Metternich a Plass sotto la firma di *Blumel Giuseppe Emanuele* capo fonditore a Plass in Boemia per anni sei, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 15 gennajo 1841 e da dispaccio aulico 29 detto n.° 3338-236, pel miglioramento « di forni a piani di ghisa, il che con-
» siste essenzialmente in ciò, 1.° che tutte le parti con-
» sistenti di questi forni hanno una forza di ferro di 2 1/4
» linee, per cui i medesimi sono ribassati alla metà del
» peso dei forni in piani finora conosciuti nella monar-
» chia austriaca senza nuocere punto alla durevolezza;

» 2.° che questi forni sono costrutti in guisa da riscal-
» darli con legna, carbon fossile o torba, occorrendone
» soltanto il terzo del combustibile per altri forni; 3.° che
» possono essere ingranditi di uno o due piani senza
» guastare la loro forma elegante; 4.° che il peso per
» la poca forza minore del ferro ripartito sui diversi
» punti del grado del calore è insignificante con riguardo
» ai vasti piani da riscaldarsi, per cui il prezzo di sif-
» fatti forni venne ribassato, quando possono essere
» applicabili in generale. »

N.° 72. N.° 6809-835.

A *Sartorio Pietro* negoziante a Spilimbergo nel Veneziano per anni cinque, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 15 gennajo 1841 e da dispaccio aulico 29 detto n.° 3338-236, pel miglioramento « nell'incannare la seta con un incannatojo di nuova
» invenzione, per cui si risparmia considerabile mano
» d'opera, si diminuisce la perdita della seta e si ot-
» tiene un prodotto bello e di buon aspetto. »

N.° 73. N.° 6809-835.

Ad *Ih Bracegirdle* fabbricatore di macchine a Gablonz in Boemia per due anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 15 gennajo 1841 e da dispaccio aulico 29 detto n.° 3338-236, pel miglioramento « della macchina atta
» a scardassare la lana ed altre stoffe filamentose, ove
» occorre il grosso filato ed il fino che ottiene con

» facilità qualunque finezza ed il numero de' giri, nel
» mentre che sulle macchine consuete si ottiene soltanto
» il filato grosso e senza torcitura. »

N.° 74. N.° 6809–835.

A *Steinmeyer Carlo* sellajo a Vienna n.° 38 per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 15 gennajo 1841 e da dispaccio aulico 29 detto n.° 3338-236, per l'invenzione « di selle elastiche, il cui sedere è fatto
» di molle in vece di lana, dal che nascono i seguenti
» vantaggi: 1.° che dette selle sul gusto inglese conser-
» vano sempre la loro morbidezza anche dopo la caval-
» cata lunga e replicata; 2.° che stante l'elasticità di
» esse ogni urto riesce un ondeggiamento; 3.° che la
» chiusa della sella e la tenuta delle cosce e la situa-
» zione non producono sensazione cattiva al cavallo. »

N.° 75. N.° 6809–835.

A *Kratochwille Giuseppe Benedetto* oriolajo a Vienna n.° 30 per un anno, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 15 gennajo 1841 e da dispaccio aulico 29 detto n.° 3338–236, per l'invenzione « di due specie di anelli per tenere le penne da scri-
» vere, i quali presentano i seguenti vantaggi: *a*) la
» prima qualità, dovendo la penna essere soltanto con-
» dotta dalla mano, ma non essere tenuta, toglie l'in-
» comodo del tremito della mano. Risulta poi una ferma
» e sicura condotta della mano, e si scrive in linea

» retta, e deponendo la penna non si sporcano nè la
» mano, nè la tavola; *b*) la seconda specie di queste
» penne è utilissima pei principianti della scrittura, giac-
» chè vengono abituati ad una buona condotta delle dita,
» e specialmente si previene di curvare il dito indice. »

N.° 76. N.° 6809-835.

A *Liebel Antonio* orefice a Vienna, Spidlberg n.° 22, per due anni, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 15 gennajo 1841 e da dispaccio aulico 29 detto n.° 3338-236, per l' invenzione « di anelli di dito d' oro ed altri metalli nobili, che » sono elastici e possono essere portati su qualunque » dito, essi si adattano esattamente e non facilmente si » perdono, per cui si collocano con vantaggio innanzi » ad anelli preziosi, si costruiscono trasparenti di molto » gusto con pietre o senza e non costano caro. »

N.° 77. N.° 6809-835.

A *Palkh Giuseppe* negoziante a Vienna n.° 255 per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 15 gennajo 1841 e da dispaccio aulico 29 detto n.° 3338-236, per l' invenzione « di fabbricare macchine infiammatorie » di platina senza meccanismo mediante animelle di ve- » tro di fluidità, e ciò di qualunque forma e grandezza, » le quali non si consumano mai, e che si caricano più » presto delle altre macchine infiammatorie, tengono il » carico più tempo e costano meno delle macchine » consuete. »

N.° 78. N.° 6809-835.

A *Mayer Vito* proprietario della fabbrica d' indiana e cotoneria a Guntramsdorf a Vienna n.° 363 per due anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 15 gennajo 1841 e da dispaccio aulico 29 detto n.° 3338-236, pel miglioramento « di una macchina da lui inventata atta » a fare modelli, composta come segue: 1.° che con » detta macchina si possono stampare contemporanea- » mente 4, 8 fino a 16 colori senza che lo stampare » riesca più penoso; 2.° che si risparmia la metà del » colore, giacchè il panno viene soltanto impresso dal » medesimo, ed il mazzo di fiori riceve soltanto quanto » occorre, nel mentre coll' altro processo tutto il crivello » dev' essere coperto di colori; 3.° un lavoratore, stam- » pando ora tre pezze di cotone con un colore, ne ulti- » ma colla predetta macchina 20 e più; 4.° che il lavoro » riesce più netto disponendosi il colore mediante un » meccanismo apposito. »

N.° 79. N.° 6809-835.

A *Bartsch Giuseppe* impiegato privato a Vienna n.° 9 per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 15 gennajo 1841 e da dispaccio aulico 29 detto n.° 3338-236, per l' invenzione « di eseguire tutte le » specie di linee e rubriche, sia che le linee corrano » paralellamente o verticalmente, semplici o doppie, » moltiplici, dirette o serpeggianti, e le ultime sieno » semplici o complicate, servendosi di una macchina che

» presenta i seguenti vantaggi: 1.° tutte le linee e ru-
» briche acquistano eguale dimensione; 2.° la carta non
» viene bagnata, ma resta naturale senza perdere la
» colla, per cui queste linee hanno una preferenza su
» quelle litografate o stampate; 3.° che riesce inutile di
» lineare, ecc. con penne ed altri istromenti; 4.° che
» sotto ogni rapporto è più a buon prezzo, e la mac-
» china può facilmente essere mossa. »

N.° 80. N.° 6818–836.

Ad *Apfel Giovanni* orefice in Vienna: proroga di anni due per l'esercizio del privilegio accordatogli il 21 gennajo 1840, come da aulico dispaccio 8 febbrajo 1841 n.° 4110–283, per l'invenzione « di fabbricare braccia-
» letti elastici e simili fasce e fermagli pei guanti. »

N.° 81. N.° 7248–884.

A *Kern Alberto:* prorogato per anni due il privilegio dallo stesso ottenuto il 24 marzo 1836, come da aulico dispaccio 10 febbrajo 1841 n.° 4668–324, per l'invenzione ed il miglioramento « del metodo di lavare e pur-
» gare la lana pecorile. »

N.° 82. N.° 7362–907.

Tichaczek Giovanni e *Drechsler Giovanni:* estinzione, pel difetto della prodotta descrizione suggellata, del privilegio quinquennale loro accordato il 4 dicembre 1838,

come da dispaccio aulico 8 febbrajo 1841 n.° 4245–293, per l'invenzione ed il miglioramento « di una massa per » intonacare qualunque oggetto di legno, come pure pa» vimenti e muraglie umide. »

N.° 83. N.° 7362–907.

Tichaczek Giovanni e *Rötzer Ignazio*: estinzione; pel difetto della prodotta descrizione suggellata, del decennale privilegio loro concesso il 5 dicembre 1839, come da aulico dispaccio 8 febbrajo 1841 n.° 4245–293, per l'invenzione ed il miglioramento « di una massa imper» meabile all'acqua atta a render secchi i muri e con» servarli tali. »

N.° 84. N.° 7752–936.

A *Bilharz Giovanni Nepomuceno* e *Candido* fabbricatori di sapone a Penzing n.° 79 per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 28 gennajo 1841 e da dispaccio aulico 8 febbrajo detto n.° 4421–308, per l'invenzione « di fabbricare sapone col mezzo del vapore, per cui » 1.° ogni specie di sapone può essere cotta con vapore; » 2.° si previene il bruciato del sapone, che con ciò resta » tinto ed acquista buon odore; 3.° possono essere ado» perati la soda cruda o calcinata e degli alcali, seb» bene quelle contengano sali nocivi al metallo che pre» sto distruggono le caldaje di ferro e di rame, e che » agiscono come ossidi nocevolmente sul sapone; 4.° si » acquista un risparmio della mano d'opera, cessando » il raffreddare ed il trasporto del sapone fatto, ed il » fluido può essere levato mediante varie chiavi. »

N.° 85. N.° 7752-936.

A *Zimpliner Giovanni* a Vienna, Breitenfeld n.° 15, per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 28 gennajo 1841 e da aulico dispaccio 8 febbrajo detto n.° 4421-308, per l' invenzione ed il miglioramento « nella fab-
» bricazione delle spazzole, per cui l' imbiancatura delle
» setole riesce più eguale, e le spazzole si distinguono
» per forma ed eleganza e non soffrono neppure nel-
» l' acqua. »

N.° 86. N.° 7752-936.

A *Dixon Abramo* negoziante a Brüssel, rappresentato dal dottore *Horniker* avvocato aulico e di tribunale in Vienna n.° 1118, per cinque anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 28 gennajo 1841 e da dispaccio aulico 8 febbrajo detto n.° 4421-308, per l' invenzione ed il miglioramento « nello stampare cotoni ed altre stoffe, il
» che consiste 1.° in un processo di stampare una serie
» di colori con un cilindro solo in vece di usare un ci-
» lindro per ogni colore; 2.° nella costruzione della parte
» del cilindro onde comunicare il colore a quello che
» stampa, qualora si lavori in rilievo, e che ogni piano
» il quale ha il proprio colore si aggira nel medesimo
» tempo intorno al cilindro, ma si muove anche nel lato
» opposto od in diversa direzione per collocare ogni co-
» lore sulle parti del lavoro di rilievo; 3.° in un me-
» todo onde collocare i colori con ordigno particolare o
» con un piano di colori di varie parti, i quali sono
» suscettibili di movimento dal centro del cilindro; 4.°

» nella costruzione di piani metallici fusi per uso dei
» cilindri rilevati da stampa. »

N.° 87. N.° 8063-974.

A *Reithoffer Giovanni* ed *Eduardo*: proroga di un anno ai medesimi accordata per l'esercizio del privilegio da essi ottenuto il 10 febbrajo 1840, come da aulico dispaccio 21 febbrajo 1841 n.° 5759-393, pel miglioramento « nei lavori di gomma elastica. »

N.° 88. N.° 8064-975.

A *Westphalen* conte *Giuseppe* sotto la firma *Hermann Becker* a Kum presso Töplitz in Boemia per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 3 febbrajo 1841 e da aulico dispaccio 17 detto n.° 5257-365, per l'invenzione ed il miglioramento « 1.° di fabbricare il carbone
» di terra in recipienti mobili, i quali si levano dopo
» il lavoro fatto al fuoco, in guisa che se ne ricava
» una specie di *coak*, la quale non solamente è adat-
» tata a riscaldare il ferro e l'acciajo, per cui conviene
» ai ferrai ed altri lavoratori col mezzo del fuoco, ma
» anche per usi metallurgici; 2.° di condensare i vapori
» oleosi che si sviluppano durante l'operazione a guisa
» di sostanza di catrame, dal quale si ottiene con altra
» procedura un olio volatile ed un prodotto naturale
» simile all'asfalto. »

N.° 89. N.° 8064-975.

A *Chiavasso Giovanni* negoziante a Milano n.° 1725 per anni cinque, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 3 febbrajo 1841 e da dispaccio aulico 17 detto n.° 5257-365, pel miglioramento « dei bagni » russi orientali di affumicazione. »

N.° 90. N.° 8064-975.

A *Pfister Matteo* calzolajo a Schönberg nella Moravia, rappresentato da *Di Kotty* nobile *Federico* a Vienna n.° 475, per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 3 febbrajo 1841 e da aulico dispaccio 17 detto n.° 5257-365, per l'invenzione « di far tutte le specie » di calzatura secondo un nuovo metodo e con nuovi » mezzi, per cui riescono più durevoli, di più bella for- » ma ed impermeabili e costano poco. »

N.° 91. N.° 8064-975.

A *Huhl Francesco* a Vienna n.° 720 per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 3 febbrajo 1841 e da aulico dispaccio 17 detto n.° 5257-365, pel miglioramento « di preservare tutte le specie di feltri ed i cap- » pelli di seta con un metodo nuovo contro la penetra- » zione del sudore, per cui i cappelli acquistano dure- » volezza, bellezza e costano poco. »

N.° 92. N.° 8871–1085.

Tommik Giuseppe parrucchiere: estinzione, per mancanza di novità, del quinquennale privilegio statogli accordato il 16 maggio 1839, come da dispaccio aulico 27 febbrajo 1841 n.° 6525–449, per un miglioramento « nel- » la fabbricazione di rimesse per uomini e di ricci per » donne. »

N.° 93. N.° 8872–1086.

A *Hartmann Federico Enrico* nobile *di Franzenshuld*: prorogato al 4.° anno il privilegio statogli accordato il 3 febbrajo 1838, come da aulico dispaccio 27 febbrajo 1841 n.° 6656-465, per l'invenzione « di lettiere e sche- » letri di divano di ferro. »

N.° 94. N.° 9185–1122.

A *Sacchetto Francesco* muratore e falegname a Cavarzere presso Venezia per anni tre, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 11 febbrajo 1841 e da dispaccio aulico 21 detto n.° 5982-404, pel miglioramento « intorno a viti di percussione. »

N.° 95. N.° 9185–1122.

A *Tommik Giuseppe* parrucchiere in Vienna n.° 1102 per due anni, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 11 febbrajo 1841 e da dispaccio aulico 21 detto n.° 5982-404, pel miglioramento « 1.° di » applicare alla rimessa di capelli per signori de' dischi

» serranti, per cui cessa la compressione a motivo di
» una molla senza che la rimessa perda di leggerezza e
» naturalezza; 2.° pel miglioramento dei ricci delle donne,
» per cui una specie di ricci a pettine può servire di
» ricci di aumento ed esser presto piegati corti o lun-
» ghi. Così fa egli anche una specie di ricci cuciti che
» non girano portandoli e non sono visibili le cuciture. »

N.° 96. N.° 9185-1122.

A *Müller Federico* orefice a Vienna n.° 125 per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 11 febbrajo 1841 e da dispaccio aulico 21 detto n.° 5982-404, per l'invenzione « di un braccialetto così detto di cambio
» d'oro, argento e bronzo, che per mezzo di un appa-
» recchio meccanico, girando gli anelli concatenati, si
» converte in collana, per cui serve di doppio fregio. »

N.° 97. N.° 9185-1122.

A *Katzer Giorgio* a Vienna, Wieden n.° 812, per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 11 febbrajo 1841 e da dispaccio aulico 21 detto n.° 5982-404, per l'invenzione « di fabbricare dall'oro, argento
» e bronzo varj oggetti d'ornamento tanto di filigrana
» come anche di lavoro compresso e stampato in guisa
» che il velluto, raso, gros de Naples, ricami ed altre
» stoffe nobili servono come smalto, per cui gli oggetti
» acquistano un bell'aspetto, e la merce può essere
» sempre rinfrescata con stoffe di altri colori. »

N.° 98. N.° 9185-1122.

A *Rietze Luigi* meccanico a Wieden-Neustadt n.° 106 per un anno, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 11 febbrajo 1841 e da dispaccio aulico 21 detto n.° 5982-404, pel miglioramento « dei » filatoi e delle loro parti, cioè 1.° le assi delle ali ed i » cerchj de' tamburi per iscardassare, le cui assi delle » ali sono di ferro fuso o composte di questo ferro » battuto, i cerchj sono costrutti in guisa che ogni » segmento di latta, partendo dal centro e fornito di » un tenitore, il braccio circolare e diritto per cui i » tamburi girano entro un minuto cinquecento volte in- » torno a sè, senza che si scorga l' eccentricità; 2.° la » macchina per ruotare i coperchi della scardassatura e » la guarnizione, mediante la quale le guarniture pos- » sono essere ruotate a foggia d' arco; 3.° i fogli di scar- » dassatura e guarnitura, in guisa che gli astucci di » questi fogli sono coperti di un filo di ferro più forte » per alcune linee che l' altro piano, per cui le guar- » niture riescono di maggior durata che le consuete; » 4.° il congiungimento di cilindri delle gramole per » renderli più solidi e durevoli; 5.° il congegno di tam- » buro pel filatojo è fornito di ruote dentate e provve- » duto di un movimento a ginocchio; 6.° i coperchi » de' tamburi per iscardassare mediante argini di latta » ai lati, per cui non possono uscire i cascami. »

N.° 99. N.° 9185-1122.

A *Festa* barone *Gaetano* a Parma, rappresentato da *Failoni Giovanni* in Vienna n.° 641, per anni quindici e colla condizione del segreto, come da determinazione

dell'imp. regia camera aulica generale 11 febbrajo 1841 e da dispaccio aulico 21 detto n.° 5982-404, per l'invenzione « di ruote e di un meccanismo, con cui, fa-
» cendosi uso di una macchina a vapore, si possono
» asciugare acque e paludi. »

N.° 100. N.° 9185-1122.

A *Paal Francesco* tornitore a Vienna n.° 1111 e *Schmidt Luigi* falegname, Mariahilf n.° 95, rappresentati dal dottor *Schüller* agente civile e militare in Vienna n.° 579, per anni tre e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 11 febbrajo 1841 e da dispaccio aulico 21 detto n.° 5982-404, per l'invenzione « di comporre da oggetti indigeni
» una massa simile alla tartaruga e di maggiore bellezza,
» non che un avorio artificiale onde servirsene per tutti
» i lavori dei falegnami, per tornitori ed altri artieri di
» simili cose, la quale è di bell'aspetto e poco costosa,
» e presenta il vantaggio che si può comporla con gran-
» dezza desiderata senza comporla di pezzi, il che non
» ha luogo colla tartaruga naturale e coll'avorio. »

N.° 101. N.° 9185-1122.

A *Bonfil Ralf* a Londra presso Henikstein e *compagno* per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 11 febbrajo 1841 e da dispaccio aulico 21 detto n.° 5982-404, pel miglioramento « intorno alle trombe
» e alle macchine per estinguere gl'incendj, per far in-
» nalzare l'acqua ed altri fluidi. »

N.° 102. N.° 9185-1122.

Al *suddetto* per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 11 febbrajo 1841 e da dispaccio aulico 21 detto n.° 5982-404, per l' invenzione « di una mac» china per filtrare l' acqua ed altri fluidi. »

N.° 103. N.° 9185-1122.

A *Di Orth Lodovico* a Stuttgart, rappresentato dal barone *Di Sonnenthal* ingegnere civile a Liesing per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 11 febbrajo 1841 e da dispaccio aulico 21 detto n.° 5982-404, per l' invenzione « di un apparecchio apposito (detto appa» recchio di caldaja) che può servire da caldaja e pre» senta il vantaggio che il fluido contenutovi è diviso » in varj spazj posti l' un su l' altro, e che tutto il ca» lore del fumo può servire a piacere, per cui ne risulta » un notabile risparmio di combustibile. »

N.° 104. N.° 10372-1261.

Klein Giuseppe: estinzione, per difettosa descrizione e per mancanza di novità, del privilegio biennale accordatogli il 29 marzo 1839, come da dispaccio aulico 6 marzo 1841 n.° 6523-447, per un miglioramento « ri» sguardante le armoniche con mantice. »

N.° 105. N.° 10373-1262.

A *Rathschüller Giuseppe* conciatore di pelli a S. Regid presso il Neuwalde V. O. W. W., rappresentato da *Tfuller Francesco* a Vienna, Lichtenthal n.° 53, per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 18 febbrajo 1841 e da aulico dispaccio 2 marzo detto n.° 7099-505, pel ritrovato « di preparare il cuojo in guisa che » riesce atto pel nuoto, facile e morbido per vestirsene, » di poco peso, da un lato impermeabile, e stendendolo dal lato non impermeabile sull'acqua non perde » la forza di nuotare ancorchè sia bagnato. Un pajo » di pantaloni di questa pelle porterebbe nell'acqua un » uomo fortissimo, ed una coperta di 15 braccia in circa » un cavallo. Questa pelle facilita lo studio del nuoto » e ne agevola i movimenti, assicura del pericolo di » naufragare e reca sommo vantaggio ai militari e viaggiatori per acqua. »

N.° 106. N.° 10373-1262.

A *Gurney Riccardo* esquire di Trewinnion House nella contea di Cornwall in Inghilterra, ora in Vienna n.° 883, per anni due e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 18 febbrajo 1841 e da aulico dispaccio 2 marzo detto n.° 7099-505, per l'invenzione « di selciare strade, » vie, piazze ed edificj, servendosi dell'asfalto e di » altri cementi, non che di far uso di un nuovo metodo » con travi di legno. 1.° I tronchi di legno vengono » tagliati in un modo finora sconosciuto e sotto una

» figura matematica e con maggior forza e servibilità
» adoperati per selciare; 2.° i tronchi in tal guisa co-
» strutti vengono coperti di un miscuglio di asfalto,
» bitume, nafta (petrolio), carbon fossile, grafite e
» di sostanze simili, per cui sono sicuri contro l' intem-
» perie, e talmente legati fra loro che per molti anni
» non soffrono dal camminare, cavalcare e dal carreggio,
» e la massa acquista una incrostazione sempre più so-
» lida; 3.° il metodo di selciare presenta anche i van-
» taggi che riesce meno costoso del selciato a pietre e
» non cagiona polvere, nè strepito. »

N.° 107. N.° 10373-1262.

Ad *Eichen Antonio* ingegnere a Vienna n.° 131 per un anno, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 18 febbrajo 1841 e da aulico dispaccio 2 marzo detto n.° 7099-505, pel miglioramento « di mettere in movimento il mangano da biancheria » mediante una ruota di cambio, e di produrre il levare » con due braccia movibili di ferro, per cui il *rotolare* » riesce più uniforme, e la biancheria od altre stoffe » divengono più lisce e più belle, ed un uomo ne spe- » disce nel medesimo tempo il doppio di un altro lavo- » ratore colle macchine conosciute. »

N.° 108. N.° 10373-1262.

A *Kaufmann Cristiano* fabbricatore di lampade a Vienna, Neubau n.° 325, per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 18 febbrajo 1841 e da aulico dispaccio 2 marzo detto n.° 7099-505, pel miglioramento « delle

» così dette lampade solari costrutte di qualunque metallo
» e forma onde produrre una luce solare per la corrente
» dell'aria, ed il miglioramento del tubo di vetro. Ser-
» vendosi anche della qualità più ordinaria d'olio, non
» si sviluppa cattivo odore o fumo, ed il tubo di vetro
» non è spezzato mai dalla fiamma. »

N.° 109. N.° 10373-1262.

A *Meinhall Giovanni Lorenzo* fabbricatore di ombrelle e parapioggia a Vienna, Wieden n.° 717, per anni tre e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 18 febbrajo 1841 e da aulico dispaccio 2 marzo detto n.° 7099-505, pel ritrovato e per l'invenzione « nella fabbricazione
» dei parapioggia, per cui acquistano in bellezza, bontà,
» durevolezze e buon prezzo, e producono un vantaggio
» triplice: 1.° formano un parapioggia di qualsivoglia
» grandezza; 2.° servono da bastone; 3.° possono servire
» come canne da pipa e presentano molti comodi in cam-
» pagna ed in viaggio, giacchè separati possono servire
» come sopra ed in viaggio essere collocati nei bauli. »

N.° 110. N.° 10373-1262.

A *Kellner Giuseppe Michele* fabbricatore di aceto a Vienna, Leopoldstadt n.° 66, per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 18 febbrajo 1841 e da aulico dispaccio 2 marzo detto n.° 7099-505, pel ritrovato e per l'invenzione « di un apparecchio per
» fabbricare l'aceto, per cui 1.° la cottura diretta dai

» fluidi per far aceto, come vino, birra, ecc., non si eser-
» cita in vasi metallici nocevoli alla salute; 2.° l'esa-
» lazione delle sostanze spiritose di questi fluidi durante
» la cottura, non che lo sviluppo delle parti metalliche
» sono prevenuti; 3.° si fabbrica una buona qualità di
» aceto, sano, sostanzioso sopra mezzi rinvigoranti, e
» si risparmiano dei combustibili. »

N.° 111. N.° 10788-1310.

A *Husszky Carlo* fabbricatore di *terralith* a Maria-schein nel circolo di Leitmeritz in Boemia per anni tre e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 22 febbrajo 1841 e da dispaccio aulico 7 marzo detto n.° 7265-523, pel miglioramento « 1.° di costruire qualunque forno di mat-
» toni senza grandi spese, in guisa che vi nasce un
» passaggio d'aria più forte per cuocere con vivacità
» e completamente, e che si può aumentare o rallentare
» secondo le circostanze; 2.° di costruire fornaci me-
» diante un apparecchio onde riscaldarle con carbon
» fossile o con carbone di terra, con legna, torba od
» altri combustibili misti, nella quale occasione la torba
» riesce poco costosa. Risparmiandosi combustibile, nasce
» anche il vantaggio che si possono collocarvi maggiori
» mattoni del solito, i quali s'induriscono assai in breve
» tempo, riescono uniformi, ed anche quelli sull'alto
» delle fornaci si cuocono più forti che per lo passato. »

N.° 112. N.° 10788-1310.

A *Hoffmann L. W.* chimico a Schambach in Boemia per anni quattro e colla condizione del segreto, come

da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 22 febbrajo 1841 e da dispaccio aulico 7 marzo detto n.° 7265-523, pel ritrovato « di una massa colla » quale s' imitano con illusione oggetti di corno e di » tartaruga che costano pochissimo. »

N.° 113. N.° 10788-1310.

A *Rohmann Korber Giuseppe Pietro* fabbricatore di armoniche a Vienna, Schottenfeld n.° 283, per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 22 febbrajo 1841 e da dispaccio aulico 7 marzo detto n.° 7265-523, pel miglioramento « dell' armonica, il cui coperchio e » manubrj si costruiscono di un pezzo solo, e la co- » struzione interna, la meccanica musicale e la tasta- » tura sono migliorate, dal che nasce il vantaggio che » per la semplicità della parte consistente si costruisce » la medesima più presto, riesce più durevole, è di » migliore qualità e meno costosa. »

N.° 114. N.° 10788-1310.

A *Siegl Giuseppe* chimico di Ottakrinn nella Bassa Austria n.° 62, a Vienna n.° 875, per anni due e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 22 febbrajo 1841 e da dispaccio aulico 7 marzo detto n.° 7265-523, per l'invenzione « di una nuova specie di cappelli detti » lucidi a guisa di pergamena, i quali si distinguono » per elasticità, solidità e durevolezza al pari della » pergamena senza perdere dette qualità sotto la più » forte pioggia e dopo lungo uso, essendo fabbricati

» con una massa impermeabile, e forniti di una fodera » di feltro o di altre stoffe, e talmente combinate col » ferro da stirare, che si può strappare la coperta sol- » tanto con forza, per cui risulta la maggiore durevo- » lezza e perfezione. »

N.° 115. N.° 10789-1311.

A *Schön Giovanni* aggiunto contabile della commissione del vestiario di Praga n.° 29 per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 27 febbrajo 1841 e da aulico dispaccio 7 marzo detto n.° 7638-548, per l'invenzione « di un istrumento detto armonica a molle, » che secondo il metodo di sonare il pianoforte vie- » ne sonato su molle di acciajo con alcune mutazioni, » ed ha un suono piacevolissimo, pieno e rotondo, il » quale colla massima speditezza indica con purezza e » sicurezza e presenta i vantaggi che non perde l'ac- » cordatura; esso occupa un piccolo spazio, è facilmente » trasportabile e può essere costrutto sotto varie forme. »

N.° 116. N.° 10789-1311.

A *Di Rascher Federico* a Coira, rappresentato dal dottor *Horniker* avvocato aulico e di tribunale in Vienna n.° 1118, per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 27 febbrajo 1841 e da aulico dispaccio 7 marzo detto n.° 7638-548, per l'invenzione « di fabbricare » mediante una macchina forme da scarpe, calci da » fucile, raggi di ruote ed altri oggetti simili. »

N.° 117. N.° 10789-1311.

A *Dixon Abramo* negoziante a Brusselles, rappresentato dal dottor *Horniker* suddetto, per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 27 febbrajo 1841 e da aulico dispaccio 7 marzo detto n.° 7638-548, per l'invenzione « di un apparecchio onde misurare il gas, » che consiste in ciò che tre movibili pareti di separa- » zione vengono poste in camere a ciò convenienti e » messe in moto colla compressione del gas, il qual » movimento con appositi apparecchi comunicato ad » un asse comune, per mezzo del quale le necessarie » valvole ed un apposito congegno di ruote ottengono » attività e movimento, per cui quella quantità di gas, » il quale passa pel gasometro, viene indicata col mezzo » di un disco ed in modo eguale, e per mezzo di un » apparecchio simile ad altri gasometri. »

N.° 118. N.° 10789-1311.

A *Savill Davy Enrico* possidente inglese, rappresentato dall' agente *Jüttner* a Vienna n.° 137, per cinque anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 27 febbrajo 1841 e da aulico dispaccio 7 marzo detto n.° 7638-548, per l'invenzione ed il miglioramento « di una macchina » per nettare strade e vie e per ripararle, la quale può » adoperarsi anche per altri fini. »

N.° 119. N.° 12026-1451.

Saunders-Cave F. cessionario di *Lervis Richard:* estinzione, pel non fattone uso nel prescritto termine, giusta l'aulico dispaccio 17 marzo 1841 n.° 8735-659, del quinquennale privilegio stato accordato il 26 gennajo 1839 a *Lervis Richard* per un' invenzione « del sottocarbo» nato di piombo. »

N.° 120. N.° 12026-1451.

Suddetto: estinzione, pel suaccennato motivo e come dal dispaccio succitato, del privilegio stato prorogato fino al 26 gennajo 1844 a favore del medesimo per un miglioramento « del processo privilegiato il 26 gennajo 1839 » nella fabbricazione del detto sottocarbonato di piombo. »

N.° 121. N.° 12027-1452.

Ries Giuseppe F. fabbricatore di clavicembali a Vienna e *Hausner Filippo* oriuolajo a Vienna: rinuncia all'esercizio del privilegio stato accordato al primo il 16 maggio 1839 per anni due per alcuni miglioramenti « nella » fabbricazione dei cembali » ed al secondo il 28 febbrajo 1840 per anni tre per l'invenzione « di una car» rozza che può servire di macchina locomotiva », e ciò giusta l'aulico dispaccio 18 marzo 1841 n.° 8458-624.

N.° 122. N.° 12028-1453.

A *Trevani Edvige:* proroga di un biennio concessale per l'esercizio del privilegio stato alla medésima accordato

il 3 febbrajo 1838, come da dispaccio aulico 14 marzo 1841 n.° 8340-614, per l'invenzione « della così detta » *eau céleste cachucha.* »

N.° 123. N.° 12029-1454.

A *Chiozza Carlo Luigi* cessionario di *Mayer Luigi*: proroga di anni quattro accordatagli per l'esercizio del privilegio dal *Mayer* ottenuto il 25 maggio 1840, come da aulico dispaccio 13 marzo 1841 n.° 8233-606, per l'invenzione « di una nuova specie di sapone. »

N.° 124. N.° 12055-1455.

Weinmeister Giuseppe Serafino: estinzione, per mancanza di novità nell'oggetto, del privilegio quinquennale accordatogli il 18 gennajo 1839, come da dispaccio aulico 13 marzo 1841 n.° 8122-596, per un miglioramento « nella » fabbricazione dell'acciajo da falce. »

N.° 125. N.° 12119-1461.

Pel non eseguito pagamento delle prescritte tasse vennero dichiarati estinti, come da aulico dispaccio 12 marzo 1841 n.° 8234-607, i seguenti privilegi, cioè:

Il privilegio quinquennale accordato il 13 giugno 1836 a *Hornstein Andrea* per « la fabbricazione di una massa » di gomma elastica. »

Il privilegio triennale accordato il 3 maggio 1838 a *Preschel Giovanni* per « la fabbricazione di lapis piom» bini. »

Il privilegio quinquennale accordato il 26 gennajo 1839 a *Bilharz G. e C.* ed a *Junner Ottone* per un' invenzione « nella fabbricazione di candele. »

Il privilegio biennale accordato il 27 aprile 1839 a *Heiss Giovanni* per un' invenzione con miglioramento « nella guarnizione delle pipe. »

N.° 126. N.° 12604-1509.

A *Werzolik Emanuele:* proroga di un anno accordatagli per l'esercizio del privilegio da esso ottenuto il 28 aprile 1840, come da dispaccio aulico 27 marzo 1841 n.° 9570-717, per l'invenzione « di trasportare qualsiasi » forza mediante l'aria atmosferica condensata. »

N.° 127. N.° 12604-1509.

Ad *Anderwalt Pasquale:* proroga di un anno concessagli per l'esercizio del privilegio accordatogli il 4 giugno 1840, come da aulico dispaccio 27 marzo 1841 n.° 9570-717, per l' invenzione « di servirsi del gas » idrogeno qual forza motrice degli orologi. »

N.° 128. N.° 12605-1510.

A *Voigtländer Federico:* proroga di un anno accordatagli per l'esercizio del privilegio concessogli l' 8 marzo 1839, come da dispaccio aulico 24 marzo 1841 n.° 9869-736, per l' invenzione « d'una macchina atta al taglio « dei guanti. »

N.° 129. N.° 12605-1510.

A *Landtmann Carlo*: proroga di un anno concessagli per l'esercizio del privilegio ottenuto il 28 febbrajo 1840, come da aulico dispaccio 24 marzo 1841 n.° 9869-736, pel miglioramento « degli stoppini, dei lumi da notte » e delle candele economiche. »

N.° 130. N.° 12606-1511.

Hazen N. W.: rinuncia spontanea al quinquennale privilegio accordatogli il 19 novembre 1839, come da dispaccio aulico 25 marzo 1841 n.° 9439-707, per un miglioramento « nella costruzione della macchina atta a » filare. »

N.° 131. N.° 12607-1512.

Hass Giovanni garzone calzolajo: rinuncia al triennale privilegio concessogli il 22 giugno 1840, come da dispaccio aulico 27 marzo 1841 n.° 9645-723, per un miglioramento « dei tacchi degli stivali. »

N.° 132. N.° 13375-1589.

A *Winter Giuseppe* fabbricatore di stoffe di lana e seta a Vienna n.° 817 per anni due e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 9 marzo 1841 e da dispaccio aulico 26 detto n.° 8984-679, per l' invenzione « d' una » macchina, per mezzo della quale la tensione e l'asciu- » gamento del panno si effettuano entro un piccolo spa- » zio non esposto alla temperatura, in vece all' aria

» aperta, dal che risulta il vantaggio di applicare la
» eguale tensione in largo ed in lungo al panno, come
» anche una quantità eguale; si determina esattamente
» la larghezza e si risparmia molto tempo e la mano
» d'opera. »

N.° 133. N.° 13375-1589.

Al *suddetto* per due anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 9 marzo 1841 e da dispaccio aulico 26 detto n.° 8984-679, per l'invenzione « di una macchina
» ad uso di apprettatori per fabbriche di cotone ed al-
» tre, che messa in movimento da uomini o da forze
» meccaniche piega tutte le specie di stoffe tessute di
» qualsivoglia larghezza e grossezza, per cui la merce
» è assicurata e non prende buchi e si possono piegare
» in un giorno 700 fino ad 800 braccia. »

N.° 134. N.° 13375-1589.

Ad *Authon Ernesto Federico* direttore delle officine minerali e delle fabbriche del conte Wurmbrand a Weisgrün presso Pilsen in Boemia per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 9 marzo 1841 e da dispaccio aulico 26 detto n.° 8984-679, pel miglioramento « di svaporare la lisciva di vitriolo e di allume,
» per cui 1.° nella costruzione delle padelle non si ado-
» pera ferro, e che varie padelle vengono riscaldate
» dal medesimo fuoco, e la svaporazione si effettua colla
» bollitura calcolata, per cui si risparmia il 60 sino al
» 70 per 100; 2.° le padelle non hanno bisogno di

» essere purgate dal fuoco per tutta l'estate, per cui
» si risparmiano 30 sino a 40 per 100 di combustibile;
» 3.° si concentrano entro 24 ore 100 sino a 110 centi-
» naja di lisciva cruda di 18 a 45 : 50 gradi, e ciò
» sopra una padella del contenuto di 3 a 4 piedi cu-
» bici; 4.° una padella stata danneggiata vien riparata
» in 6 od 8 ore. »

N.° 135. N.° 13375-1589.

A *Baumgaertel Lorenzo* macchinista e capo lavoratore delle fonderie di ferro del conte Christallnigg a S. Giovanni al Bruckl nell'Illiria per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 9 marzo 1841 e da dispaccio aulico 26 detto n.° 8984-679, per l'invenzione « di raccogliere mediante un apparecchio nelle fornaci » delle miniere il gas infiammabile esalante mediante » un congegno assorbente e di compressione e di ricon- » durlo nella fornace, il quale apparecchio è talmente co- » strutto che trovasi in relazione colle macchine dei man- » tici unendo contemporaneamente l'aria atmosferica, » ed il suddetto gas in proporzione a piacere o li separa » o li rimbeve in mantici o cilindri tanto freddi, quanto » caldi, li comprime di nuovo e li manda nella fornace, » per cui ne risulta gran risparmio di combustibile. »

N.° 136. N.° 13375-1589.

A *De Bei Giuseppe* attrazzatore di barche a Verona per anni cinque e colla condizione del segreto, come da

N.° 142. N.° 14186-1668.

A *Huffzky Carlo* di Höhenstein: proroga di un anno accordatagli per l'esercizio del privilegio concessogli il 24 marzo 1831, come da aulico dispaccio 3 aprile 1841 n.° 10578-1668, per « la fabbricazione di ogni sorta di » tegole e di mattoni. »

N.° 143. N.° 14186-1668.

A *Mayer Lorenzo* falegname: proroga di un anno ottenuta per l'esercizio del privilegio statogli conferito il 13 marzo 1833, come da dispaccio aulico 3 aprile 1841 n.° 10578-1668, per un miglioramento « delle latrine » inodorifere di case, stanze e canali. »

N.° 144. N.° 14187-1669.

A *Hullmandel Carlo Giuseppe* litografo a Londra, rappresentato da *Greenham Giovanni* e da *Grant Greenham Isacco* a Trieste, duraturo sino al 6 novembre 1854 e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 23 marzo 1841 e da aulico dispaccio 2 aprile detto n.° 10439-783, pel miglioramento « della stamperia litografica consistente essen- » zialmente nella produzione di un nuovo effetto nel » chiaroscuro a guisa di disegni col pennello, preparan- » dovi appositamente la pietra, il che si produce me- » diante una materia particolare applicata alla pietra. »

N.° 145. N.° 14187-1669.

A *Keller Alberto* negoziante a Milano n.° 2380 per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 23 marzo 1841 e da aulico dispaccio 2 aprile detto n.° 10439-783, per l'invenzione « di servirsi, in vece dei consueti » rampini od anelli di ferro, di vetro o di altre mate- » rie, sopra i quali scorrono i fili di seta nelle filande, ecc., » di simili ordigni di porcellana, per cui si prevengono » i cascami e non si tagliano i fili. »

N.° 146. N.° 14187-1669.

A *Scheffler Carlo Adamo Amadeo* a Praga, rappresentato dal dottor *Danjezek* a Praga n.° 638-1, per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 23 marzo 1841 e da aulico dispaccio 2 aprile detto n.° 10439-783, per l'invenzione ed il miglioramento « del così detto » *caroussel* a vapore entro un edifizio di buon gusto » e di assicurarlo contro le intemperie. Il locomotivo ed » il carro del carbone col medesimo connesso, ed i coc- » chi attaccati con catene eleganti, ed andando sulla ro- » taja di ferro, sono mossi rapidamente mediante una » macchina. La musica accompagna questo divertimento. »

N.° 147. N.° 14187-1669.

A *Neuss Arminio Giuseppe* e *comp.* fabbricatore di aghi ad Heimburg nella Bassa Austria per cinque anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 23 marzo 1841 e

da aulico dispaccio 2 aprile detto n.° 10439-783, per l'invenzione « 1.° di una macchina, mediante la quale si » trafora quantità di aghi in una sola volta più oppor- » tunamente, più facilmente e con meno spesa che pri- » ma; 2.° di 3 macchine diverse, colle quali applicando » a parte a parte la forza del vapore si effettua la tra- » foratura e trapanatura degli aghi in modo che se ne » ottengono 20 sino a 25 quantità maggiori che colla » mano d'opera; gli aghi poi acquistano miglior aspetto » e riescono più regolari, e le crune sono nette e non » offendono il filo. »

N.° 148. N.° 15101-1762.

A *Scheyrer Carlo Giuseppe*: proroga di due anni accordatagli per l'esercizio del biennale privilegio da esso ottenuto il 15 aprile 1839, come da dispaccio aulico 11 aprile 1841 n.° 11260-851, per l'invenzione « di una » qualità d'acciajo denominato *Fin steel.* »

N.° 149. N.° 15101-1762.

A *Krumm Enrico* fabbricatore di chiodi a Vienna: proroga di un anno concessagli per l'esercizio del privilegio conferitogli il 4 aprile 1840, come da aulico dispaccio 11 aprile 1841 n.° 11260-851, per un miglioramento « nella fabbricazione dei chiodi per la ferratura » dei cavalli. »

N.° 150. N.° 15101-1762.

Palkh Giuseppe negoziante di Vienna: spontanea rinuncia al privilegio accordatogli il 15 gennajo 1841,

come da dispaccio aulico 11 aprile 1841 n.° 11260-851, per « la fabbricazione di macchine infiammatorie con » platina. »

N.° 151. N.° 15165-1769.

A *Giebtner Venceslao*: prorogato al quinto anno il privilegio concessogli il 25 marzo 1837, come da aulico dispaccio 11 aprile 1841 n.° 11455-869, per un'invenzione con miglioramento « nel decartire panni ed altre » stoffe di lana. »

N.° 152. N.° 15165-1769.

A *Reuter Giuseppe* di Budweis: proroga di anni tre accordatagli per l'esercizio del privilegio da esso ottenuto il 21 marzo 1838, come da aulico dispaccio 11 aprile 1841 n.° 11455-869, per un miglioramento « nel- » l'adoperare i cascami delle barbabietole per la fab- » bricazione della carta. »

N.° 153. N.° 15165-1769.

A *Handl Rodolfo*: proroga di due anni da esso ottenuta per l'esercizio del privilegio statogli conferito il 18 giugno 1836, come da aulico dispaccio 11 aprile 1841 n.° 11455-869, per un'invenzione e miglioramento « delle » candele economiche di sego. »

N.° 154. N.° 15165-1769.

A *Sonnermayer Giuseppe* di Vienna: proroga di anni due per l'esercizio del privilegio concessogli il 23 marzo 1840, come da aulico dispaccio 11 aprile 1841 n.° 11455-869, per un miglioramento « nella costruzione di for-» nelli economici. »

N.° 155. N.° 15165-1769.

A *Pottjè Giovanni* : proroga di anni tre da esso ottenuta per l'esercizio del privilegio accordatogli il 15 aprile 1839, come da aulico dispaccio 11 aprile 1841 n.° 11455-869, per un miglioramento « intorno ai pianoforti. »

N.° 156. N.° 16449-1919.

A *Bernstein Vittore* studente di filosofia a Vienna per anni quattro, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 23 aprile 1840 e da dispaccio aulico 23 aprile 1841 n.° 13136-1009, per l'invenzione « di una macchina idraulica onde spingere i
» bastimenti ed i carri d'ogni specie e per far muovere
» macchine, la quale, oltre il poco prezzo della spesa,
» offre anche i vantaggi che facilmente si può adattare
» a bastimenti e carrozze, supera in velocità i carri a
» vapore ed i bastimenti a vapore, e finalmente è senza
» pericolo, giacchè anche distruggendosi non produce
» disgrazia. »

N.° 157. N.° 16549-1930.

A *Witasek*, *Scheurich* e *Spitzbart*: proroga di un anno ai medesimi accordata per l'esercizio del privilegio stato loro accordato il 17 aprile 1840, come da dispaccio aulico 22 aprile 1841 n.° 12078-924, per un miglioramento « nel modo di tessere la gomma elastica *Kautschuk*. »

N.° 158. N.° 16549-1930.

Mayerhofer Giuseppe: rinuncia al privilegio concessogli il 3 marzo 1838, come da aulico dispaccio 22 aprile 1841 n.° 12078-924, per un'invenzione con miglioramento « d'un apparecchio per fabbricare la birra così » detta *Steinbier*. »

N.° 159. N.° 16549-1930.

Salcher Mattia: rinuncia al privilegio accordatogli il 21 febbrajo 1839, come da aulico dispaccio 22 aprile 1841 n.° 12078-924, pel miglioramento « nell'apparecchiare » ogni specie di canevas. »

N.° 160. N.° 16573-1936.

Täpper Andrea: rinuncia al quinquennale privilegio concessogli il 29 luglio 1840, come da aulico dispaccio 14 aprile 1841 n.° 11569-880, per l'invenzione ed il miglioramento « di fondere ed affinare il ferro crudo » mediante fuoco rinchiuso, ed utilizzando la fiamma

» della medesima fornace, di rendere superflui qualsiansi
» altri forni per ammollire il ferro. »

N.° 161. N.° 16573-1936.

A *Tichtel Giuseppe:* prorogato al quarto anno il privilegio da esso ottenuto il 21 marzo 1838, come da dispaccio aulico 14 aprile 1841 n.° 11569-880, per un miglioramento « degli apparecchi di bagno. »

N.° 162. N.° 16573-1936.

A *Wickede Carlo:* prorogato pure al quarto anno il privilegio concessogli il 16 marzo 1838, come da aulico dispaccio 14 aprile 1841 n.° 11569-880, per l'invenzione « di una briglia di sicurezza. »

N.° 163. N.° 16999-1976.

A *Madtronn Carlo Federico* inverniciatore di pelli a Vienna, Wieden n.° 816, per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 16 aprile 1841 e da aulico dispaccio 27 detto n.° 13171-1010, per l'invenzione ed il miglioramento « di preparare panni assodati
» in guisa da fabbricarne mediante una macchina ed un
» apparecchio particolare dei coperchi di czako e coppe
» più durevoli, più belli, più elastici, più impermeabili
» e meno costosi che quelli finora fatti di pelle inver-
» niciata. Il panno in tal guisa preparato rende lo czako
» particolarmente leggiero, e può essere usato dai sellai
» col medesimo vantaggio come la pelle inverniciata. »

N.° 164. N.° 16999-1976.

A *Palkh Giuseppe* negoziante a Vienna n.° 255 per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 16 aprile 1841 e da aulico dispaccio 27 detto n.° 13171-1010, pel miglioramento « delle macchine infiammabili » con platina, già privilegiate il 15 gennajo 1841, senza » meccanismo, per cui facendo uso di nuovi mezzi e » di apparecchi particolari superano le macchine sussi- » stenti di platina in bellezza, forma, durevolezza e » prestezza d'infiammazione. »

N.° 165. N.° 16999-1976.

A *Kobler Giuseppe* legatore di libri a Miscson nel circolo di Kakovit in Boemia per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 16 aprile 1841 e da aulico dispaccio 27 detto n.° 13171-1010, per l'invenzione « di fabbricare cartoni da materie finora non usate, » i quali sono non solamente più durevoli, più com- » patti, più belli, più elastici e più facili da tagliarsi, » come le qualità di cartoni finora conosciuti, ma anche » sotto il medesimo prezzo presentano il vantaggio che » non soffrono sì facilmente l'umidità e sono preser- » vati contro il tarlo, per cui è utile a farne coperte » di libri di lunga durata. »

N.° 166. N.° 16999-1976.

A *Krentzberg Carlo Giuseppe* dottore di filosofia e membro di varie società letterarie, economiche e di industria a Praga n.° 6 $\frac{560}{1}$ per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 16 aprile 1841 e da aulico dispaccio 27 detto n.° 13171-1010, per l' invenzione « di applicare alla carta senza fine, fatta sopra » macchine, scritture e disegni mediante un nuovo pro- » cesso, e con contorni sì precisi che sono pienamente » assomiglianti alla marca d' acqua nella carta, la cui » pasta è tratta dalla botte, per cui la carta a macchi- » na servendosene per ogni specie di documenti pubblici » e privati può essere pienamente assicurata con lettere, » segni, stemmi, ecc. contro la falsificazione. »

N.° 167. N.° 16999-1976.

A *Hochsmann* dottore *Riccardo Lodovico* professore nel- l' istituto tecnico a Vienna n.° 578 per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 16 aprile 1841 e da aulico dispaccio 27 detto n.° 13171-1010, per l' invenzione « di » evitare del tutto e rendere affatto innocuo il fuoco » e lo spruzzar del fuoco dai cilindri di fumo de' lo- » comotivi. »

N.° 168. N.° 16999-1976.

Ad *Ofenheim Vittore* a Vienna n.° 1117 per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 16 aprile

1841 e da aulico dispaccio 27 detto n.° 13171-1010, per l' invenzione « di attignere o levar acqua ed altri » fluidi con un nuovo metodo perfezionato. »

N.° 169. N.° 16999-1976.

A *Flachnecker Giuseppe* tappezziere a Vienna, Wieden, per anni due e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 16 aprile 1841 e da aulico dispaccio 27 detto n.° 13171-1010, pel miglioramento « nella fabbricazione » 1.° di materassi con molle elastiche d' acciajo senza » cornice, per cui i medesimi sono sì opportunamente » allacciati che la sopraccoperta di tale materasso di » cuojo è separata dal cuscino abborrato, per cui ognuno » può levarlo e rimetterlo; 2.° la purgazione della co- » perta di pelle di simile materasso può attivarsi in » parte per mezzo di un apparecchio sussistente ed in » guisa che mentre si netta una metà della coperta, » l' altra resta allacciata al materasso senza che sia sen- » sibile la mancanza della prima; 3.° che l' uso di sot- » tocoperta di pelle di dante o capriuolo è inutile perchè » siffatto materasso allacciato e coperto di pelle, essendo » di buon prezzo, presenta maggior comodo e niti- » dezza che una pelle di dante o capriuolo, e può in » pochi minuti esser coperto di una stoffa a piacere » senza perdere di bontà e di forma. Esso si distingue » per morbidezza, elasticità e durevolezza, e giova alla » salute, per cui sono chiamati materassi di letto di sa- » lute; 4.° di cuscini elastici di crine di cavallo per » seggiole e per la testa, coperti di pelle, i quali » posseggono tutte le preferenze dei materassi, coll' ec- » cezione che le coperte dei medesimi si levano del » tutto per nettarle, ma non in parte. »

N.° 170. N.° 16999-1976.

A *Greiner Carlo* e *Rosina* a Vienna n.° 62 per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 16 aprile 1841 e da aulico dispaccio 27 detto n.° 13171-1010, pel miglioramento « di fabbricare mediante vapore » con mescolanza di buoni ingredienti semicandele di » cera in guisa che la loro fiamma produce una luce » più chiara e più tranquilla, e tali candele ardono più » lungamente delle altre, prevenendo la spezzatura del» l' involucro della cera coll' evitare un cattivo effetto » dell' aria atmosferica esterna specialmente trattandosi » di lanterne da carrozza. »

N.° 171. N.° 17000-1977.

A *Darnocosky Giovanni* e *De Fabricius Baldassare* assistente d'orefice a Vienna, Neubau n.° 246, per un anno, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 6 aprile 1841 e da aulico dispaccio 19 detto n.° 12384-946, per l'invenzione ed il miglioramento « nella fabbricazione 1.° di catenelle elastiche per uomini, » le quali sono combinate con una spilla da camicia in » guisa che questa non può perdersi; 2.° di oggetti di » fregio, d'intrecciature d'oro, di filo d'argento o bron» zo, come collane, pendenti d'orecchio, spille, frontali » ed aghi; 3.° di braccialetti elastici senza molla, che » si possono a piacere tirare in lungo senza cambiare » la forma. »

N.° 172. N.° 17000-1977.

A *De Rosthorn* nobile *Giuseppe* interessato nelle fonderie di ferro a Vienna n.° 681 per anni tre e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 6 aprile 1841 e da aulico dispaccio 19 detto n.° 12384–946, per l'invenzione « di ridurre col processo del carbone o col gas » carbonizzato il metallo contenuto nei minerali non » secondo il metodo consueto nella medesima fornace » ove succede la liquefazione, ma di attivare questa ri- » duzione entro vasi ermeticamente chiusi contro l'im- » pressione dell' aria atmosferica, i quali si riscaldano » al di fuori col mezzo di una sostanza contenente car- » bone, o per mezzo del passaggio di un gas contenente » carbone, per cui la fusione e l'arroventamento par- » ziale delle miniere in tal guisa chiuse si effettua se- » condo un metodo opportuno. »

N.° 173. N.° 17000-1977.

A *Homolacz Guglielmo* possidente e padrone di una miniera di ferro a Vienna n.° 1, rappresentato da *Schleichart Giovanni* cavaliere di *Wiesenthal*, per tre anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 6 aprile 1841 e da aulico dispaccio 19 detto n.° 12384-946, pel miglioramento « nella costruzione di molini da macina inglesi- » americani, mediante i quali si ottiene una qualità di » farina perfettamente asciutta, più bianca e più sapo- » rita della consueta. »

N.° 174. N.° 17000-1977.

A *Swill Davy Enrico* possidente in Inghilterra, rappresentato dall'agente *Jüttner Giuseppe* a Vienna n.° 137, per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 6 aprile 1841 e da aulico dispaccio 19 detto n.° 12384-946, per l'invenzione ed il miglioramento « nella co- » struzione de' carri a vapore e nell'impiego più van- » taggioso del vapore nei medesimi, per cui ogni quan- » tità di vapore che sarà introdotto dalla caldaja di va- » pore nel cilindro lavoratore produce il movimento sa- » liente e discendente dello stantuffo e di varj stantuffi, » nel qual modo si ottiene un risparmio quasi della metà » della forza del vapore. »

N.° 175. N.° 17000-1977.

All'imperiale regia fabbrica privilegiata di apparecchi per riscaldare coll'aria mediante tubi circolari a Vienna, Weissgärber n.° 5, rappresentata da *Prause I. C.* direttore della medesima, per due anni, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 6 aprile 1841 e da aulico dispaccio 19 detto n.° 12384-946, per l'invenzione « di coprire con un manto riscaldatore vasel- » lami da cucina di qualsivoglia costruzione e massa, e » volendo produrre grande effetto di provvederlo di un » passaggio di fuoco, per cui la fiamma di legna o » carbon fossile, come anche il calore passante vien » diretto come nei focolari economici nel modo più effi- » cace sull'oggetto che bolle, ottenendo grande risparmio » di combustibili, denominato vasellame per cuocere a

„ mastello e di risparmio. Si può costruirlo di argilla,
„ ferro o rame di qualsivoglia grandezza, e la classe
„ più povera ne può fare acquisto. „

N.° 176. N.° 17000-1977.

A *Demuth Carlo* fabbricatore di lampade ed oggetti di latta a Fünfhaus n.° 114, con magazzino in città al n.° 1100, per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 6 aprile 1841 e da aulico dispaccio 19 detto n.° 12384-946, pel ritrovato ed il miglioramento „ 1.° di una nuova specie di lampade, la cui luce fa-
„ cendo uso del consueto combustibile supera tutte le
„ specie di lampade ad olio conosciute ed anche quelle
„ della luce a gas, e presenta una quantità notabile di
„ risparmio del combustibile. Questo ritrovato ed il mi-
„ glioramento possono con poca spesa essere applicati
„ ad ogni lampada ad olio in uso; 2.° nell'applicazione
„ per lanterne da strada di un combustibile finora non
„ usato, per cui ne risulta un prezzo minore d'illumi-
„ nazione in confronto di quella ad olio. „

N.° 177. N.° 17060-1977.

A *Glattauer Arminio* rappresentante di affari di commercio a Praga n.° 38-1 per anni tre, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 6 aprile 1841 e da aulico dispaccio 19 detto n.° 12384-946, pel ritrovato ed il miglioramento „ nella fabbricazione
„ di una polvere per uso d'ingrasso, facendo uso d'un

» apparecchio a vapore; questa polvere ha la preferenza
» sulla consueta, opera più presto sui campi e prati e
» costa meno. »

N.° 178. N.° 17000-1977.

A *Dixon Abramo* negoziante a Brusselles nel Belgio, rappresentato dal dottor *Horniker* avvocato aulico e di tribunale a Vienna n.° 1118, per cinque anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 6 aprile 1841 e da aulico dispaccio 19 detto n.° 12384-946, per l'invenzione « di una macchina a vapore che gira in circolo,
» o macchina a vapore con movimento circolare, per
» mettere in movimento molini e macchine, che consi-
» ste in ciò che una ruota a slancio rinchiusa in una
» camera vuota d'aria in cui trovasi la ruota passa una
» non interrotta corrente d'aria e batte nella direzione
» di una tangente contro le pale applicate nel circolo
» della ruota, per cui si volge presto; la menzionata
» camera è combinata mediante un passaggio di scarico
» con un condensatore mantenuto fresco con acqua fred-
» da, in guisa che il vapore si evacua dalla camera in
» quelle parti della predetta camera ove cessa il vapore
» di agire sulle pale, ed il condensatore è provvisto di
» una macchina pneumatica capace di un effetto non in-
» terrotto per conservare nel medesimo un vacuo. »

N.° 179. N.° 17000-1977.

A *Walk Matteo* agorajo a Sechshaus n.° 148 per un anno, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 6 aprile 1841 e da aulico dispaccio

19 detto n.° 12384-946, pel miglioramento « di lam-
» pade d'argand e lustri, per uso di bigliardi, fabbrican-
» doli in guisa 1.° che i recipienti per la sgocciolatura
» dell'olio applicati alle lampade sono fermati al disotto
» dei cilindri con un piccolo rimotore e possono facil-
» mente esser levati, il che è utilissimo nettando le lam-
» pade; 2.° che questa specie di lampade e lustri con
» riverbero o senza non mandano ombra sul suolo, per
» cui la forza della luce acquista; 3.° che le lampade
» per uso di bigliardo sono talmente ferme alle stanghe,
» che facilmente possono essere levate, non cascano ur-
» tandovi contro e non si scorge punto il modo come
» sono fermate. »

N.° 180. N.° 17000-1977.

A *Pauly Celestino* di Parigi, ora a Vienna, Landstrasse, per cinque anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 6 aprile 1841 e da aulico dispaccio 19 detto n.° 12384-946, per l'invenzione ed il miglioramento « di un nuovo
» metodo per ferrare i cavalli senza chiodi, viti o ram-
» pini (denominato ipposandali); questo metodo supera
» i passati ed i presenti, dal che nasce in primo luogo
» il vantaggio che 1.° non occorrono più chiodi, viti o
» rampini; 2.° si previene la scossa dell'unghia non fa-
» cendovi battute, per cui col nuovo metodo cessano le
» malattie provenienti dall'antico metodo di ferratura;
» 3.° si promuove il crescere dell'unghia, ed essendo an-
» che guasta si rimette con una ò due ferrate di quel
» metodo, ed anche essendo totalmente distrutte le un-
» ghie, possono i cavalli essere ferrati; 4.° i cavalli ac-
» quistano con ciò un'andatura più sicura e più libera:

» dette ferrature sono anche meno costose. In secondo
» luogo risultano i vantaggi col nuovo metodo che 1.° la
» pressione anteriore dell'unghia, cioè l'impedimento nel-
» l'articolazione nella giuntura delle ossa è tolta del tutto
» e si previene che quelle ferrature si sciolgano; 2.° i
» mezzi per fermare il ferro nell'unghia sono disposti
» più semplicemente e più convenienti, e sono più si-
» curi e più solidi; 3.° specialmente le ferrature difet-
» tose per l'inverno sono provvedute mediante una co-
» struzione più opportuna intorno ai ferri in guisa che
» con simile apparecchio per l'inverno si può galoppare
» senza pericolo sopra un piano di ghiaccio liscio; 4.°
» queste ferrature sono sempre regolate secondo che si
» tratta ferrare cavalli da sella, da carrozza o da tiro. »

N.° 181. N.° 17540-2033.

A *Sammen Gioachimo*: proroga di anni quattro da esso ottenuta per l'esercizio del privilegio accordatogli il 18 marzo 1836, come da dispaccio aulico 28 aprile 1841 n.° 13397-1030, per l'invenzione « di un apparec-
» chio per avvisi, notificazioni, viglietti d'invito, ecc. »

N.° 182. N.° 17540-2033.

A *Giulitti Giuseppe*: prorogato al quinto anno il privilegio concessogli il 25 maggio 1837, come da aulico dispaccio 28 aprile 1841 n.° 13397-1030, per un miglioramento « della macchina privilegiata il 26 agosto 1835
» per trebbiare mediante rulli conici i grani d'ogni
» qualità. »

N.° 183. N.° 17541-2034.

A *Lutz Ferdinando*: proroga di anni due accordatagli per l'esercizio del privilegio concessogli il 16 maggio 1839, come da dispaccio aulico 9 maggio 1841 n.° 13568-1045, per l'invenzione « d'una macchina atta a macinar colori. »

N.° 184. N.° 17541-2034.

Leon Augusto e figlio: estinzione, per inesattezza della descrizione, del privilegio loro concesso l'8 marzo 1838 ed indi passato in proprietà del secondo, come da aulico dispaccio 9 maggio 1841 n.° 13568-1045, per un miglioramento « nel raffinare l'olio di ravizzone. »

N.° 185. N.° 17782-2058.

A *Meissner Paolo Traugott* professore di chimica nell'istituto politecnico a Vienna, a Wieden n.° 23, e *Meissner Carlo Luigi* professore di architettura a Brunswick per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 20 aprile 1841 e da dispaccio aulico 30 detto n.° 13708-1062, per l'invenzione ed il miglioramento « di prevenire mediante un apparecchio particolare lo » spruzzo delle scintille dai locomotivi in guisa che » anche l'impiego della legna fa allontanare ogni pericolo » d'incendio nei paesi in vicinanza del passaggio di » locomotivi. »

N.° 186. N.° 17732-2058.

A *Poppe Ignazio* giojelliere ed orefice a Neustattakria per due anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 20 aprile 1841 e da dispaccio aulico 30 detto n.° 13708-1062, per l' invenzione « di fabbricare brac-
» cialetti da ogni qualità di metalli nobili e non nobili,
» e ciò in modo semplice meccanico ed adattati a qua-
» lunque braccio, i quali essendo a buon prezzo acqui-
» stano bellezza e forma, e si è sicuro di non perderli,
» perchè mediante un apparecchio artificiale non si fa
» uso di molla, nè di cerniera. »

N.° 187. N.° 17732-2058.

A *Resek Giacomo* incisore di Plass in Boemia, attualmente in Vienna n.° 855, per due anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 20 aprile 1841 e da dispaccio aulico 30 detto n.° 13708-1062, pel ritrovato
« di fabbricare da odori olezzanti un eccellente rimedio
» per la *toilette* denominato acqua di bellezza aromatica
» di Vienna, la quale si distingue per un odore pia-
» cevole permanente e per l' effetto benefico. »

N.° 188. N.° 17732-2058.

A *Peters Giovanni Giuseppe* passamantiere in Vienna, Mariahilf n.° 25, e *Nauthe Francesco* sarto in Vienna n.° 153 per un anno e colla condizione del segreto,

come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 20 aprile 1841 e da dispaccio aulico 30 detto n.° 13708-1062, per l'invenzione « 1.° di fabbricare sopra un solito telajo da passamantiere con un apparecchio speciale tutte le specie di stoffe di seta, di filato d'oro e d'argento *plett* o paglia, in somma di tutte le specie di filato con ornamento o senza, e dare alle medesime senza servirsi di cartoni una forma più bella e più durevole e di miglior aspetto che simili stoffe finora fatte, e di adoperare in guisa eguale tutte le qualità di stoffe per farne cappelli da uomo; 2.° di fabbricare tutti i lavori da passamantiere di qualsivoglia larghezza e disegno con *muschen*, fiocchetti, ecc. su di una estremità, o su ambedue od in mezzo, ed a foggia di rilievo. »

N.° 189. N.° 17732-2058.

A *Scaramella Antonio* in Venezia per un anno, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 20 aprile 1841 e da dispaccio aulico 30 detto n.° 13708-1062, pel miglioramento « della leva argentea da lui inventata, e della macchina di perpetuo movimento aggiungendovi una nuova combinazione. »

N.° 190. N.° 19441-2216.

A *Luckl Paolo*: proroga di un anno concessagli per l'esercizio del quinquennale privilegio conferitogli il 12 maggio 1836, come da dispaccio aulico 17 maggio 1841 n.° 15416-1194, per l'invenzione « di un'arma da fuoco. »

N.° 191. N.° 19441-2216.

Syrè A.: rinuncia spontanea al privilegio decennale accordatogli il 6 giugno 1839, come da aulico dispaccio 17 maggio 1841 n.° 15416-1194, per l'invenzione « di » una bilancia perpendicolare-orizzontale. »

N.° 192. N.° 19658-2239.

A *Guggenberger C. F.*: prorogato al quarto anno il privilegio concessogli il 3 maggio 1838, come da dispaccio aulico 23 maggio 1841 n.° 16198-1242, pel miglioramento « intorno alle molle di diverse specie di » stanghe dei carri. »

N.° 193. N.° 19658-2239.

Walther Ernesto: estinzione, pel non eseguito pagamento delle prescritte tasse, del privilegio concessogli il 18 febbrajo 1837, come da aulico dispaccio 23 maggio 1841 n.° 16198-1242, per l'invenzione ed il miglioramento « di una macchina per filar cotone ed altri » filamenti. »

N.° 194. N.° 19659-2240.

A *Weber Francesco* cittadino e *Weber Giovanni* meccanico a Krümau in Boemia, per anni tre, e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 27 aprile 1841 e da dispaccio aulico 17 maggio detto n.° 15311-1188, per

l'invenzione « di fabbricare crogiuoli resistenti al fuoco
» non sul disco rotatorio dei pentolai, ma piuttosto me-
» diante strettoi di particolare costruzione di una mesco-
» lanza di grafite ed argilla, i quali presentano il van-
» taggio, 1.° che resistono di più al fuoco che i crogiuoli
» comuni venendo per la compressione forte estratta quasi
» tutta l'umidità e prevenendo la porosità col mezzo del
» torno, per cui in quei crogiuoli non si perde nè metallo,
» nè la potassa che all'atto della fusione può uscirvi;
» 2.° che i crogiuoli fatti da una specie di marca ras-
» somigliano l'uno all'altro, e sono riguardo al pese
» più leggieri che i consueti, perchè a cagione della
» gran leggerezza della grafite dei crogiuoli compressi
» se ne può fare maggior uso, nel mentre per quelli
» fatti sul torno si usa più argilla per non ledere la
» capacità di legare. »

N.° 196. N.° 19659-2240.

A *Banner Giovanni Toscano* spazzacammino ed al di lui *figlio Giuseppe* a Vienna n.° 555 per anni due e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 27 aprile 1841 e da dispaccio aulico 17 maggio detto n.° 15311-1188, per l'invenzione « di un apparecchio per purgare la cappa » del cammino avente passaggio d'aria, per cui 1.° la » spazzatura si effettua meglio e più perfettamente che » prima in cammini rotondi di passaggio d'aria non » isdrucciolanti; 2.° si previene del tutto l'otturamento » dei medesimi dalla polvere, dalla fuliggine o pece. »

N.° 196. N.° 19659-2240.

A *Martin Pietro* orefice e giojelliere a Vienna per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 27 aprile 1841 e da dispaccio aulico 17 maggio detto n.° 15311-1188, per l'invenzione ed il miglioramento « di fabbricare braccialetti elastici e cinte d'oro e d'altri » metalli lisci, incisi o rabescati con gioje o senza in » guisa che si adattano alla forma del braccio o corpo, » per cui non v'è pericolo di perderli. »

N.° 197. N.° 19659-2240.

A *Brauherr Giorgio* inventore della gelatina surrogato della colla di pesce a Vienna n.° 11 e *Reger Ignazio* cintolajo n.° 12 per due anni, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 27 aprile 1841 e da dispaccio aulico 17 maggio detto n.° 15311-1188, pel miglioramento « delle candele di notte (dette » candele di notte per la salute) consistente essenzial- » mente 1.° nell'apparecchio particolare della lana per » gli stoppini formandoli solidi di grande eguaglianza, » in guisa che superano i consueti; 2.° nella corrosione » dei legni flottanti e di galleggiatori battuti e compressi » di ottone e di latta in grande uniformità, dei quali i » primi non assorbiscono olio, e gli altri non affondano; » 3.° nell'uso di bottoni d'ottone o latta battuti o com- » pressi in vece di quelli di legno, per cui si ottiene » la massima uniformità dei buchi degli stoppini, se » ne previene il cattivo odore dei bottoni di legno e » l'olio non si sporca, ma dà un risparmio, una luce » più chiara e non manda cattiva esalazione. »

N.° 198. N.° 19659-2240.

A *Schelivsky Vincenzo* istruttore di lingua francese a Vienna, Spitlberg n.° 127, per un anno, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 27 aprile 1841 e da dispaccio aulico 17 maggio detto n.° 15311-1188, per l' invenzione « di un così » detto *Kerzenschoners* (risparmiatore di candele) col » paraluce, che può essere lavorato di qualunque specie » di metallo di forma a piacere e grandezza richiesta » secondo la grossezza delle candele e per tutte le spe- » cie di candele; esso è di bell' aspetto e presenta i » seguenti vantaggi: 1.° servendosi di siffatto risparmio » col riparo o no, la candela non scolerà mai, per cui » non vi ha luogo perdita di cera o di sego, la can- » dela arde più tempo e i candellieri restano netti; » 2.° che questi risparmiatori si muovono col puro lume » da sè medesimi innanzi, e le candele ardono sino al » fine; 3.° non venendo spenta la candela, è prevenuto » qualunque incendio estinguendosi da sè. »

N.° 199. N.° 19659-2240.

A *Loosey Carlo* fabbricatore di prodotti chimici a Vienna, Landstrasse n.° 491, per due anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 27 aprile 1841 e da dispaccio aulico 17 maggio detto n.° 15311-1188, per l' invenzione « di estrarre perfettamente ed insaziabil- » mente i pimenti contenuti nei vegetabili materiali di » colori, sia con vapori d' acqua od in via fredda, e » di condensare questi estratti entro apparecchi appositi » colla compressione dell' aria atmosferica consueta coi » vapori d' acqua a piacere. »

N.° 200. N.° 19659-2240.

A *Pollak Maurizio* direttore di una fabbrica di cotonaria a Praga, n.° $c\frac{18}{1}$ per anni tre e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 27 aprile 1841 e da dispaccio aulico 17 maggio detto n.° 15311-1188, pel ritrovato « di attivare la stampa di fazzoletti col mezzo di una » macchina veloce da stampa per tensione, per cui 1.° si » ottiene maggiore prestezza; 2.° qualunque stoffa è fa- » cilmente e semplicemente ripartita in modo semplice » e facile, e, mediante la tensione della stoffa si ottiene » una compressione, eguaglianza e bellezza delle merci, » e si prevengono le squarciature ed i difetti, non che » la disuguaglianza ed il dissestamento. »

N.° 201. N.° 19932-2264.

Ad *Arany Gaspare*, detto *Oro*, meccanico a Vienna n.° 10 per due anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 7 maggio 1841 e da dispaccio aulico 17 detto n.° 15494-1200, per l' invenzione « di macchine » di ferro, mediante le quali si fabbricano entro un' ora » 20 fino a 30 braccia di Vienna di galloni piccoli, » galloni e cinture lavorate con gomma elastica di qual- » sivoglia numero e specie, le quali macchine presen- » tano il vantaggio 1.° ché non sono sottoposte a con- » sumo o lesione; 2.° occupano poco spazio, per cui » sopra una consueta tavola possono collocarsi 6 fino » a 8 di siffatte macchine, le quali colla forza di un » uomo solo messe in movimento producono al giorno » 2000 braccia di siffatti galloni, cinture, ecc. e più